



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 3 GIUGNO 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 9 MAGGIO 2003 - N. 7560 (2.2.1)
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di programma per il recupero e la rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza 1917

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/12979 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 5° provvedimento . . . 1920

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/12980 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (Decisione CE C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001) - 26° provvedimento . . . 1920

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/12981 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (Decisione C(2001) 2126 del 12 settembre 2001) - 27° provvedimento . . . 1923

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/12982 (2.1.0)
Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Adda . . . 1924

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/12999 (4.1.0)
Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999 «Art. 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Individuazione delle zone con meno di 500 abitanti ricomprese nei Comuni Montani con più di 1.000 abitanti» . . . 1924

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/13017 (3.2.0)
Comune di Colico (LC) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002 1925

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/13027 (1.3.0)
Proroga dei termini per la presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale relativo al «Piano Regionale di attivazione dei Sistemi Informativi Comunali». Modifica della deliberazione n. 7/1829 del 27 ottobre 2000 1925

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2003 - N. 7/13042 (4.3.0)
Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche 1927

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2003 - N. 7/13084 (3.3.0)
Integrazione alle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa» - Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004 1938

DECRETO ASSESSORE REGIONALE 23 MAGGIO 2003 - N. 8367 (2.2.1)
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 34 della d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli» in Comune di Cremona . . . 1941

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

DECRETO ASSESSORE REGIONALE 23 MAGGIO 2003 - N. 8368 (2.2.1)
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 9/99 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Accordo di Programma avente ad oggetto l’attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale dell’area dismessa ex «Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il fiume Lambro localizzato in Comune di Landriano (PV).

1951

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 22 MAGGIO 2003 - N. 73
Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di aprile 2003

1955

D.G. Risorse bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 MAGGIO 2003 - N. 7933 (2.1.0)
Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

1955

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 MAGGIO 2003 - N. 8521 (3.3.0)
Approvazione dell’elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento – Ob. 3, anno 2003-2004 – Progetti con carattere di emergenza. I provvedimento

1956

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 MAGGIO 2003 - N. 8657 (3.3.0)
Approvazione del dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003 con la relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali»

1957

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 MAGGIO 2003 - N. 8287 (3.1.0)
Bando per la selezione di un progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti agli anziani (d.g.r. 11824/02): approvazione graduatoria, nomina vincitore ed assegnazione cofinanziamento

1969

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 APRILE 2003 - N. 6934 (3.2.0)
Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all’estero dal dott. Richard – Fabian Schumacher.

1969

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 MAGGIO 2003 - N. 7574 (4.3.0)
Intesa Regione Lazio – Regione Lombardia – Riconoscimento della società Confederazione Produttori Agricoli s.r.l. – CAA Copagri – con sede legale in Roma, via Isonzo n. 34, quale soggetto idoneo a svolgere l’attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’allegato 1 alla d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402.

1970

DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 MAGGIO 2003 - N. 8366 (4.3.0)
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura F – Modifica del riparto delle risorse finanziarie relative alla campagna 2003 di cui al d.d.g. n. 6970 del 28 aprile 2003, ed assegnazione dei fabbisogni per le aziende colpite dalla *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte

1970

DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 MAGGIO 2003 - N. 8393 (4.3.0)
Apertura dei termini di presentazione delle domande per l’anno 2003 per programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici ai sensi del punto 7 della circolare approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 9470 del 21 giugno 2002 (*già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28, Serie Ordinaria dell’8 luglio 2002*)

1971

DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 MAGGIO 2003 - N. 8768 (4.3.0)
Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative al Piano di Sviluppo Rurale misura u (3.21) ai sensi del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003 n. 11711.

1971

COMUNICATO REGIONALE 29 MAGGIO 2003 - N. 76 (4.3.0)
Servizio fitosanitario regionale – Trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite.

1972

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2003 - N. 8370 (4.3.0)
Approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili della misura Q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per l’anno 2004

1972

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 MAGGIO 2003 - N. 8626 (4.5.0)
Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 2000-2006 «Minerva». Approvazione Elenco soggetti beneficiari ammessi alla Fase I del bando relativo all’Azione 7.4 intervento b) – «Nuove prassi di sostegno all’innovazione d’impresa»

1976

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 MAGGIO 2003 - N. 8629 (4.5.0)
Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 2000-2006 «Minerva». Approvazione elenco soggetti beneficiari ammessi alla Fase I del bando relativo all’Azione 7.4 intervento a) – «Nuove prassi di sostegno a start-up e spin off»

1977

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 APRILE 2003 - N. 6684	(5.3.5)
Approvazione del progetto preliminare dell'area industriale ubicata nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi in provincia di Como, presentato dalla Società COGNIS s.p.a. con sede legale in comune di Fino Mornasco (CO), via Scalabrini 34, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471	1978
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 MAGGIO 2003 - N. 7320	(5.3.5)
Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Piano di caratterizzazione, presentato dalla Società Fornileghe s.p.a. con sede in Breno (BS) via Leonardo da Vinci, 3, dell'area industriale dismessa ex Fucinati ora Fornileghe sita nei comuni di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) – via Nazionale, 5 e autorizzazione degli interventi in esso previsti	1979
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 MAGGIO 2003 - N. 7866	(5.3.5)
Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Piano di caratterizzazione dell'area industriale dell'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a. sito nei comuni di Bollate e Milano, con sede in via G.B. Grassi, 98 – Milano, presentato dalla Società Omegna s.p.a. con sede in Milano – via Arona 15 e autorizzazione per la realizzazione degli interventi in esso previsti	1980

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7696	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Ledinamicittà Cooperativa Sociale avente sede in Lecco	1981
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7702	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Berzo Inferiore (BS)	1982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7704	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Yabboq Due Cooperativa Sociale avente sede in San Donato M.se (MI)	1982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7709	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Fenice Cooperativa Sociale avente sede in Mantova	1982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7710	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale avente sede in Lodi	1983
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7711	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge 1° giugno 1993, n. 16 del Consorzio Unison avente sede in Milano	1983
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7713	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Gammabi avente sede in Cremona	1983
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7714	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Fraternità Edile P.S.C. avente sede in Ospitaletto (BS)	1984
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7716	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nuvola Rossa avente sede in Orzinuovi (BS)	1984
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MAGGIO 2003 - N. 7718	(4.7.0)
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nevi Bait avente sede in Milano	1984

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MAGGIO 2003 - N. 8053	(5.2.1)
Realizzazione nuove Sottostazioni Elettriche (SSE) in comune di Lambrugo (CO) a servizio della linea Milano-Asso e Camerlata (CO) a servizio della linea Saronno-Como. Accordo di Programma Quadro per l'accessibilità a Malpensa del 3 marzo 1999. Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001)	1985

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 APRILE 2003 - N. 6838	(5.1.0)
Progetti di interventi di riassetto idrogeologico nel comune di Sonico (BS), in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 [Schede VR/02/04 e VR/02/01/a]. Autorità proponente: Provincia di Brescia. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	1986

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 23/1-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di Indirizzo – Nomina del componente del Comitato Tecnico in sostituzione dell'ing. Luigi Mille (deliberazione n. 14 del 7 maggio 2003)	1986
PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 23/2-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di Indirizzo – Nomina del Segretario verbalizzante del Comitato di Indirizzo (deliberazione n. 15 del 7 maggio 2003)	1986

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 23/3-SE.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di Indirizzo – Programma delle infrastrutture strategiche sulla rete idrografica del bacino del Po, delta compreso. Proposta al governo di inserimento nel documento di programmazione economico-finanziaria (deliberazione n. 16 del 7 maggio 2003).

1987

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2003011)

D.p.g.r. 9 maggio 2003 - n. 7560

(2.2.1)

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di programma per il recupero e la rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la d.g.r. del 28 gennaio 2000, n. 6/47953 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di programma per il recupero e la rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Se.O. - n. 7 del 14 febbraio 2000;

Visto il d.p.g.r. del 5 ottobre 2000, n. 24270 con il quale, in relazione all'Accordo di programma in oggetto, sono state delegate all'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia le funzioni amministrative attribuite al Presidente della Giunta Regionale, nonché la sottoscrizione dei provvedimenti conseguenti;

Vista la d.g.r. del 7 marzo 2003 n. 7/12313 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma in oggetto;

Rilevato che, in data 22 marzo 2003, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e il comune di Solza hanno sottoscritto l'Accordo di programma in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 2/2003, l'Accordo di programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. del 28 gennaio 2000, n. 6/47953;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di programma sottoscritto a Solza in data 22 marzo 2003 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e dal comune di Solza, finalizzato al recupero e alla rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente

L'assessore alle culture, identità
e autonomie della Lombardia:

Ettore A. Albertoni

ACCORDO DI PROGRAMMA**(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14)****PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEL CASTELLO DEI COLLEONI A SOLZA****ACCORDO DI PROGRAMMA***(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14)*per il recupero e la rifunzionalizzazione
del Castello dei Colleoni a Solza**TRA**

- la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, qui rappresentata dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Ettore A. Albertoni, delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, con decreto n. 24270 del 5 ottobre 2000;
- la Provincia di Bergamo, con sede in Bergamo, via T. Tasso n. 8, qui rappresentata dal Presidente, Valerio Bettoni e dall'Assessore a Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, Tecla Rondi;
- Il comune di Solza, con sede in via San Rocco n. 13, qui rappresentato dal Sindaco, Pierangelo Manzoni e dall'Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Lino Massi;

PREMESSO CHE

- in considerazione dell'ampiezza e della ricchezza del patrimonio culturale del territorio bergamasco, in data 12 novembre 1999 la Giunta Regionale ha sottoscritto con la Provincia ed il comune di Bergamo un'Intesa Preliminare a valenza ricognitiva e di indirizzo, individuando anche alcune azioni strategiche in grado di favorirne lo sviluppo economico, turistico e culturale;
 - al punto 2.3. di tale Intesa, le parti si sono impegnate, per quanto di competenza, a verificare la fattibilità istituzionale, finanziaria, tecnica, organizzativa e gestionale, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata, di alcuni interventi, tra i quali la creazione di sistemi culturali integrati di beni e servizi in alcune zone rilevanti del territorio bergamasco e che tra queste zone, al punto 2.3.3 è contemplata anche quella comunemente denominata Isola Bergamasca;
 - in attuazione di tale impegno la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e i comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio, Chignolo d'Isola, Medolago, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Suisio, Terno d'Isola e Villa d'Adda hanno sottoscritto il 29 marzo 2000 un'Intesa Preliminare finalizzata a potenziare e ampliare le offerte museali, bibliotecarie e documentarie già presenti nei singoli Comuni, collegandole tra loro attraverso sistemi informativi integrati per la documentazione, la ricerca e il supporto alla programmazione di attività culturali e produttive, dei quali possano usufruire non solo tutta la popolazione residente nell'Isola Bergamasca, ma anche una presenza turistica sempre più qualificata;
 - al punto 3, lett. c) dell'Intesa Preliminare relativa all'Isola Bergamasca le parti hanno concordato che saranno prioritariamente oggetto di specifici accordi di programma gli interventi descritti al precedente punto 2 del medesimo testo, che siano caratterizzati da un maggior grado di definizione progettuale e garantiti da sufficiente copertura finanziaria sia per la realizzazione, che per la gestione ordinaria e straordinaria dei nuovi servizi che in essi saranno creati;
 - nell'ambito dell'Isola Bergamasca particolare rilievo ha assunto e mantenuto in questi secoli il Castello dei Colleoni a Solza, punto di riferimento storico ed identificativo di tutta la comunità, in relazione al quale la Regione Lombardia ha erogato al comune di Solza un contributo pari a 206.582,76 euro per l'acquisto (con d.g.r. n. 7/32956 del 5 dicembre 1997, ex l.r. 35/1995) ed uno pari a 129.114,22 euro (con d.g.r. n. 7/45633 del 15 ottobre 1999 ex l.r. 35/95) per realizzare alcune opere urgenti di risanamento;
 - la Provincia di Bergamo e il comune di Solza con note rispettivamente n. L1.2000.0000909 del 20 gennaio 2000 e n. L1.2000.0000922 del 21 gennaio 2000 hanno proposto alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di Accordo di programma per il recupero e la rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza;
 - conseguentemente, la Regione Lombardia, verificata la volontà delle parti, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, ha promosso il presente Accordo di programma con d.g.r. del 28 gennaio 2000, n. 6/47953 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di programma per il recupero e la rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, S.O. - n. 7 del 14 febbraio 2000;
 - il Comitato per l'Accordo di programma, costituito ai sensi dell'art. 3, della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica da esso nominata ai sensi dell'art. 4, lettera d) della medesima legge regionale, in data 24 febbraio 2003 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma;
 - tale ipotesi è stata successivamente approvata: dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 7/12313 del 7 marzo 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;
 - tutti gli impegni finanziari qui previsti saranno assunti dai dirigenti competenti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti.
- Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione dell'intervento descritto al successivo punto 3.

2.2 Il presente Accordo di programma definisce il piano dei finanziamenti, di cui al successivo punto 5.2, nonché, nel cronogramma allegato al presente Accordo sotto la lettera E), le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i costi previsti.

2.3 Il presente Accordo di programma prevede inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere e degli interventi programmati. Prevede altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

3. Finalità e descrizione dell'intervento

3.1 L'intervento consiste nel recupero e nella rifunzionalizzazione del Castello dei Colleoni a Solza, finalizzato alla creazione nell'edificio monumentale di un centro culturale integrato, dotato di tutte le nuove tecnologie informatiche e telematiche, del quale possano usufruire non solo la comunità cittadina, ma anche tutta la popolazione residente nell'Isola Bergamasca, nonché gli studiosi della figura di Bartolomeo Colleoni e dello sviluppo storico del territorio che gli ha dato i natali.

Il funzionamento del centro sarà orientato anche alla promozione di specifici itinerari turistico-culturali.

L'intervento complessivo sarà realizzato in coerenza con lo Studio di fattibilità dei centri di documentazione, degli arredi e del sistema info-telematico, realizzato dal comune di Solza, che viene condiviso dai soggetti sottoscrittori e allegato al presente Accordo sotto la lettera C).

3.2 L'intervento oggetto del presente Accordo si articola come segue:

- a) interventi di conservazione e rifunzionalizzazione della struttura con la creazione delle sotto elencate distinte zone funzionali, come risulta dal «Progetto di conservazione e riuso del Castello Colleoni in Solza - (BG)», depositato presso la Regione Lombardia - U.O. Musei e Patrimonio Archeologico, Architettonico, Artistico e Storico e identificato con il codice progetto B/00111 del 2000:
 - spazi destinati alla biblioteca comunale,
 - spazi destinati al Centro di Documentazione e Studi Colleoneschi,
 - spazi destinati al Centro di Documentazione e Studi sul territorio dell'Isola Bergamasca,
 - sala conferenze,
 - salette riunioni,
 - corte utilizzabile per manifestazioni culturali varie (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);
- b) realizzazione della rete info-telematica e delle infrastrutture tecnologiche (information technology) limitatamente alle parti individuate in prima fase dallo studio di fattibilità di cui all'Allegato C), le cui specifiche tecniche saranno aggiornate dal soggetto attuatore al momento della effettiva realizzazione, nel rispetto comunque dei limiti di spesa previsti nel presente Accordo;
- c) avvio del Centro di Documentazione e Studi Colleoneschi, finalizzato alla raccolta (anche attraverso forme di riproduzione) di tutti i documenti concernenti la vita e le opere di Bartolomeo Colleoni e il suo periodo storico, attraverso la costituzione del patrimonio documentario ed informativo previsto in prima fase dallo studio di fattibilità di cui all'Allegato C);
- d) avvio del Centro di Documentazione e Studi sul territorio dell'Isola Bergamasca (beni storici, artistici etnoantropologici e archivistici), attraverso la costituzione del patrimonio documentario ed informativo previsto in prima fase dallo studio di fattibilità di cui all'Allegato C);

e) acquisizione degli arredi del centro culturale integrato così come previsti in prima fase nello studio di fattibilità di cui all'Allegato C), le cui specifiche tecniche saranno definite dal soggetto attuatore al momento della effettiva realizzazione, nel rispetto comunque dei limiti di spesa previsti nel presente Accordo;

f) realizzazione dello studio di fattibilità (organizzativa ed economico-finanziaria) per la definizione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel territorio dell'Isola Bergamasca, eventualmente anche attraverso la costituzione di apposito soggetto giuridico, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzare, gestire ed offrire all'intera comunità dell'Isola i servizi culturali, informativi e documentari dei Centri di Documentazione di cui al precedente punto 3.2, lett. c) e d), previsti in seconda fase nello studio di fattibilità di cui all'Allegato C);
- subentrare eventualmente al comune di Solza nella gestione diretta dei servizi offerti nei predetti Centri di Documentazione in prima fase, nonché, in tutto o in parte, nella gestione del centro culturale polivalente;
- avviare specifici itinerari culturali che facciano del Castello dei Colleoni e delle attività che in esso saranno sviluppate, il primo nucleo di un sistema culturale integrato che percorra tutto il territorio dell'Isola Bergamasca, proponendo itinerari storico - culturali ed opportunità informativo - documentarie di interesse comune, fruibili non solo da tutta la popolazione residente nei comuni dell'Isola, ma anche da una presenza turistica più ampia e qualificata. Questo coinvolgendo le agenzie scolastiche, culturali, ricreative istituzionali e non, ma anche i soggetti economici a vario titolo interessati (nel campo della ristorazione, dell'accoglienza, delle attività artigianali etc.).

4. Responsabilità delle attività di progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento

Fatta salva la competenza di altri soggetti per le attività funzionali alla completa realizzazione dell'intervento descritte nel presente Accordo e in particolare al successivo punto 6, la responsabilità generale per la progettazione e la realizzazione dell'intervento descritto al precedente punto 3. fa capo al comune di Solza, individuato quale soggetto attuatore.

5. Previsioni dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi

5.1 Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo ammonta a 1.732.712,90 euro, come risulta dalla tabella riassuntiva dei costi di cui all'Allegato A).

5.2 Il finanziamento di tale costo viene ripartito come descritto ai punti successivi

5.2.1 la Regione:

- a) ha già concesso al comune di Solza un contributo ex l.r. 35/95 sul bilancio 2000 pari a 7.746,85 euro per la realizzazione dello Studio di fattibilità dei Centri di Documentazione, degli arredi e del sistema info-telematico di cui all'Allegato C);
- b) con d.g.r. n. 7/3041 del 12 gennaio 2001 ha assunto di concedere al comune di Solza un contributo ex l.r. 33/1991 dei fondi F.R.I.S.L. 2000/2001 - iniziativa B) Beni culturali e spettacolo - pari a 842.857,66 euro a rimborso e a 421.428,83 euro a fondo perduto, su una spesa ammessa pari a 1.404.762,77 euro, finalizzata alla realizzazione del «Progetto di conservazione e riuso del Castello Colleoni in Solza (BG)». Il progetto, identificato con il codice B/00111 del 2000, è stato approvato con d.d.g. n. 10670 del 7 giugno 2002 e verrà realizzato e finanziato nei termini e secondo le modalità indicate dalla l.r. 33/91 e dal decreto dirigenziale del 3 aprile 2001, n. 7850, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 Se.O. del 17 aprile 2001;
- c) si impegna ad erogare al comune di Solza un contributo, ex l.r. 35/1995 o da altra fonte finanziaria allo scopo successivamente individuata, di 309.874,14 euro, a valere sul bilancio pluriennale 2003-2005, per la realizzazione delle parti di intervento descritto al precedente punto 3.1 lettere b), c), d), e).

5.2.2 Il comune di Solza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 3 maggio 2001, ha accettato il contributo FRISL di cui al precedente punto 5.2.1 lett. b).

Si è impegnato pertanto:

- a) ad assumere a proprio carico una quota del 10% del totale del finanziamento FRISL di cui al precedente punto 5.2.1 lett. b), pari a 140.476,28 euro;
- b) a realizzare il progetto approvato, nei termini e alle condizioni indicate dal decreto 7850 del 3 aprile 2001 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 S.E.O. del 17 aprile 2001;
- c) a restituire il contributo a rimborso senza interessi di 842.857,66 euro in 20 quote annue costanti di 42.142,88 euro che saranno versate alla Regione Lombardia secondo le modalità richiamate al precedente punto 5.2.1 lett. b).

Inoltre si impegna a curare la realizzazione dello studio di fattibilità sugli aspetti gestionali di cui al precedente punto 3.2, lett. f) reperendo a tal fine da altro soggetto non istituzionale un contributo di 10.329,14 euro o provvedendo comunque a individuare risorse proprie entro il 2003.

6. Ulteriori impegni dei contraenti

6.1 La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e il comune di Solza si impegnano anche a:

6.1.1 definire, concordare e promuovere, durante e dopo la realizzazione dell'oggetto specifico del presente Accordo, sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità di cui al precedente punto 3.2, lett. f), forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel territorio dell'Isola Bergamasca, eventualmente anche attraverso la costituzione di apposito soggetto giuridico, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;

6.1.2 comunicazione:

a curare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche e divulgative, relativamente al presente Accordo di programma e agli interventi che ne sono oggetto, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'Allegato D) - Comunicazione.

6.2 Il comune di Solza si impegna a:

6.2.1 realizzare in ogni sua parte l'intervento descritto al precedente punto 3.2 con le modalità specificate alle lettere a), b), c), d), e), f) e nei relativi allegati al presente Accordo, le cui specifiche tecniche saranno aggiornate dal soggetto attuatore al momento della effettiva realizzazione, nel rispetto comunque delle finalità, delle linee guida e dei limiti di spesa previsti nel presente Accordo;

6.2.2 assicurare il funzionamento e la gestione del Castello dei Colleoni e del centro culturale polivalente che in esso sarà allocato, assumendone tutti gli oneri economici conseguenti, secondo le linee guida per la gestione economico-finanziaria di cui all'Allegato B). In particolare saranno assicurati dal comune di Solza:

- a) il funzionamento della biblioteca, degli spazi destinati a conferenze, riunioni e manifestazioni culturali varie e dei Centri di Documentazione e Studi Colleoneschi e di Documentazione e Studi sul territorio dell'Isola Bergamasca (almeno limitatamente a quanto previsto al precedente punto 3.2, lettere c) e d);
- b) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Castello, delle relative pertinenze, di tutto il patrimonio documentario, degli arredi e del sistema informatico in esso implementati in attuazione del presente Accordo.

6.3 La Provincia di Bergamo si impegna a sostenere formalmente il comune di Solza nella piena valorizzazione dei contenuti del presente Accordo di programma, senza assumere, nell'ambito dello stesso, oneri finanziari a proprio carico.

6.4 L'insieme degli impegni assunti dai contraenti costituisce un unico contesto di obbligazioni che le parti si impegnano ad adempiere secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Accordo di programma.

6.5 La realizzazione solo parziale o il ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 del presente Accordo non potranno comunque determinare il venir meno degli obblighi assunti dalle parti sottoscrittrici, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 10 - Inadempimento degli impegni assunti.

7. Integrazioni e varianti

7.1 I contraenti si riservano la facoltà di integrare, direttamente o attivando opportuni accordi con altri enti, gli impegni finanziari sopra previsti con ulteriori risorse finalizzate all'ampliamento delle opere previste e/o alla realizzazione di opere non indicate nel progetto di massima, ma che si rendessero necessarie a seguito di acquisizione di pareri o di nulla osta vincolanti, o comunque per completare l'intervento.

7.2 Eventuali varianti al contenuto del presente Accordo saranno approvate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo punto 9, e comunicate dal suo Presidente alla Giunta Regionale della Lombardia, nei successivi 15 giorni.

8. Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di programma

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo è esercitata dal Collegio di Vigilanza, attraverso le modalità definite ai successivi punti 9., 10., 11. e 12.

9. Collegio di vigilanza

9.1 Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 34, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5, lett. g) della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, è costituito: dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede; dal Presidente della Provincia di Bergamo o suo delegato; dal Sindaco del comune di Solza o suo delegato.

9.2 Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni che approvino varianti al contenuto dell'Accordo, qualora comportino modifiche sostanziale della destinazione d'uso e/o delle finalità della Castello dei Colleoni a Solza e/o l'aumento dell'impegno finanziario di uno o più dei soggetti sottoscrittori, sono adottate dal Collegio all'unanimità dei componenti.

9.3 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite inoltre le seguenti competenze e funzioni:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;
- b) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo di programma, concertando le soluzioni idonee alla loro rimozione, adottandole direttamente se possibile e proponendone l'adozione agli organi competenti se necessario;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;
- e) adottare le integrazioni e varianti al presente Accordo, secondo le modalità indicate ai precedenti punti 7. e 9.2;
- f) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;
- g) applicare, in caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori degli impegni assunti nel presente Accordo, la procedura di cui al successivo punto 10.

9.4 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 4, comma d) della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

10. Inadempimento degli impegni assunti

10.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti sottoscrittori dell'Accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, esperito ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati, provvederà a:

- a) contestare l'inadempimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

10.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, i quali hanno comunque la facoltà di concludere l'intervento, se possibile, ripartendo tra loro gli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

10.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

11. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 10.1, sarà demandata all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente sarà quello di Bergamo.

12. Verifiche

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte dei soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta da almeno uno dei soggetti sottoscrittori.

13. Sottoscrizione, effetti e durata

13.1 Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, da questi allo scopo delegato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

13.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nel cronogramma di cui all'allegato E).

13.3 La durata del presente Accordo di programma è stabilita sino al completamento dell'intervento oggetto dell'Accordo, così come articolato al precedente punto 3.2.

14. Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- A) Tabella riassuntiva dei costi
- B) Linee guida economico - finanziarie per la gestione del Castello Colleoni
- C) Studio di fattibilità dei Centri di Documentazione, degli arredi e del sistema info-telematico
- D) Comunicazione
- E) Cronogramma delle attività funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Solza, 22 marzo 2003

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia

L'assessore alle culture, identità e autonomie della Lombardia:

Ettore A. Albertoni

Per la Provincia di Bergamo

Il presidente: *Valerio Bettoni*

L'assessore a cultura, spettacolo, sport e turismo:

Tecla Rondi

Per il comune di Solza:

Il sindaco: *Pierangelo Manzoni*

L'assessore all'urbanistica e lavori pubblici:

Lino Massi

Per gli aspetti connessi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del presente Accordo di programma:

Il direttore generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia:

Pietro Petroia

Il dirigente del settore cultura, spettacolo, sport e turismo della Provincia di Bergamo:

Sandro Ghezzi

Il segretario generale del comune di Solza:

Filippo Paradiso

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003012)

D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/12979

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 5° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la richiesta del 2 aprile 2003 prot. C1.2003.21369 della Direzione Generale Affari Generali e Personale, di disporre per l'anno 2003 una variazione compensativa di € 150.000,00 fra il capitolo 5.0.2.0.1.174.4536 «Spese per il trattamento economico del personale regionale dell'area quadri», in aumento, ed il capitolo 5.0.2.0.1.174.302 «Spese per le competenze fisse del personale delle categorie A-B-C-D», in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»;

Verificata da parte della Direzione Generale Affari Generali e Personale la disponibilità di fondi, in relazione alle obbligazioni assunte sui capitoli sopracitati che consente di operare la variazione compensativa fra i capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.174.302 «Spese per le competenze fisse del personale delle categorie A-B-C-D» è ridotta di € 150.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.174.4536 «Spese per il trattamento economico del personale regionale dell'area quadri» è incrementata di € 150.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2003013)

D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/12980

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (Decisione CE C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001) - 26° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e

successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista altresì la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico» ed in particolare l'art. 1, comma 28 che prevede, per il finanziamento dei programmi comunitari di utilizzo dei fondi strutturali, la possibilità di istituire capitoli di spesa che cumulano le risorse comunitarie, statali e regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003/2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare gli obiettivi gestionali 3.10.5.3 «Razionalizzazione e integrazione degli interventi finanziari. Revisione del quadro regolamentare inerente l'accesso delle PMI al sistema degli incentivi pubblici (accesso al credito-rating; sistema delle garanzie-PIA; fondi rischi pubblici e privati)», 3.10.4.4 «Coordinamento e promozione dei programmi di innovazione tecnologica in ambito regionale e comunitario», 3.10.1.8 «Incentivazione delle strutture ricettive, delle strutture complementari e delle infrastrutture turistiche», 3.10.5.5 «Costituzione di un fondo di garanzia per la partecipazione al capitale di rischio presso imprese utilizzatrici di alta tecnologia», 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a sostenere il marchio Lombar-

dia e i prodotti turistici regionali e i flussi turistici dall'Italia e dall'estero», 9.5.5.1 «Promozione di azioni e interventi di tutela ambientale cofinanziati dai fondi strutturali e da altri strumenti comunitari», 3.10.2.6 «Sostegno ai processi di internazionalizzazione: promozione delle PMI Lombarde», 3.10.1.5 «Interventi di sostegno per il recupero di fabbricati ed aree industriali dismesse e per la realizzazione e il completamento di aree attrezzate», 9.4.3.1 «Promozione e supporto agli enti locali per la pianificazione del sottosuolo e la realizzazione integrata di reti tecnologiche», 3.10.1.7 «Programmazione Comunitaria periodo 2000/2006: coordinamento, attuazione e pubblicizzazione Misure Docup Ob. 2 e Interreg IIIA», 9.3.4.1 «Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», 9.2.4.2 «Programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica previsti dalla pianificazione», 9.1.1.5 «Realizzazione interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili»;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 che approva il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'obiettivo 2 e dal sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 e 5b in Italia per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2006 ed il relativo Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 8 marzo 2002 con il piano finanziario che prevede la seguente partecipazione finanziaria dei soggetti cofinanziatori:

<i>Cofin.</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
CE ob. 2	26.721.802	32.468.247	33.054.618	30.960.433	31.463.038	31.965.640	186.633.778
CE TS	3.365.998	3.746.030	3.094.547	2.117.322	1.429.644		13.753.541
Stato ob. 2	18.705.261	22.727.774	23.138.234	21.672.305	22.024.127	22.375.949	130.643.650
Stato TS	2.356.199	2.622.221	2.166.183	1.482.125	1.000.750		9.627.478
Reg. ob. 2	8.016.541	9.740.475	9.916.385	9.288.130	9.438.912	9.589.691	55.990.134
Reg. TS	1.009.799	1.123.809	928.364	635.196	428.893		4.126.061
TOTALE	60.175.600	72.428.556	72.298.331	66.155.511	65.785.364	63.931.280	400.774.642

Considerato che con la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico» sono state previste sul capitolo di spesa autonomo di cofinanziamento regionale 5.0.4.0.3.222.5057 «Cofinanziamento regionale delle misure finanziate dal FESR a titolo dell'obiettivo n. 2 - 2000/2006 dei fondi strutturali comunitari» risorse di € 9.867.805 per il 2005;

Vista la nota prot. R1.2003.0005329 del 28 marzo 2003 della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio, per lo stanziamento dell'annualità 2005 delle risorse dei soggetti cofinanziatori di cui alla sopra citata Decisione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio pluriennale 2003/2005 e al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.171 «Assegnazioni per il programma Obiettivo 2 2000/2006», la dotazione finanziaria di competenza dei capitoli:
 - 4.3.171.5889 «Assegnazioni della CE per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» è incrementata di € 32.892.682,00 per l'anno 2005;
 - 4.3.171.5890 «Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» è incrementata di € 23.024.877,00 per l'anno 2005;
 - 4.3.171.5891 «Assegnazioni regionali per l'attuazione del programma Obiettivo 2 e sostegno transitorio - 2000/2006» è incrementata di € 9.867.805,00 per l'anno 2005;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.5.3.20.5892 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per incentivi agli investimenti delle imprese (misura 1.1)» è incrementata di € 7.758.409,00 per il 2005;
- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffu-

sione della ricerca» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.4.3.51.5893 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per il sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese (misura 1.2)» è incrementata di € 1.737.020,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5894 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle aziende ricettive (misura 1.3)» è incrementata di € 3.648.579,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.5.3.20.5895 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per interventi di ingegneria finanziaria (misura 1.4)» è incrementata di € 1.625.858,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.4.3.51.5896 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per il sostegno alla creazione di nuove imprese (misura 1.5)» è incrementata di € 2.224.257,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.2.3.16.5897 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica (misura 1.6)» è incrementata di € 651.382,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.5.5.3.329.5898 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese (misura 1.7)» è incrementata di € 2.007.130,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.4.3.51.5899 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per la promozione di forme di associazionismo e reti d'impresa (misura 1.8)» è incrementata di € 651.382,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.4.3.51 «Incremento dell'innovazione aziendale e diffusione della ricerca» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.4.3.51.5900 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per animazione economica (misura 1.9)» è incrementata di € 704.366,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.2.3.16.5901 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per il supporto alla internazionalizzazione del sistema economico (misura 1.10)» è incrementata di € 704.363,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5902 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per lo sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio (misura 2.1)» è incrementata di € 12.531.483,00 per il 2005;

iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per lo sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio (misura 2.1)» è incrementata di € 12.531.483,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5903 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per il potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo (misura 2.2)» è incrementata di € 11.904.910,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», UPB 4.9.4.2.3.330 «Supporto agli Enti Locali e alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.4.2.3.330.5904 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per sistemi informativi sovramunicipali di comunicazione telematica e di monitoraggio ambientale (misura 2.3)» è incrementata di € 2.224.697,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», UPB 4.9.4.3.3.318 «Pianificazione per uno sviluppo integrato delle reti tecnologiche», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.4.3.3.318.5905 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per lo sviluppo della società dell'informazione (misura 2.4)» è incrementata di € 3.132.871,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5906 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per lo sviluppo delle competenze programmatiche degli EE.LL. (misura 2.5)» è incrementata di € 1.125.147,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa in capitale, UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.5.5.3.329.5907 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per la valorizzazione e fruibilità sostenibile delle aree protette (misura 3.1)» è incrementata di € 1.995.012,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche», UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano Regionale di Risanamento Acque», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.3.4.3.149.5908 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per interventi per il ciclo delle acque (misura 3.2)» è incrementata di € 4.433.362,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.2 «Recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree contaminate», UPB 4.9.2.4.3.145 «Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.2.4.3.145.5909 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per il recupero e/o bonifica dei siti degradati e/o inquinati (misura 3.3)» è incrementata di € 775.840,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.1 «Politica energetica regionale», UPB 4.9.1.1.3.138 «Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.1.1.3.138.5910 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia (misura 3.4)» è incrementata di € 3.325.023,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sosteni-

nibile», spesa in capitale, UPB 4.9.5.5.3.329 «Programmi comunitari per l'ambiente», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.9.5.5.3.329.5911 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per la promozione delle Agenda 21 locali e di strumenti di sostenibilità ambientale (misura 3.5)» è incrementata di € 394.169,00 per il 2005;

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5912 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per assistenza tecnica (misure 4.1 e 4.2)» è incrementata di € 2.230.104,00 per il 2005;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2003014)

(2.1.0)

D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/12981

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo (Decisione C(2001) 2126 del 12 settembre 2001) – 27° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003/2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.10.1.7 Programmazione Comunitaria periodo 2000/2006: coordinamento, attuazione e pubblicazione Misure Docup Ob. 2 e Interreg IIIA;

Vista altresì la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea, n. C(2000) 1101 del 28 aprile 2000, che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III ed ha invitato gli Stati membri a presentare proposte per programmi d'iniziativa comunitaria (PIC);

Vista la Decisione della Commissione C(2001) 2126 del 12 settembre 2001 che approva il programma d'iniziativa comunitaria Interreg IIIa tra Italia e Svizzera del costo complessivo di € 74.442.644 per l'intero periodo 2000/2006 di cui l'importo dei FESR è pari a € 25.560.000, l'importo a carico delle

risorse statali € 17.892.000, l'importo a carico delle Regioni è pari a € 7.688.000 ed a carico dei beneficiari di € 23.322.644;

Considerato che la ripartizione delle quote per anno sul totale del programma prevede rispettivamente come cofinanziamento FESR e cofinanziamento statale:

	FESR	STATO
anno 2001	3.818.466,00	€ 2.672.927,00
anno 2002	4.332.491,00	€ 3.032.744,00
anno 2003	4.332.491,00	€ 3.032.744,00
anno 2004	4.355.085,00	€ 3.048.559,00
anno 2005	4.366.382,00	€ 3.056.467,00
anno 2006	4.355.085,00	€ 3.048.559,00

Vista la d.g.r. n. 7616 del 21 dicembre 2001 avente per oggetto «Interreg III a Italia Svizzera. Suddivisione delle risorse finanziarie per annualità» che, preso atto che la Regione Lombardia assume il ruolo di capofila e la responsabilità di Autorità di Pagamento e di Autorità di Gestione, approva i piani finanziari di cui all'allegato 1 suddivisi tra le Amministrazioni interessate vale a dire Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Lombardia attribuendo a quest'ultima all'interno del totale delle risorse precedentemente indicate le seguenti risorse per anno rispettivamente come cofinanziamento FESR e cofinanziamento statale:

	FESR	STATO
anno 2001	1.927.160,00	€ 1.349.013,00
anno 2002	2.186.586,00	€ 1.530.610,00
anno 2003	2.186.586,00	€ 1.530.610,00
anno 2004	2.197.989,00	€ 1.538.592,00
anno 2005	2.203.690,00	€ 1.542.583,00
anno 2006	2.197.989,00	€ 1.538.592,00

Considerato che occorre stanziare le risorse previste dal Programma per il 2005 ai capitoli facenti capo all'Autorità di Pagamento (4.3.73.5794 di entrata e 2.3.10.1.3.18.5798 di uscita per la quota UE e 4.3.73.5795 di entrata e 2.3.10.1.3.18.5799 di uscita per la quota Stato);

Considerato che presso la Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, l'Autorità di Pagamento provvederà ad impegnare sul totale delle risorse del programma per il 2005 previste ai capitoli di spesa 2.3.10.1.3.18.5798 e 2.3.10.1.3.18.5799 per l'anno 2005 la somma corrispondente alla quota parte della Regione Lombardia a favore rispettivamente dei capitoli di entrata 4.3.73.5796 (cofinanziamento UE) e 4.3.73.5797 (cofinanziamento statale) al fine di rendere disponibili le risorse necessarie all'Autorità di Gestione per la realizzazione del programma e precisamente € 2.203.690,00 FESR e € 1.542.583,00 Stato sui corrispondenti capitoli di spesa 2.3.10.1.3.18.5800 e 2.3.10.1.3.18.5801 e la restante somma di € 2.162.692,00 FESR e 1.513.884,00 Stato per il 2005 corrispondente alle quote degli altri partner;

Vista la richiesta della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo del 28 marzo 2003 prot. R1.2003.0005329 per la previsione degli stanziamenti relativi all'esercizio 2005;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio pluriennale 2003/2005 e al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.73 «Assegnazioni per il programma Interreg FESR», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.73.5794 «Cofinanziamento della UE – Fondo FESR – per il programma Interreg III a 2000/2006, quota dell'autorità di pagamento regionale» è incrementata di € 4.366.382,00 per il 2005;

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.73 «Assegnazioni per il programma Interreg FESR», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.73.5795 «Cofinanziamento dello Stato - Fondo FESR - per il programma Interreg III a 2000/2006, quota dell'autorità di pagamento regionale» è incrementata di € 3.056.467,00 per il 2005;

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.73 «Assegnazioni per il programma Interreg FESR», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.73.5796 «Cofinanziamento della UE - Fondo FESR - per il programma Interreg III a 2000/2006, quota dell'autorità di gestione regionale» è incrementata di € 2.203.690,00 per il 2005;

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.73 «Assegnazioni per il programma Interreg FESR», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.73.5797 «Cofinanziamento dello Stato - Fondo FESR - per il programma Interreg III a 2000/2006, quota dell'autorità di gestione regionale» è incrementata di € 1.542.583,00 per il 2005;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese, spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5798 «Contributi per il programma Interreg III a 2000/2006 - Cofinanziamento UE - Fondo FESR - quota dell'autorità di pagamento regionale è incrementata di € 4.366.382,00 per il 2005;

• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5799 «Contributi per il programma Interreg III a 2000/2006 - Cofinanziamento Statale - Fondo FESR - quota dell'autorità di pagamento regionale» è incrementata di € 3.056.467,00 per il 2005;

• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5800 «Contributi per il programma Interreg III a 2000/2006 - Cofinanziamento UE - Fondo FESR - quota dell'autorità di gestione regionale» è incrementata di € 2.203.690,00 per il 2005;

• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.10.1.3.18.5801 «Contributi per il programma Interreg III a 2000/2006 - Cofinanziamento Statale - Fondo FESR - quota dell'autorità di gestione regionale è incrementata di € 1.542.583,00 per il 2005;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2003015)

D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/12982

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Adda

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Consorzio dell'Adda, e in particolare l'art. 15 che prevede che un membro del Consiglio di Amministrazione venga nominato dalla Regione Lombardia;

Vista la nota del:

- 12 marzo 2003 (prot. reg. n. A1.2003.0017467 del 10 aprile 2003) con la quale il Direttore del Consorzio chiede di provvedere alla designazione del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione;

Preso atto della candidatura del sig. Sala Giuseppe;

Dato atto che con nota del 22 aprile 2003 è stato trasmesso

al Comitato Tecnico di Valutazione il curriculum del sig. Sala Giuseppe, per l'espressione del parere di rito;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 6 maggio 2003 in relazione alla sopracitata candidatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di designare quale membro, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Adda il sig. Sala Giuseppe;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2003016)

D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/12999

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999 «Art. 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Individuazione delle zone con meno di 500 abitanti ricomprese nei Comuni Montani con più di 1.000 abitanti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 34, comma 6, del citato d.P.R. n. 633/1972 il quale stabilisce, tra l'altro, che i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei territori montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri Comuni Montani individuati dalle rispettive Regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire (€ 7.746,85), sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E del 19 giugno 1998, con la quale si stabiliscono i criteri e le modalità per dare attuazione all'art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972;

Dato atto che con la predetta circolare viene evidenziato che il regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta ha piena efficacia solo con la pubblicazione della deliberazione regionale con la quale vengono individuate le zone con meno di 500 abitanti ricomprese nei Comuni Montani con più di 1.000 abitanti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999 «Art. 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Individuazione delle zone con meno di 500 abitanti ricomprese nei Comuni Montani con più di 1.000 abitanti»;

Vista la deliberazione n. 261 del 14 novembre 2002, con la quale la Giunta comunale di Sondrio ha chiesto l'aggiornamento della Tabella «A» allegata alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999, mediante:

- l'inclusione dei sottoelencati nuclei abitati aventi caratteristiche identiche a quelli già inclusi e rispondenti alla classificazione indicata nella circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E del 19 giugno 1998:

N.	Zone	N. abitanti
1	ASCHIERI	102
2	BETTINI	109
3	CAMPOLEDRO	59
4	COLOMBERA	189
5	GUALZI	60
6	MOSSINI	354
7	PONCHIERA	399
8	POZZONI	204
9	SANT'ANNA	246

- l'aggiornamento degli abitanti delle cosiddette «case

sparse e dei «nuclei temporanei estivi», come di seguito riportato:

N.	Case sparse Nuclei temporanei estivi	N. abitanti
1	PRATI ROLLA SUPERIORE	30
2	PRATI ROLLA INFERIORE	20
3	FORCOLA	45
4	PIASTORBA	30
5	LIGARI	25
6	VESOLO	8
7	TRIANGINA	20

Visto il parere n. A1.2003.0011742 dell’11 marzo 2003, con il quale l’Unità Organizzativa Legale e Avvocatura ritiene legittima la richiesta avanzata dal Comune di Sondrio;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’aggiornamento della citata Tabella «A» allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare l’aggiornamento delle zone del Comune di Sondrio con meno di 500 abitanti, di cui alla Tabella «A» allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/47290 del 22 dicembre 1999, così come risulta nel seguente prospetto:

N.	Elenco delle zone del Comune di Sondrio con meno di 500 abitanti	N. abitanti
1	ARQUINO E CAPARÈ	158
2	ASCHIERI	102
3	BETTINI	109
4	CAMPOLEDRO	59
5	COLDA	199
6	COLOMBERA	189
7	GUALTIERI	5
8	GUALZI	60
9	MAIONI	98
10	MORONI	81
11	MOSSINI	354
12	PONCHIERA	399
13	POZZONI	204
14	PRADELLA DI SOPRA	36
15	PRADELLA DI SOTTO	27
16	RONCHI	68
17	SANT’ANNA	246
18	SASSELLA	27
19	TRIANGIA	259
20	TRIASO	108
21	PRATI ROLLA SUPERIORE	30
22	PRATI ROLLA INFERIORE	20
23	FORCOLA	45
24	PIASTORBA	30
25	LIGARI	25
26	VESOLO	8
27	TRIANGINA	20

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2003017)
D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/13017
Comune di Colico (LC) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all’anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. a seguito della revisione relativa all’anno 2002, la pianta organica delle farmacie del Comune di Colico (LC) è così costituita:

2. Sede n. 1: (titolare dr.ssa Francesca Valli)
ubicata nel centro capoluogo del territorio comunale,
Sede n. 2: di nuova istituzione
ubicata nella frazione Laghetto e comprensiva dei limiti territoriali di detta frazione;
3. la sede vacante, in virtù del disposto dell’art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al Comune;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2003018)
D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/13027
Proroga dei termini per la presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale relativo al «Piano Regionale di attivazione dei Sistemi Informativi Comunali». Modifica della deliberazione n. 7/1829 del 27 ottobre 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 6/39553 del 12 novembre 1998 e n. 6/46146 dell’8 novembre 1999 con le quali sono stati approvati i contributi regionali a progetti presentati da varie amministrazioni per l’attivazione dei sistemi informativi comunali e sovracomunali per gli anni 1998 e 1999;

Evidenziato il punto n. 5 b2 della d.g.r. n. 6/39553 del 12 novembre 1998, relativo alle modalità di erogazione dei contributi, nel quale si prevede che «la domanda di saldo del sistema informativo dovrà essere inviata entro il termine massimo di mesi 24 dalla data del mandato di pagamento dell’acconto, pena la decadenza del beneficio del contributo»;

Rilevato, altresì, che le medesime modalità e i termini sono stati confermati con d.g.r. n. 6/46146 dell’8 novembre 1999, come specificato al punto 1 del deliberato;

Vista altresì la d.g.r. n. 7/1829 del 27 ottobre 2000 con la quale si concede una proroga di 12 mesi per la presentazione della richiesta di saldo del contributo relativo al «Piano Regionale di attivazione dei Sistemi Informativi Comunali»;

Ritenuta necessaria la modifica della d.g.r. n. 7/1829 del 27 ottobre 2000 a seguito delle richieste da parte di diverse amministrazioni locali di una ulteriore proroga di 12 mesi dei termini previsti per l’invio della richiesta di saldo del contributo regionale a decorrere dalla data del mandato di pagamento dell’acconto;

Valutata la necessità di garantire a tutti i beneficiari la possibilità di realizzare i progetti relativi ai sistemi informativi comunali e sovracomunali approvati con le deliberazioni sopra richiamate, nonché l’opportunità di consentire il pieno utilizzo alle amministrazioni interessate dei servizi che verranno avviati con il programma regionale Lombardia Integrata;

Ritenuto a tal fine congruo stabilire in 48 mesi, dalla data del mandato di pagamento del primo acconto, il termine massimo per l’invio della domanda di saldo del contributo assegnato, pena la decadenza del beneficio;

Dato atto che le nuove scadenze temporali stabilite per ogni singolo comune sono riportate nell’allegato «Scadenze per la presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale per l’attivazione dei sistemi informativi comunali» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di lasciare invariate le modalità relative alla revoca del contributo nella sua interezza con il recupero dell’acconto già erogato, nel caso in cui l’amministrazione locale non provveda ad inviare la richiesta di saldo entro il nuovo termine;

Recepite le motivazioni sopra evidenziate;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di modificare la d.g.r. n. 7/1829 del 27 ottobre 2000 secondo le modalità e le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto;
2. di prorogare i termini, per la richiesta del saldo del contributo spettante, di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla data del mandato di pagamento dell’acconto del contributo regionale;
3. di approvare le nuove scadenze temporali per l’invio della richiesta di saldo così come prevista analiticamente per

ogni comune nell'allegato «Scadenze per la presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale per l'attivazione dei Sistemi Informativi Comunali» quale parte integrante del presente atto;

4. di confermare la revoca del contributo nella sua interezza, con il recupero dell'acconto già erogato, nel caso in cui l'ente beneficiario non provveda a richiedere il saldo entro la scadenza massima dei 48 mesi dalla data del mandato di pagamento dell'acconto del contributo regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Scadenza per la presentazione della richiesta di saldo del contributo regionale per l'attivazione dei sistemi informativi comunali

Anno	Prov.	ENTE	Scadenza
1999	MI	A.C. GAGGIANO	17/01/04
1999	MI	A.C. LACCHIARELLA	17/01/04
1999	MI	A.C. LEGNANO	17/01/04
1999	CO	ALBESE CON CASSANO	17/01/04
1999	MI	ALBIATE	24/01/04
1999	CR	ANNICCO	17/01/04
1999	PV	ARENA PO	17/01/04
1999	PV	BAGNARIA	17/01/04
1999	CO	BARNI	17/01/04
1999	LC	BARZANÒ	17/01/04
1999	BG	BERBENNO	17/01/04
1999	LO	BERTONICO	17/01/04
1999	BG	BERZO SAN FERMO	17/01/04
1999	VA	BESOZZO	17/01/04
1999	LO	BOFFALORA D'ADDA	24/01/04
1999	PV	BORGARELLO	17/01/04
1999	PV	BORGIO SAN SIRO	17/01/04
1999	MN	BOZZOLO	17/01/04
1999	VA	BRENTA	17/01/04
1999	LC	BRIVIO	17/01/04
1999	BG	BRUSAPORTO	17/01/04
1999	MI	BUBBIANO	17/01/04
1999	SO	C.M. ALTA VALTELLINA	17/01/04
1999	CO	C.M. LARIO INTELVESE	17/01/04
1999	SO	C.M. VALCHIAVENNA	17/01/04
1999	BG	C.M. VALLE BREMBANA	17/01/04
1999	BG	C.M. VALLE CAVALLINA	17/01/04
1999	LC	C.M. VALLE SAN MARTINO	24/01/04
1999	SO	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO	17/01/04
1999	SO	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO	17/01/04
1999	CO	CADORAGO	17/01/04
1999	CO	CAGLIO	17/01/04
1999	BS	CALVISANO	11/12/04
1999	MI	CAMPARADA	17/01/04
1999	MN	CANNETO SULL'OGLIO	11/12/04
1999	BG	CAPRIATE SAN GERVASO	17/01/04
1999	CO	CARLAZZO	17/01/04
1999	VA	CASALE LITTA	17/01/04
1999	CR	CASALMORANO	17/01/04
1999	CO	CASSINA RIZZARDI	17/01/04
1999	BG	CASTEL ROZZONE	24/01/04
1999	LC	CASTELLO DI BRIANZA	17/01/04
1999	VA	CASTELSEPRIO	17/01/04
1999	BS	CAZZAGO SAN MARTINO	17/01/04
1999	PV	CECIMA	17/01/04
1999	BG	CERETE	17/01/04
1999	MI	CISLIANO	10/02/04

Anno	Prov.	ENTE	Scadenza
1999	BG	CLUSONE	17/01/04
1999	MI	COLTURANO	17/01/04
1999	BG	COMUN NUOVO	17/01/04
1999	BS	CONS. AGENZIA PARCO MINERARIO ALTA VALLE TROMPIA SCRL	09/02/04
1999	LC	CORTENOVA	17/01/04
1999	BG	COSTA VALLE IMAGNA	17/01/04
1999	MI	CUGGIONO	24/01/04
1999	VA	CUVEGLIO	17/01/04
1999	BG	ENTRATICO	17/01/04
1999	BS	ERBUSCO	17/01/04
1999	BG	FARA OLIVANA CON SOLA	17/01/04
1999	CR	FIESCO	17/01/04
1999	LC	GARBAGNATE MONASTERO	17/01/04
1999	VA	GAVIRATE	17/01/04
1999	PV	GERENZAGO	17/01/04
1999	BG	GHISALBA	17/01/04
1999	MN	GONZAGA	17/01/04
1999	CO	GRAVEDONA	17/01/04
1999	BG	GROMO	17/01/04
1999	BG	GRONE	17/01/04
1999	CO	GUANZATE	17/01/04
1999	CO	INVERIGO	17/01/04
1999	PV	LANDRIANO	17/01/04
1999	VA	LAVENO MOMBELLO	17/01/04
1999	MI	LESMO	17/01/04
1999	CO	LOCATE VARESI	17/01/04
1999	CO	MAGREGGIO	17/01/04
1999	LO	MALEO	17/01/04
1999	VA	MALGESSO	17/01/04
1999	BS	MARCHENO	17/01/04
1999	PV	MARZANO	17/01/04
1999	VA	MASCIAGO PRIMO	17/01/04
1999	VA	MERCALLO	17/01/04
1999	LO	MERLINO	17/01/04
1999	LC	MOLTENO	17/01/04
1999	CO	MONGUZZO	17/01/04
1999	BS	MONIGA DEL GARDA	17/01/04
1999	LC	MONTEVECCHIA	17/01/04
1999	PV	MONTICELLI PAVESE	17/01/04
1999	BS	NUVOLERA	17/01/04
1999	BG	ONETA	17/01/04
1999	CO	ORSENIGO	17/01/04
1999	BG	OSIO SOPRA	17/01/04
1999	CR	PADERNO PONCHIELLI	17/01/04
1999	BG	PEDRENGO	17/01/04
1999	LC	PEREGO	17/01/04
1999	PV	PIZZALE	17/01/04
1999	CO	PLESIO	17/01/04
1999	CR	POZZAGLIO ED UNITI	17/01/04
1999	MN	QUINGENTOLE	17/01/04
1999	CO	REZZAGO	17/01/04
1999	PV	ROCCA DE' GIORGI	17/01/04
1999	PV	ROCCA SUSELLA	17/01/04
1999	CR	ROMANENGO	17/01/04
1999	BG	ROTA D'IMAGNA	17/01/04
1999	BS	SABBIO CHIESE	17/01/04
1999	PV	SAN GENESIO ED UNITI	17/01/04
1999	PV	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	17/01/04
1999	MN	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	17/01/04
1999	PV	SAN MARTINO SICCOMARIO	17/01/04
1999	PV	SANNAZZARO DE' BURGONDI	17/01/04
1999	LC	SANTA MARIA HOE	17/01/04

Anno	Prov.	ENTE	Scadenza
1999	LO	SECUGNAGO	17/01/04
1999	BS	SENIGA	17/01/04
1999	MI	SETTALA	17/01/04
1999	CR	SORESINA	28/11/04
1999	MI	SOVICO	24/01/04
1999	LC	SPA RIOTORTO CENTRO SERVIZI	17/01/04
1999	MN	SPA SISAM	17/01/04
1999	PV	SUARDI	17/01/04
1999	VA	TAINO	17/01/04
1999	PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO	17/01/04
1999	BS	TREMOSINE	17/01/04
1999	MI	TREZZANO ROSA	17/01/04
1999	CO	UGGIATE TREVANO	17/01/04
1999	BG	URGNANO	17/01/04
1999	CO	VALBRONA	17/01/04
1999	PV	VARZI	17/01/04
1999	VA	VEDANO OLONA	17/01/04
1999	LC	VENDROGNO	17/01/04
1999	BG	VERDELLO	17/01/04
1999	BS	VEROLANUOVA	17/01/04
1999	BG	VILLA D'OGNA	17/01/04
1999	BG	ZANICA	17/01/04

(BUR2003019) (4.3.0)
D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/13042
Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'art. 15, comma 1 del d.lgs. 112/98 che dispone il subentro delle Regioni alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo, stipulando, ove occorra atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;

Visto l'atto aggiuntivo, sottoscritto in data 13 novembre 2000 tra Regione Lombardia e Artigiancassa s.p.a., alle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa s.p.a., che attribuisce al Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 37 della legge del 25 luglio 1952 n. 949 l'amministrazione del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 e ne affida la gestione ad Artigiancassa s.p.a.;

Considerato che l'art. 4 dell'atto aggiuntivo tra Regione Lombardia e Artigiancassa s.p.a., affida al Comitato tecnico regionale di valutazione di cui al punto precedente, il compito di proporre eventuali modifiche ai criteri ed alle modalità operative per gli interventi agevolativi e di fissare le conseguenti disposizioni regolamentari per la loro concessione;

Considerato che il Comitato tecnico con nota del 14 aprile 2003, prot. n. 2587 ha proposto le predette modifiche mediante l'adozione di un nuovo regolamento per la concessione degli interventi agevolativi previsti ai sensi della legge del 14 ottobre 1964, n. 1068 recependo gli indirizzi programmatici di cui alla comunicazione dell'Assessore all'Artigianato, Nuova economia, Ricerca e Innovazione tecnologica del 30 settembre 2002 n. 10509;

Visto il d.p.c.m. del 2 marzo 2001 «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese», ed in particolare l'art. 3 in base al quale è stata tra l'altro determinata la quota del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964 n. 1068, assegnata alla Regione Lombardia per un importo di € 20.621.002,92;

Verificato che il nuovo regolamento adottato dal Comitato tecnico regionale di valutazione rispetta le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del tratto CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera

1. di approvare le condizioni, i criteri e le modalità operative del Fondo di garanzia proposti dal Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 37 della legge del 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche con il Regolamento per la concessione degli interventi agevolativi previsti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di approvare le seguenti ulteriori disposizioni in ordine alla amministrazione del Fondo di cui al punto 1:

- a) in sede di prima applicazione le risorse del Fondo di complessivi € 20.621.002,92 sono ripartite tra le seguenti forme di garanzia:
- 7.500.000,00 euro per le operazioni di controgaranzia;
 - 6.000.000,00 euro per le operazioni di garanzia diretta relativa agli interventi agevolati promossi dalla Regione;
 - 6.000.000,00 euro per le operazioni di garanzia diretta relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine non agevolati;
 - 1.121.002,92 euro per le operazioni speciali o straordinari di sostegno alle imprese artigiane;

il Comitato tecnico regionale, verificato l'andamento della domanda di garanzia ed il livello delle insolvenze registrate, con decisione motivata e comunicata alla Direzione Generale competente per materia, potrà modificare annualmente il volume delle risorse destinate alle forme di garanzia di cui ai punti b), c), d); rimangono invece vincolate per un triennio le risorse destinate alle operazioni di controgaranzia di cui al punto a);

- b) il valore del moltiplicatore da applicare alle risorse del fondo è determinato nella misura massima di 20; il Comitato tecnico regionale potrà annualmente determinare coefficienti moltiplicatori diversificati, nel limite del coefficiente sopraindicato, in base al rischio di insolvenza previsto per ciascuna tipologia di garanzia rilasciata;
- c) il Comitato tecnico regionale è incaricato di monitorare i tassi applicati dagli Istituti creditizi ed Intermediari finanziari ai finanziamenti concessi alle aziende artigiane che beneficino della garanzia del Fondo;
- d) il Comitato tecnico regionale è autorizzato ad evadere le domande di garanzia pervenute prima dell'entrata in vigore del regolamento allegato alla presente delibera con i criteri e le modalità previste dal precedente regolamento;
- e) il Comitato tecnico regionale ed Artigiancassa s.p.a. si intendono impegnati ad attuare una gestione economicamente efficiente delle giacenze del Fondo;

3. di disporre l'operatività del nuovo regolamento a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di comunicare il presente provvedimento al Comitato tecnico regionale e ad Artigiancassa s.p.a.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

**REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA
PER L'ARTIGIANATO DELLA REGIONE LOMBARDIA
(ex lege 1068/64 e successive modifiche)**

1. Finalità

Il Fondo di garanzia (1) per l'Artigianato ha lo scopo di coprire, i rischi derivanti da operazioni di credito e di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle Banche e dagli altri Intermediari finanziari (2) in favore delle imprese artigiane.

- (1) Il fondo è stato istituito dalla legge 14 ottobre 1968/64.
(2) Per brevità, successivamente denominati «Intermediari», intendendosi per tali quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il Fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia (3).

L'amministrazione del Fondo compete al Comitato Tecnico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche, mentre la relativa gestione è affidata ad Artigiancassa (4) - Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - giusta delibera n. 7/10509 del 30 settembre 2002.

2. Natura forme e limiti d'intervento della garanzia

La garanzia del Fondo ha natura fideiussoria ed è prestata a fronte di finanziamenti concessi ad imprese economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

Il Fondo garantisce in particolare le seguenti operazioni:

- finanziamenti agevolati promossi dalla Regione anche con la compartecipazione finanziaria della U.E. e di altri soggetti pubblici o privati;
- finanziamenti a medio e lungo termine, non agevolati, erogati da banche ed intermediari;
- interventi speciali o straordinari di sostegno alle imprese artigiane, deliberati dalla Regione su proposta o sentito il Comitato Tecnico Regionale.

La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di rilascio diretto di fideiussioni, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate riguardanti le operazioni del fondo.

La garanzia del Fondo è cumulabile con altri benefici nei limiti del regime comunitario «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione 12 gennaio 2001.

3. Richiesta di ammissione alla garanzia

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata dalle imprese artigiane al C.T.R., presso la Sede regionale di Artigiancassa tramite le Banche, gli Intermediari, i Confidi ed i Consorzi - compilata su appositi moduli allegati (all. n. 1-2-3) e completa della documentazione in essi indicati e della documentazione antimafia, se necessaria - entro quattro mesi dalla delibera di concessione del finanziamento per le Banche e gli Intermediari ovvero entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia prestata dai Confidi e dai Consorzi.

Le Banche e gli Intermediari possono presentare le richieste anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e documentata ad Artigiancassa entro i successivi tre mesi.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, Artigiancassa comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 4.

Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia, gli Intermediari, i Consorzi e i Confidi trasmettono ad Artigiancassa copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 (Intermediari) del d.lgs. n. 385/93 ovvero nell'apposita sezione (Consorzi e Confidi) prevista dall'art. 155 comma 4 del citato d.lgs.

4. Ammissione alla garanzia

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.

In caso di documentazione incompleta ovvero, insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 3 mesi dalla data di relativa richiesta da parte di Artigiancassa.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato Tecnico Regionale, nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione; entro i suc-

cessivi 15 giorni viene data comunicazione dell'ammissione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

La Regione Lombardia su indicazione del Comitato Tecnico Regionale comunicherà tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione comunicherà, sempre con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione agli interventi agevolativi del Fondo.

Il contratto di finanziamento, ove non stipulato prima dell'ammissione alla garanzia, dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, sotto pena di decadenza dalla agevolazione concessa.

5. Commissione «una tantum» e operatività della garanzia

I beneficiari degli interventi a valere sul Fondo di garanzia dovranno versare, di norma, una commissione *una tantum* dell'1% sull'importo garantito.

Diverse misure percentuali possono essere indicate direttamente nelle schede relative alle varie forme d'intervento del Fondo.

La garanzia del fondo decorre dal giorno del versamento della commissione che sarà effettuato tramite l'addebito sul conto corrente dei richiedenti da parte di Artigiancassa, appositamente autorizzata.

6. Condizioni di inefficacia della garanzia

La garanzia del Fondo non è efficace nei casi in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni inesatti o non veri-
tieri.

7. Escussione della garanzia

Le Banche gli Intermediari possono chiedere l'intervento del fondo a seguito della revoca del finanziamento.

I Confidi e i Consorzi possono chiedere l'intervento del Fondo a seguito della richiesta di escussione della propria garanzia.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa dà comunicazione ai soggetti garantiti del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di intervento del Fondo.

L'intervento del fondo è deliberato dal Comitato Tecnico Regionale nel termine di 45 giorni dalla data di richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della delibera.

Il Fondo, effettuato il pagamento in seguito all'escussione della garanzia concessa, è surrogato nei diritti verso il debitore inadempiente ai sensi dell'art. 1949 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo delle Banche e degli intermediari di svolgere anche per conto e nell'interesse del Fondo le azioni giudiziali per il recupero del credito.

Nel caso di soggetti controgarantiti, l'obbligo può essere assolto direttamente ovvero tramite le banche ovvero gli intermediari e, per i Consorzi di 2° livello, tramite i Confidi.

Ad avvenuta escussione della garanzia, i soggetti garantiti entro il 31 marzo di ogni anno devono relazionare in ordine all'andamento delle istanze giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al C.T.R. tramite Artigiancassa.

Le somme che i soggetti garantiti dovessero recuperare, a chiusura delle istanze giudiziali (5) dedotte le spese legali sostenute, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso, in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

8. Controlli e pianificazione

Il Comitato Tecnico Regionale, esamina annualmente il consuntivo dell'attività svolta dandone comunicazione alla Regione e definisce il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del fondo articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili.

Il Comitato Tecnico Regionale si riserva la facoltà di effet-

(3) Per brevità, successivamente denominati «Confidi e/o Consorzi», intendendosi per tali quelli iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(4) Per brevità, successivamente denominata «Artigiancassa».

(5) Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

tuare tramite Artigiancassa verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici destinati agli interventi previsti dal presente Regolamento.

9. Settori esclusi

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative ad imprese appartenenti ai settori c.d. sensibili, di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (all. n. 4).

10. Modifiche del regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento potrà essere disposta dalla Regione sentito o su proposta del Comitato Tecnico Regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

11. Informazioni e trasparenza

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono tenuti a rendere edotte le imprese della disciplina di cui al presente Regolamento che direttamente le concerne.

È in ogni caso obbligo dei predetti soggetti consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, al presente regolamento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.

SCHEDA

GARANZIA DIRETTA - CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE AGEVOLATO EX LEGE 949/52

Soggetti garantiti

- Banche

Oggetto della garanzia

- Credito a medio/lungo termine agevolato *ex lege* n. 949/52.

Caratteristiche

Trattasi di garanzia di natura fidejussoria a copertura parziale dei rischi assunti dalle banche con la concessione dei finanziamenti agevolati di specie ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata del credito entro il limite massimo di 10 anni.

Copertura della garanzia

Nel limite massimo complessivo degli interventi del Fondo fissato in € 500.000 per ogni singola impresa in un triennio, la garanzia può essere concessa nella misura del 50% dell'ammontare dell'operazione.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito, il fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

- 1) capitale residuo dell'operazione al momento della revoca del finanziamento;
- 2) importo delle rate insolute, scadute nel termine massimo di diciotto mesi successivi dalla data della prima rata insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca del finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso base del finanziamento maggiorati di una percentuale massima del 20%.

Qualora la garanzia operi in cogaranzia con altri soggetti, il Fondo interviene per la quota di propria pertinenza.

GARANZIA DIRETTA - CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE NON AGEVOLATO

Soggetti garantiti

- Banche.

Oggetto della garanzia

- Credito ipotecario e non, a medio/lungo termine, riguardante programmi di investimento produttivo dell'impresa.

Caratteristiche

Trattasi di garanzia fidejussoria a copertura parziale dei rischi assunti dalle banche con la concessione dei finanzia-

menti a medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata del credito entro il limite massimo di 10 anni.

Copertura della garanzia

Nel limite massimo complessivo degli interventi del Fondo fissato in € 500.000 per ogni singola impresa in un triennio, la garanzia può essere concessa nella misura del 50% dell'ammontare dell'operazione.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito, il fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

- 1) capitale residuo dell'operazione al momento della revoca del finanziamento;
- 2) importo delle rate insolute, scadute nel termine massimo di diciotto mesi successivi dalla data della prima rata insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca del finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso base del finanziamento maggiorati di una percentuale massima del 20%.

Qualora la garanzia operi in cogaranzia con altri soggetti, il Fondo interviene per la quota di propria pertinenza.

GARANZIA DIRETTA - CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE AGEVOLATO EX LEGE REGIONALE N. 34/96

Soggetti beneficiari

- Istituti di credito cofinanziatori convenzionati *ex lege* regionale 34/96.

Soggetti garantiti

- Imprese artigiane lombarde riconosciute come aventi diritto dalla l.r. 34/1996 e dal Piano degli Interventi deliberato dal Consiglio Regionale ed iscritte all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della normativa vigente, all'atto della presentazione della domanda.

Oggetto della garanzia

Sono ammissibili alle garanzie del Fondo di garanzia i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di Rotazione ed i finanziamenti concessi a valere sull'accordo tra Regione Lombardia ed Istituti di credito di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) della l.r. 34/1996 in applicazione del Piano degli Interventi deliberato dal Consiglio Regionale.

Caratteristiche

La garanzia potrà essere concessa fino ad un massimo del 50% del credito in linea capitale degli Istituti di credito cofinanziatori (con esclusione degli interessi anche moratori, spese ed accessori), ed opererà a primo rischio assoluto e si ridurrà in dipendenza dei versamenti effettuati dalle ditte finanziate, proporzionalmente alla quota di capitale rimborsata, secondo le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento.

Le garanzie a valere sul Fondo di garanzia potranno essere accompagnate da garanzie personali dei soci dell'azienda richiedente e/o da garanzie aggiuntive e/o integrative concesse dai Consorzi e Cooperative di garanzia fidi di primo grado a valere sui propri fondi.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento concesso ed entro il limite massimo di 6 anni.

Copertura della garanzia

Il Fondo di garanzia potrà garantire fino ad un massimo del 50% della quota di cofinanziamento concessa dagli Istituti convenzionati.

Copertura dell'insolvenza e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito, la garanzia si esplica nella misura del 50% dell'insolvenza accertata dalla Banca per il solo credito in linea capitale con esclusione degli interessi anche moratori, spese ed accessori.

L'ammontare dell'insolvenza accertata risulta determinato dalla somma dei seguenti elementi:

1. capitale residuo dell'operazione risultante alla data di

presentazione delle istanze giudiziali per il recupero del credito, secondo il piano di ammortamento dell'operazione;

2. importo delle rate insolute, per la sola linea capitale, alla data di presentazione delle istanze giudiziali per il recupero del credito.

Per insolvenza accertata si intende il mancato pagamento di due rate consecutive del piano di ammortamento del finanziamento erogato.

— • —

CONTROGARANZIA – Interventi per massa

Soggetti beneficiari della controgaranzia

- Cooperative e Consorzi, di secondo livello iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

Oggetto della garanzia

- Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante: tutte le controgaranzie dello stesso prestate in un trimestre al confidi di primo livello con riferimento a finanziamenti a breve medio e lungo termine ad imprese artigiane. A tal fine il consorzio deve presentare alla sede regionale di Artigiancassa specifica richiesta di ammissione agli interventi del Fondo utilizzando apposito modulo (facsimile in allegato n. 3).
- Nel predetto modulo devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla garanzia/controgaranzia.
- La prima richiesta sarà accompagnata anche da altre informazioni riguardanti l'operatività dei confidi associati e le modalità di intervento del Consorzio. Per il seguito verranno fornite informazioni sulle variazioni dei dati già comunicati.

Caratteristiche

L'intervento del fondo è attivabile a condizione che la controgaranzia da questi prestata non superi il 90% della garanzia prestata dal confidi.

Durata della controgaranzia

La durata della controgaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del fondo è pari al 90% dell'importo garantito dal consorzio.

La controgaranzia viene concessa per importi fino a € 50.000.000 in un anno fermo restando che il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non potrà superare il 5% dell'importo garantito nel medesimo anno.

Costo della controgaranzia

Il costo della controgaranzia è fissato nella misura dello 0,20% una tantum calcolato sull'importo controgarantito.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nel limite dell'importo garantito l'intervento del fondo si esplica con riferimento alla somma richiesta dalla banca/intermediario al confidi e controgarantita dal consorzio a seguito dell'insolvenza del debitore principale.

Sono escluse dall'intervento del fondo le garanzie prestate dai confidi ovvero le controgaranzie prestate dai consorzi che beneficiano di agevolazioni analoghe a quelle prestate dal fondo stesso.

Perdita finale

La richiesta degli interventi del fondo deve essere corredata con riferimento ad ogni singolo finanziamento, dalla dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale, nella quale venga attestato l'ammontare della somma controgarantita richiesta dal confidi e che tale somma non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi o norme regionali, nazionali o comunitarie.

— • —

GARANZIA DIRETTA – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Soggetti garantiti

- Banche e Società di leasing.

Oggetto della garanzia

- Operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare agevolate e non.

Caratteristiche

Trattasi di garanzia di natura fidejussoria a copertura parziale dei rischi dei finanziamenti derivanti dalla locazione finanziaria di beni mobili e immobili cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna.

Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari alla durata di ogni contratto di leasing nel limite massimo di 7 anni per il leasing mobiliare e di 10 anni per il leasing immobiliare.

Copertura della garanzia

Nel limite massimo complessivo degli interventi del Fondo fissato in € 500.000 per ogni singola impresa in un triennio, la garanzia può essere concessa nella misura del 50% di ogni operazione di leasing.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nel limite dell'importo garantito, il fondo interviene a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

- importo dei canoni a scadere al momento della revoca del contratto di locazione finanziaria, aggiornati al tasso di riferimento per il credito artigiano agevolato a medio/lungo termine vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria;
- importo dei canoni insoluti scaduti nel termine massimo di diciotto mesi successivi alla data del primo canone insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca della locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso base della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima del 20%.

Qualora la garanzia operi in cogaranzia con altri soggetti, il Fondo interviene per la quota di propria pertinenza.

— • —

COGARANZIA

Possono chiedere la cogaranzia i Confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155 del d.lgs. n. 385/93 che abbiano stipulato apposita convenzione con Artigiancassa, secondo un testo approvato dalla Regione su proposta del Comitato Tecnico Regionale.

La convenzione regolerà, nei limiti degli interventi del Fondo, i criteri, le modalità e le procedure di concessione ed esecuzione della garanzia.

Sulla base di apposita convenzione stipulata con Artigiancassa, il fondo può altresì effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla UE o da questa cofinanziati.

— • —

FIDEJUSSIONE

Finalità

A valere sul Fondo Regionale di Garanzia, Artigiancassa può prestare fidejussioni su delibera del Comitato Tecnico Regionale a favore di terzi e nell'interesse dell'impresa artigiana richiedente, costituita anche in forma cooperativa o consortile, iscritta negli Albi di cui alla legge n. 443/1985, in sostituzione del deposito cauzionale cui l'impresa sia tenuta in base ad un rapporto giuridico derivante dalla legge, da provvedimenti amministrativi o da contratto.

Caratteristiche

La fidejussione è prestata direttamente da Artigiancassa, sempre su delibera del Comitato tecnico Regionale, a valere sul Fondo, su richiesta e nell'interesse dell'impresa.

Con il rilascio della fidejussione, Artigiancassa è impegnata

a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dall'impresa nei confronti del beneficiario, secondo termini e modalità stabilite dalla legge, dai provvedimenti amministrativi, dai contratti tra impresa e beneficiario.

Le garanzie fidejussorie che possono essere rilasciate sono:

- fidejussione sostitutiva di deposito cauzionale provvisorio per abilitare l'impresa richiedente alla partecipazione a gare;
- fidejussione sostitutiva di depositi cauzionali definitivi a garanzia della buona esecuzione di lavori o di forniture.

Richiesta di rilascio e delibera della garanzia fidejussoria

La richiesta di rilascio della fidejussione è presentata dall'Impresa direttamente o anche tramite Confidi alla Sede regionale di Artigiancassa, competente per territorio, compilata su apposito modulo (fac-simile in allegato n. 4) e completa della documentazione idonea a comprovarne la necessità e a dimostrare la solidità economica dell'impresa. Tale richiesta dovrà pervenire almeno 90 giorni prima dell'eventuale scadenza prevista per il rilascio della fidejussione. La delibera è adottata entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa.

Artigiancassa rilascia la fidejussione conforme al testo allegato alla richiesta dell'impresa e dalla stessa sottoscritto, inviandola a mezzo lettera raccomandata A.R. all'impresa ovvero direttamente al beneficiario.

Importo massimo, commissione e durata della garanzia fidejussoria

La fidejussione può essere prestata per un ammontare non superiore a 250 mila euro, una sola volta per una singola impresa nel triennio e non è cumulabile, durante tale periodo, con la garanzia concessa dal Fondo alla stessa impresa per la medesima operazione.

La fidejussione è concessa a seguito del versamento da parte dell'impresa di una commissione determinata in ragione d'anno sull'importo della fidejussione medesima, nella seguente misura percentuale:

- a) 0,75 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3 c del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale ovvero per le aziende artigiane che hanno certificazioni ISO 9000;
- b) 1,50 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nella restante parte del territorio regionale.

Tali commissioni sono versate dall'impresa in unica soluzione, e quelle relative agli anni successivi al primo sono attualizzate al tasso medio di mercato monetario e finanziario in vigore al momento del pagamento delle commissioni stesse. Analogamente si procederà in caso di richiesta di rinnovo o proroga della scadenza della fidejussione avanzata dal beneficiario in alternativa all'escussione.

Per fidejussioni di durata inferiore all'anno la commissione dovuta sarà pari ad un dodicesimo della commissione annua per ogni mese o frazione di mese di durata, con un minimo di sei dodicesimi.

La fidejussione è prestata per un periodo non superiore a 5 anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe che venissero richiesti dal beneficiario in alternativa all'escussione.

Escussione della garanzia fidejussoria

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'escussione della fidejussione, il beneficiario ne fa richiesta all'Artigiancassa, allegando la documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza. L'Artigiancassa, entro trenta giorni dalla richiesta, corrisponde al beneficiario la somma dovuta, nel limite dell'importo della fidejussione prestata.

Effettuato il pagamento, Artigiancassa è surrogata nei diritti del creditore ed ha regresso contro il debitore ai sensi degli articoli 1949 e 1950 c.c. ed intraprende in nome e per conto del Fondo tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente per capitale, interessi al tasso previsto dall'art. 9 comma 4 del d.lgs. 123/98 e spese, ivi comprese quelle legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute.

 Regione Lombardia <i>Artigianato</i>	AI COMITATO TECNICO REGIONALE della Regione Lombardia c/o Artigiancassa S.p.A. Via Adige, 19 20135 MILANO
--	--

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA DIRETTA

(FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO ex lege 1068/64 e successive modificazioni)

Spett.le ARTIGIANCASSA S.p.A.
Sede Regionale del.....

La sottoscritta Banca/Società (DENOMINAZIONE - Ragione sociale)

SEDE LEGALE

Via e numero civicoc.a.p.comuneprov. (sigla)

CHIEDE in nome e per conto dell'impresa:**DENOMINAZIONE**

Ditta/ragione sociale

SEDE LEGALE

Via e n. civicoc.a.p.comuneprov. (sigla)

- ☐ anteriormente alla delibera di concessione del finanziamento/leasing
☐ successivamente alla delibera di concessione del finanziamento/leasing
 che il finanziamento/leasing richiesto di Euro..... avente durata di mesi sia assistito dalla garanzia integrativa del FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO (ex lege 1068/64 e successive modificazioni.)
 A tal fine autorizza Artigiancassa ad addebitare il premio nella misura prevista dalle norme regolamentari.

ATTESTA

- ☐ che la predetta impresa artigiana, in base alla situazione patrimoniale di seguito riportata, è in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo;
☐ che il finanziamento non gode di altre provvidenze di legge analoghe a quelle previste dall'art. 1 della ex lege n. 1068/64.
☐ che la predetta impresa artigiana ha presentato domanda per le agevolazioni previste dalla seguente legge.....

(Per i finanziamenti/leasing **deliberati/stipulati**)

- ☐ Si comunicano i dati finanziari del **leasing**:

Data di stipula.....	Valore del bene.....
N. canoni anticipati.....	Macrocanone (%).....
N. canoni periodici.....	Periodicità dei canoni.....
Durata del contratto (in mesi).....	Data scadenza primo canone.....
Importo canone periodico (Euro).....	Valore residuo del bene (%).....

- ☐ Si comunicano i dati finanziari del **finanziamento**:

Data di stipula.....	Valuta di erogazione.....
Importo erogato (Euro).....	N. rate di ammortamento.....
Importo della rata (Euro).....	Tasso applicato.....%
Scadenza della prima rata.....	Periodicità.....

In allegato si trasmettono: estratto della delibera di concessione del finanziamento; notizie relative alla situazione patrimoniale dell'impresa; certificazione camerale/autocertificazione¹.(Per i finanziamenti/leasing **da deliberare/stipulare**)

- ☐ Si fa riserva di inviare i dati finanziari dell'operazione e l'estratto della delibera di concessione del finanziamento. In allegato si trasmettono: notizie relative alla situazione patrimoniale dell'impresa; certificazione camerale/autocertificazione¹.

Data**Timbro e Firma della Banca/Società**

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa artigiana, in relazione alle disposizioni recate dalla Legge n. 675/96 e alla correlata informativa resa da codesta Banca/Società, **esprime il consenso** a che i dati personali riguardanti l'impresa stessa vengano comunicati **alla Regione Lombardia e ad Artigiancassa S.p.A.**, che potranno trattarli per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, e potranno altresì comunicarli ad ogni altro eventuale soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti

Data**Firma del legale rappresentante dell'impresa**¹ Vedi fac-simile allegato

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<i>Attivo</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>Passivo</i>	<i>Importo (euro)</i>
Fondi in cassa e presso banche		Debiti verso banche	
Crediti		Debiti verso fornitori	
Materie prime		Altri debiti	
Prodotti finiti o in lavorazione		Fondo ammortamento immobili	
Immobili destinati all'attività artigiana		Fondo ammortamento impianti e macchinari	
Impianti, macchine, attrezzature		Fondo liquidazione dipendenti	
Altri immobili		Altre passività	
Altre attività		Patrimonio netto	
Perdite		Utile	
TOTALE		TOTALE	

PROTESTI E PIGNORAMENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

L'IMPRESA HA SUBITO PROTESTI SI ☐ NO ☐
L'IMPRESA HA SUBITO PIGNORAMENTI SI ☐ NO ☐
(in caso affermativo indicare i motivi)

GARANZIE PERSONALI E/O REALI CHE ASSISTONO IL FINANZIAMENTO

(per le garanzie reali indicare il grado, eventuali gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo, nonché il valore cauzionale attribuito al bene concesso a garanzia; per le garanzie personali indicare il valore attribuito alle firme).

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA	VALORE (EURO)

DESTINAZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO (Euro)
Impianti	
Automezzi, macchinari, attrezzature	
Scorte	
Altro	

Descrizione dell'investimento: -----

Localizzazione dell'investimento:

☐ Zone Obiettivo 2 ☐ Zone a sostegno transitorio ☐ Altre Zone
Comune:.....Prov.:.....
Via/piazza.....n.:.....

Informazioni sull'impresa *(prospettive di sviluppo, portafoglio ordini, lavori in corso di esecuzione, ulteriori informazioni di carattere generale)*

Data**Timbro e firma della Banca/Società**

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa artigiana, consapevole d'incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, **dichiara**, ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per il regime di aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 10 del 13/1/01):

- ☐ **che l'impresa ha beneficiato**, nel triennio antecedente alla data della presente domanda, di altre agevolazioni d'importo pari a Euro.....
☐ **che l'impresa non ha beneficiato** di agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente domanda.

Data,**Firma del legale rappresentante dell'impresa**

MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DA UTILIZZARE PER DOMANDE DI GARANZIA

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

AUTOCERTIFICA

ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue:

DENOMINAZIONE

Ditta/ragione sociale

SEDE LEGALE

Via e n. civicoc.a.p.comuneprov. (sigla)

NATURA GIURIDICA

CODICE FISCALE

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Prov. (sigla) n. Albo.....data della delibera n. registro R.E.A.....

DATA INIZIO ATTIVITÀ

CODICI ATTIVITÀ ISTAT

...../.....

ATTIVITÀ:

UNITÀ LOCALI:

- 1) Via e n. civicoc.a.p.comune
prov. (sigla) destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.).....
- 2) Via e n. civicoc.a.p.comune
prov. (sigla) destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.).....

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:¹

- 1) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 2) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 3) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 4) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 5) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 6) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 7) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....
- 8) Cognome e nome.....cod.fiscale.....
luogo e data di nascita.....
residenza (via, n. civico, cap, comune).....

Data

Firma del legale rappresentante dell'impresa

¹ Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante

 Regione Lombardia <i>Artigianato</i>	AI COMITATO TECNICO REGIONALE della Regione Lombardia c/o Artigiancassa S.p.A. Via Adige, 19 20135 MILANO
--	--

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA
(FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO ex lege 1068/64 e successive modificazioni)

Spett.le ARTIGIANCASSA S.p.A.
Sede Regionale del.....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CONSORZIO/COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA –

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

--	--

CHIEDE PER L'OPERAZIONE INDICATA NEL RIQUADRO CHE SEGUE L'AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 1068/64

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

DENOMINAZIONE

Ditta/ragione sociale

SEDE LEGALE

Via e numero civico

c.a.p.

comune

prov. (sigla)

NATURA GIURIDICA

CODICE FISCALE

**ISCRIZIONE
AL REGISTRO
DELLE DITTE**

numero

data delibera

**ISCRIZIONE ALL'ALBO
DELLE IMPRESE
ARTIGIANE**

prov. (sigla)

numero

data delibera

attività

codice Istat attività

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e nome

data di nascita

codice fiscale

DATI DEL FINANZIAMENTO CONCESSO ALL'IMPRESA

BANCA.....

Codice ABI

Codice dipendenza (CAB)

DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	gg/mm/aa	IMPORTO EROGATO	
NUMERO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO		DURATA (in mesi) DEL FINANZIAMENTO	
DATA DI SCADENZA DELLA PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO	gg/mm/aa	TASSO APPLICATO	%
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO		IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO	
		VALUTADI EROGAZIONE	gg/mm/aa

DATI DELLA GARANZIA PRESTATI DAL CONSORZIO/COOPERATIVA- FONDO DI GARANZIA

IMPORTO GARANTITO

**RICORSO A GARANZIA
DI II GRADO**

Data

Timbro e firma
Consortio/Cooperativa – Fondo di Garanzia

Regione Lombardia <i>Artigianato</i>	Al COMITATO TECNICO REGIONALE della Regione Lombardia c/o Artigiancassa s.p.a. via Adige, 19 – 20135 MILANO
--	---

DOMANDA DI RILASCIO DI FIDEIUSSIONE
(FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO *ex lege* 1068/64 e successive modificazioni)

Spett.le ARTIGIANCASSA s.p.a.
Sede Regionale del

Con riferimento alla delibera della Giunta regionale n. del che approva il Regolamento del Fondo Regionale di garanzia per l'artigianato chiede il rilascio di fideiussione da parte del Fondo in sostituzione del deposito cauzionale cui l'impresa richiedente sia tenuta in base ad (un rapporto giuridico derivante dalla legge, da provvedimenti amministrativi o da un contratto e con riferimento alle conseguenti «disposizioni operative» emanate da codesta Artigiancassa, che dichiariamo di conoscere -).

Vi preghiamo di voler prestare nel nostro interesse e a nostro rischio garanzia fidejussoria conforme al testo allegato alla presente e da noi sottoscritto in favore di, fino alla concorrenza di Euro (Euro), con scadenza il, consapevoli che la presente richiesta non potrà essere presa in considerazione in caso di documentazione/informazioni carenti e/o incomplete.

A tal fine, ci obblighiamo in via solidale ed indivisibile anche per i nostri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo

1) a corrisponderVi una commissione anticipata, determinata in ragione d'anno sull'importo della fidejussione medesima, nelle seguenti misure percentuali:

- ☐ 0,75 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nelle zone Obiettivo 2 ovvero per le aziende artigiane che hanno certificazioni ISO 9000;
- ☐ 1,50 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nella restante parte del territorio nazionale.

Tali commissioni sono da noi versate in unica soluzione, e quelle relative agli anni successivi al primo sono attualizzate al tasso del (*tasso medio di mercato monetario e finanziario in vigore al momento del pagamento delle commissioni*).

Per fidejussioni di durata inferiore all'anno la commissione dovuta sarà pari ad un dodicesimo della commissione annua per ogni mese o frazione di mese di durata, con un minimo di sei dodicesimi.

A tal fine dichiariamo di aver dato disposizione alla Banca, Filiale/Agenzia di
Cod. Avv. Bancario:, Cod. A.B.I.: di bonificare a Vostro favore il complessivo importo di Lit./Euro (copia allegata):

In caso di mancato accoglimento della presente richiesta, da comunicarsi da parte di Artigiancassa entro 15 giorni dalla data di adozione della relativa delibera del Comitato Tecnico Regionale, l'importo delle commissioni versate dovrà essere da Voi restituito mediante accredito, con valuta pari a quella riconosciutaVi per il versamento, sul conto corrente bancario n. presso la Banca, Filiale/Agenzia di
Cod. Avv. Bancario:, Cod. A.B.I.:, a noi intestato;

- 2) a rimborsarVi, a semplice Vostra richiesta, tutte le somme da Voi già pagate, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, rinunciando a qualsiasi eccezione e contestazione nei Vostri riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, e quindi autorizzandoVi, fin da ora ad eseguire, a Vostro insindacabile giudizio ed anche senza darcene preventivo avviso, il pagamento a favore del creditore, e ciò anche se sorgesse o fosse sorta in qualsiasi sede, giudiziale o arbitrale, contestazione sulla sua pretesa;
- 3) a corrisponderVi sulle somme anticipate in nostra vece e per nostro conto interessi pari al tasso di riferimento per le operazioni di credito artigiano agevolato a breve termine pro tempore vigente, e spese;
- 4) ad assumere a nostro esclusivo carico ogni e qualsiasi spesa inerente alla operazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione della garanzia e del presente atto, agli effetti del quale eleggiamo domicilio, anche per i nostri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sottoindicato.

La fidejussione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R.

- ☐ all'indirizzo sottoindicato;
- ☐ direttamente al beneficiario in originale ed a noi in copia.

Dichiariamo, ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per il regime di aiuti «de minimis» (G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1996),

- ☐ di aver beneficiato, nel triennio precedente alla data della presente richiesta, di altre agevolazioni d'importo pari a Euro
- ☐ di non aver beneficiato di altre agevolazioni nel triennio antecedente alla data della presente richiesta.

(Timbro e firma)

(Indirizzo)

Dichiariamo di approvare specificamente le clausole di cui ai nn. 1 (misura delle commissioni) 2 (rinuncia ad eccezioni e contestazioni ed al preavviso di pagamento), 4 (elezione di domicilio).

(firma)

ALLEGATI:

- testo della garanzia fidejussoria debitamente sottoscritto;
- copia della disposizione di accredito delle commissioni a Vostro favore;
- certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero autocertificazione come da schema allegato;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996;
- bilanci degli ultimi due esercizi e, ove necessario, situazione patrimoniale e conto economico aggiornati;
- dichiarazione dei redditi dell'impresa e dei soci;
- atto costitutivo e statuto (se trattasi di società);
- documentazione comprovante la necessità della garanzia fidejussoria (copia del contratto, del bando di gara, ecc. ...), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 335/1999.

ALLEGATO N. 4

**ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'AGEVOLAZIONE
(Classificazione ISTAT 1991)**

Siderurgia CECA – L'esclusione si applica alle seguenti classi:

- 13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)»

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo.

Industria carboniera – L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 10.1 «Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile» (tutto il gruppo)
- 10.2 «Estrazione ed agglomerazione di lignite» (tutto il gruppo)
- 10.3 «Estrazione ed agglomerazione di torba» (tutto il gruppo)
- 23.1 «Fabbricazione di prodotti di cokeria» (tutto il gruppo).

Costruzioni navali – L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 35.1 «Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni» (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 «Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive».

Fibre sintetiche – L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 24.7 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo).

Industria automobilistica – L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 34 «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 «Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori»).

Trasporti – L'esclusione non è riferita all'attività di autotrasporto in quanto tale, bensì agli investimenti in automezzi per il trasporto di merci anche in conto proprio, effettuati da imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività. Pertanto, le imprese di autotrasporto merci possono accedere all'agevolazione limitatamente agli investimenti non riguardanti automezzi. Di contro, gli investimenti effettuati da imprese di trasporto persone sono ammissibili all'agevolazione anche nel caso in cui riguardino automezzi.

Pesca e acquacoltura – L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la divisione,

ad eccezione del gruppo 05.03 «Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura»)

Agricoltura – L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 01 «Agricoltura, caccia e relativi servizi» (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):
 - 01.41.1 «Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale»
 - 01.41.2 «Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura»
 - 01.41.3 «Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)»
 - 01.42 «Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari»
 - 01.5 «Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi».

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 15 «Industrie alimentari e delle bevande» (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):
 - 15.51.1 «Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione»
 - 15.51.2 «Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.»
 - 15.52 «Fabbricazione di gelati»
 - 15.71 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento»
 - 15.72 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici»
 - 15.81.1 «Fabbricazione di prodotti di panetteria»
 - 15.81.2 «Fabbricazione di pasticceria fresca»
 - 15.82 «Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati»
 - 15.84 «Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie»
 - 15.85 «Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili»
 - 15.86 «Lavorazione del tè e del caffè»
 - 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie»
 - 15.88 «Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici»
 - 15.89.1 «Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola»
 - 15.89.2 «Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi»
 - 15.89.3 «Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a.»
 - 15.91 «Fabbricazione di bevande alcoliche distillate»
 - 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»
 - 15.96 «Fabbricazione di birra»
 - 15.98 «Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche»
 - 15.99 «Fabbricazione di altre bevande analcoliche»

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 16.0 «Industria del tabacco» (tutto il gruppo)
- 51.2 «Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi» (tutto il gruppo)
- 51.3 «Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco» (tutto il gruppo)
- 52.1 «Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati» (tutto il gruppo)
- 52.2 «Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati» (tutto il gruppo).

ta formativa» – Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Visti i documenti «Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)», «Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (dec. CE 2070 /2000)», «Completamento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793)» per quanto in specifico attiene all'attuazione del Fondo Sociale Europeo in Regione Lombardia;

Considerato che il Programma Triennale della Formazione Professionale approvato con d.c.r. n. VII/0631 del 19 novembre 2002 prevede la realizzazione di un nuovo sistema regionale della Formazione Professionale finalizzato, fra l'altro, all'integrazione dell'offerta formativa tra istruzione e formazione professionale anche attraverso l'utilizzo coordinato ed articolato di risorse finanziarie proprie, statali e comunitarie;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 «Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Considerato che la succitata legge ha introdotto una sostanziale innovazione che ha immediate conseguenze sul sistema della formazione professionale in quanto introduce la possibilità di procedere all'avvio di percorsi formativi triennali per quattordicenni, entro la logica di un «sistema educativo di istruzione e di formazione» dal carattere fortemente promozionale e basato sulla personalizzazione dei percorsi formativi

Preso atto inoltre che nel quadro normativo così definitosi è necessario prevedere l'opportunità di una prosecuzione dell'offerta formativa di corsi biennali di qualifica per quindicenni, secondo quanto previsto in particolare nelle Linee guida Obbligo Formativo (d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003) con un aggiustamento nella fase iniziale e lungo il percorso formativo

Ritenuto pertanto opportuno armonizzare nello scenario sopradescritto le possibili scelte delle famiglie e degli utenti in una logica di percorsi formativi coerenti con la nuova normativa attraverso azioni di «Adeguamento dei percorsi biennali» e di «Attivazione di percorsi di qualifica triennali»;

Ritenuto infine necessario, al fine di assicurare ai destinatari l'erogazione dell'offerta formativa regionale per l'anno formativo 2003-2004 in tempi congrui, integrare le «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa» di cui alla d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003 con il documento «Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo».

Visto il documento «Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dall'U/O competente, coerentemente con la logica e le finalità espresse nel Programma Triennale per la formazione professionale sopra citato;

Sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento in data 19 maggio 2003 e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro nella seduta del 20 maggio 2003;

Considerato che le spese previste per l'attuazione del presente atto «Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo» trovano copertura nei capitoli n. 5063; 5106 e 5108 del bilancio di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, approvato con l.r. 23 dicembre 2002, n. 34;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'integrazione alle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» di cui alla d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003 con il documento «Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della DG Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti attuativi del documento «Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo» di cui al punto 1;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO 1**Integrazione alle Linee di Indirizzo per la Formazione Professionale relative all'attivazione di PERCORSI DI QUALIFICA IN OBBLIGO FORMATIVO**

La legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ha introdotto, rispetto allo scenario normativo ed ordinamentale precedente, una sostanziale innovazione che, pur necessitando dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione per potersi esplicare compiutamente, ha immediate conseguenze sul sistema della formazione professionale.

Tali conseguenze devono essere sollecitamente tenute in debito conto da parte della Regione Lombardia nel completamento della propria offerta formativa al fine di evitare situazioni di confusione o sperequazione tra i cittadini nell'Anno Formativo 2003.2004 ed al contempo per porre le basi per la definizione dell'offerta degli anni formativi a seguire.

Le conseguenze di tale normativa si propongono infatti in modo differenziato, aprendo una fase di transizione che prevede per due anni la compresenza di due tipologie di intervento, che debbono tendenzialmente porsi entro una prospettiva convergente:

a) da un lato, la prosecuzione dell'offerta formativa di corsi biennali di qualifica per quindicenni, secondo quanto previsto in particolare nelle Linee guida Obbligo Formativo (d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003); tali percorsi richiedono peraltro – in assenza di decreti applicativi della l. 53/03 (profili, obiettivi specifici di apprendimento, vincoli e standard) – un intervento di aggiustamento nella fase iniziale e lungo il percorso formativo.

b) dall'altro la necessità di introdurre la possibilità di procedere all'avvio di percorsi formativi triennali per quattordicenni, entro la logica di un «sistema educativo di istruzione e di formazione» dal carattere fortemente promozionale e basato sulla personalizzazione dei percorsi formativi (1);

Questo dualismo propone il rischio di discriminare gli utenti fornendo proposte che risultano differenti dal punto di vista della garanzia dei diritti formativi dei cittadini.

Infatti, perché i titoli e le qualifiche professionali di differente livello siano valevoli su tutto il territorio nazionale occorre che i relativi percorsi formativi siano coerenti con le Indicazioni espresse dalle Regioni e precisamente con gli obiettivi specifici di apprendimento, i vincoli e gli standard formativi ivi previsti.

La Regione Lombardia, intendendo escludere l'ipotesi di concludere i corsi biennali con il rilascio di qualifiche di tipo regionale che non consentano da un lato una formazione più ampia ed approfondita e dall'altro la possibilità di proseguire direttamente il cammino formativo verso livelli ulteriori di formazione come pure di sviluppare eventuali passaggi verso il nuovo sistema liceale ed universitario, ritiene necessario modificare quanto previsto dalla tipologia 2.A delle Linee di Indirizzo e direttive 2003.2004 (d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003) introducendo alcuni interventi di implementazione relativi ai percorsi biennali in modo da garantire ai giovani che vi si iscrivono le medesime opportunità previste per i percorsi triennali.

Interventi di adeguamento dei corsi biennali

Quattro sono le attività che si rendono necessarie, in vista della progressiva convergenza dei corsi biennali attualmente in fase di attivazione da parte delle Province, in riferimento ai nuovi percorsi previsti dalla legge 53/2003 e che saranno definitivamente normati solo con la pubblicazione delle Indicazioni regionali che assicurino la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici:

(1) L'art. 7 c. 11 della l. 53/03, abrogando la l. 9/99, riporta il sistema ad un obbligo scolastico di otto anni, coincidente quindi con la licenza media. I giovani che hanno acquisito tale titolo non sono più obbligati all'iscrizione al primo anno della scuola secondaria superiore; essi saranno altresì soggetti del nuovo «diritto-dovere di istruzione e di formazione» per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Questo, seppure potrà esplicarsi come dovere legislativamente sanzionato solo a seguito dell'emanazione dei necessari decreti, potrebbe rendere da subito possibile la scelta, da parte delle famiglie e dei giovani, tra il sistema di istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale e quindi l'accesso di allievi quattordicenni a percorsi di formazione professionale.

a) In linea generale

Occorre che attività formative che si riferiscono alla Tipologia 2.A assicurino percorsi di carattere educativo, culturale e professionale finalizzate a «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione».

Ciò significa che le attività corsuali realizzate dovranno:

- assicurare un'offerta formativa che garantisca un arricchimento culturale dei giovani valorizzando la metodologia propria della formazione professionale, ovvero una didattica induttiva basata su compiti reali

- privilegiare un piano formativo di «area professionale» entro cui progressivamente delineare i percorsi di indirizzo: ciò comporta l'adozione iniziale di denominazioni «a banda larga» come quelle proposte in allegato, mentre l'indirizzo verrà specificato nel corso dell'attività formativa e comunque prima della prova di accertamento finale (2)

- sviluppare una metodologia della personalizzazione che preveda interventi differenziati a seconda delle diverse caratteristiche degli allievi

- adottare la pratica del portfolio con valenza orientativa e formativa, oltre che di certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.

b) In fase iniziale

Segnatamente per quanto previsto alla voce «Requisiti d'accesso formali» prevista dalla Tipologia 2.A, occorre prevedere una diversificazione degli accessi dei giovani quindicenni a seconda della loro posizione circa l'obbligo scolastico (non più rilevante giuridicamente dopo l'abrogazione della legge 9/99, ma comunque significativo dal punto di vista formativo):

- per i giovani con obbligo scolastico assolto (ovvero promossi al secondo anno delle scuole superiori) si prevede l'accesso diretto ai corsi biennali di qualificazione professionale, senza fasi di recupero;

- per i giovani quindicenni prosciolti dall'obbligo scolastico (ovvero bocciati al primo anno della scuola superiore), è necessario un intervento preliminare di bilancio di competenze dal quale rilevare il grado di possesso dei requisiti di accesso cui far eventualmente seguire - al fine di un positivo inserimento nel percorso formativo - interventi di riallineamento in una prospettiva di personalizzazione, anche mediante la sperimentazione di Larsa (Laboratori di recupero e sostegno degli apprendimenti).

c) Lungo il percorso

I piani formativi adottati saranno permanentemente confrontati e verificati con i meccanismi di riconoscimento dei titoli definiti nell'ambito degli accordi che verranno stipulati tra la Regione Lombardia, il MIUR ed Ministero del Welfare.

d) In fase finale

La commissione di accertamento finale opererà sulla base dei criteri sopra esposti, in modo da:

- assicurare la spendibilità nazionale delle qualifiche professionali conseguite all'esito dei percorsi formativi,

- garantire la progressività formativa verso ulteriori livelli di formazione

- assicurare i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

La messa in atto delle azioni sopra esposte è da considerarsi vincolante per gli operatori che intenderanno attivare percorsi biennali di qualifica nell'A.F. 2003-2004.

In particolare, esse costituiscono un elemento necessario per poter procedere, sin dalla fase di pubblicizzazione degli interventi e di reperimento degli allievi, alla proposizione di corsi finalizzati al conseguimento di Qualifica.

Attivazione di percorsi di qualifica triennali

I tempi di emanazione della l. 53/03 hanno fatto sì che tutti i quattordicenni della Regione Lombardia siano al momento

(2) Potranno pertanto essere possibili più figure professionali per lo stesso corso, nell'ambito della stessa area professionale, salvo la modalità della «scuola bottega» che consente anche una variabilità più ampia.

pre-iscritti, per l'A.F. 03.04, presso scuole secondarie superiori. Se da un lato questo è una garanzia rispetto alla fruizione del diritto ad una prosecuzione del proprio percorso educativo e formativo, dall'altro non esclude la possibilità, concreta, che alcuni optino per una rinuncia a tale iscrizione a favore di un immediato accesso alla formazione professionale.

Tale domanda, da considerarsi in questa fase ancora incidentale e quindi non strutturale, non potendo peraltro trovare risposta nell'offerta formativa generata in forza delle Linee di Indirizzo e direttive 2003.2004 (d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003) e nelle Linee guida Obbligo Formativo (d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003), richiede l'attivazione di percorsi di qualifica triennali elaborati in funzione della risposta al compito assegnato alla formazione iniziale di favorire la «crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi».

Nelle more dei decreti legislativi di riferimento, l'attivazione di tali percorsi non può che avvenire in un forma strettamente sperimentale, promuovendoli in iniziative fortemente caratterizzate dai seguenti obiettivi:

- valorizzare appieno il valore sperimentale, e quindi di acquisizione ed elaborazione di conoscenza da parte dell'intero sistema formativo, di tali iniziative;

- garantire l'attività di controllo e monitoraggio da parte della Regione Lombardia necessaria per il conseguimento di livelli qualitativi adeguati al servizio formativo erogato;

- favorire il conseguimento del massimo valore aggiunto in termini di consolidamento del sistema ed in particolare della rete di autonomie funzionali che lo compongono, tanto in termini di competenze tecniche e professionali quanto in termini di relazioni e interazioni tra i diversi soggetti;

- consentire la piena attuazione del dettato normativo per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di qualifica riconosciuto a livello nazionale ed europeo e che consenta, al contempo, l'immediato inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione del percorso formativo;

In quest'ottica, un valido apporto potrà essere rappresentato dalla eventuale connessione, nelle diverse fasi dell'attività, con le istituzioni scolastiche (partecipazione alla progettazione dei percorsi, utilizzo di personale docente, utilizzo di strutture, etc.).

Per la promozione di tali iniziative si rende pertanto necessario integrare le Linee di Indirizzo 2003.2004, segnatamente per quanto previsto dalla Tipologia Formativa 2.D.

Dato per affermato il diritto alla prosecuzione ed al completamento del percorso per gli allievi che lo hanno intrapreso nell'ambito del relativo dispositivo «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione - Obbligo Formativo» (d.d.g. n. 11244 del 16 giugno 2002), l'applicabilità della tipologia 2.D viene ampliata anche al presente ambito di elaborazione.

Facendo riferimento a quanto previsto da detta tipologia formativa, la Regione Lombardia promuoverà la realizzazione di percorsi triennali sperimentali rivolti esclusivamente alla potenziale domanda espressa dalle famiglie di giovani che abbiano conseguito la licenza media nel corso dell'A.S. 2002.2003.

La realizzazione di tali percorsi, in funzione degli obiettivi sopra esposti, dovrà informarsi ad una serie di requisiti e vincoli attinenti tanto l'ambito didattico quanto quello organizzativo e gestionale.

L'osservanza di tali vincoli sarà monitorata e favorita dalla necessaria interazione tra i soggetti che saranno incaricati della loro realizzazione e la Regione Lombardia che, attraverso il Comitato Paritetico di Coordinamento previsto dal Protocollo di Intesa siglato tra Regione Lombardia, MIUR e MLPS il 3 giugno 2002 (e s.m.i.) e con la partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali, procederà, tanto *ex ante* quanto *in itinere* ed *ex post*, al coordinamento degli stessi, alla verifica delle risultanze dell'attività di elaborazione e di erogazione dei servizi nonché alla validazione delle risultanze di tale lavoro.

Tale meccanismo organizzativo sarà finalizzato al coordinamento dei diversi soggetti impegnati, all'osservanza dei criteri metodologici indicati, alla socializzazione delle elaborazioni realizzate tramite la sperimentazione e di quelle emergenti dai percorsi ed alla connessione della sperimentazione con i diversi ambiti tecnici ed istituzionali interessati dal processo di riforma in atto.

Dal punto di vista didattico, la natura sperimentale dell'iniziativa la renderà momento privilegiato di validazione, prosecuzione ed implementazione dell'elaborazione di standard formativi adeguati, a partire da quanto attualmente in fase di realizzazione nell'ambito del citato Protocollo di Intesa.

Tale lavoro, oltre a consentire la realizzazione di percorsi pienamente rispondenti agli obiettivi fissati dalla normativa, rappresenterà la base per la definizione dell'impianto, metodologico ed organizzativo su cui verrà costruito il nuovo sistema regionale di standard formativi in ottemperanza di quanto previsto dal d.m. 174/01 e dell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2002.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'iniziativa sperimentale che si intende attivare non pretende di giungere alla codifica completa degli standard regionali ed al fine di impostare il lavoro su una base metodologica e contenutistica già consolidata, i percorsi triennali di nuova attivazione dovranno privilegiare un profilo formativo di «area professionale» entro cui progressivamente delineare i percorsi di indirizzo: ciò comporta l'adozione iniziale di denominazioni «ad ampio spettro» come quelle proposte in allegato, mentre l'indirizzo verrà specificato in itinere (a partire dal secondo anno) ed all'atto della prova di accertamento finale, facendo anche riferimento ai modelli di profilo formativo elaborati nell'ambito del citato dispositivo «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione - Obbligo Formativo» (d.d.g. n. 11244 del 16 giugno 2002) (3). Tali profili potranno essere integrati, in maniera limitata e per le sole «aree professionali» non presenti, da ulteriori proposte di elaborazione che ne dovranno comunque conservare l'impostazione metodologica e, soprattutto, gli obiettivi didattici relativi all'area delle conoscenze, delle capacità personali e delle competenze comuni.

I percorsi, che dovranno comunque essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e prevedere modalità di prosecuzione in percorsi di istruzione e/o formazione superiore, dovranno fornire agli allievi un adeguato orientamento e supporto all'inserimento lavorativo.

Allo stesso modo, in ingresso ed in itinere dovranno essere poste in essere azioni di riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti, in via formale, informale e non formale.

L'attività formativa dovrà essere improntata ad una metodologia basata su compiti reali, didattica attiva, apprendimento dall'esperienza anche tramite tirocinio/stage formativo in stretta collaborazione con le imprese del settore di riferimento e dovrà avere anche natura orientativa al fine di sviluppare nella persona la consapevolezza circa le proprie prerogative, il progetto personale, il percorso intrapreso.

In particolare, dovrà essere prevista per ogni percorso formativo la figura del tutor-coordinatore didattico.

La definizione dei percorsi formativi dovrà altresì prevedere una componente di personalizzazione tramite le quali consentire un adattamento al destinatario ed un accompagnamento ai cammini di ogni singola persona.

Infine, nell'ambito dei percorsi dovrà essere obbligatoriamente adottato un modello di portfolio tramite il quale documentare la progressione dell'allievo in ogni fase del percorso, consentendogli di svolgere un ruolo di corresponsabilità nella conduzione del percorso formativo che lo riguarda. Ciò sarà altresì funzionale all'elaborazione del modello di Portfolio/Libretto formativo che la Regione Lombardia adotterà per tutte le attività formative da lei promosse.

Dal punto di vista organizzativo-gestionale la natura di sperimentazione sistemica dell'iniziativa che si intende promuovere presuppone, come affermato, un impianto di obiettivi e vincoli altrettanto articolato.

Innanzitutto i percorsi dovranno prevedere una attività di approfondita valutazione della sperimentazione, con particolare attenzione alla definizione del modello di definizione degli standard formativi, di certificazione/riconoscimento dei crediti formativi e di riconoscimento dei titoli.

Tale azione di accompagnamento, monitoraggio e valutazione della sperimentazione è finalizzata a rilevare il raggiungimento degli obiettivi indicati e di valorizzare le prassi adot-

tate al fine di giungere all'elaborazione di un modello formativo validato, nell'ottica di contribuire alla costruzione del sistema di istruzione e formazione e sarà realizzata congiuntamente tra l'organo di coordinamento regionale sopracitato e gli operatori incaricati della realizzazione.

A tal fine, la realizzazione delle attività dovrà essere assegnata a raggruppamenti di soggetti accreditati per l'obbligo formativo e caratterizzati dal comune riferimento allo stesso profilo e da una adeguata diffusione territoriale. In tal modo si favorirà anche una positiva interazione tra i soggetti, utile ad un miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori, all'ottimizzazione delle risorse ed ad un affronto uniforme, seppur non identico, delle attività.

Per favorire il massimo impatto geografico, ma soprattutto sistemico, della sperimentazione che si intende attivare, ciascuna sede formativa accreditata potrà partecipare alla realizzazione di un solo corso.

Al fine di garantire un iniziale livello di garanzia sulla solidità e qualità dei soggetti coinvolti, potranno realizzare gli interventi esclusivamente le sedi accreditate che rispondono ai requisiti selettivi definiti nelle Linee Guida per l'Obbligo formativo (d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003).

Dal momento che la particolare valenza educativa e formativa di questi percorsi rende indispensabile l'utilizzo di personale che presenti requisiti di motivazione, preparazione ed esperienza coerenti con le necessità richieste dalla modalità formativa individuata, nell'ambito di questa sperimentazione particolare attenzione verrà posta al tema degli operatori implicati nella progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi previsti attraverso la promozione ed alla realizzazione di interventi di qualificazione e formazione dei formatori secondo modalità che valorizzino l'esperienza intrapresa.

In particolare, i raggruppamenti di soggetti incaricati della realizzazione degli interventi dovranno prevedere in fase di progettazione degli interventi formativi (e redazione delle relative domande di finanziamento) un piano dettagliato di sviluppo delle risorse professionali incaricate della erogazione delle attività, da realizzare anche nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tale piano dovrà essere realizzato con riferimento ai processi di riforma dei sistemi educativi al fine di consentire una graduale crescita, ed opportuna valorizzazione, delle competenze degli operatori della formazione in un'ottica di costruzione di un unico sistema della formazione ed istruzione professionale: tali iniziative dovranno riguardare tanto gli ambiti funzionali più direttamente connessi all'area didattica (direttori, docenti e tutor) quanto quelli «più collaterali», ma non meno significativi, connessi all'area amministrativo-gestionale e al supporto organizzativo dell'attività formativa.

La regione Lombardia, per mezzo del comitato di coordinamento di cui sopra, provvederà altresì alla promozione di momenti seminariali e di lavoro comune, rivolti a tutti i soggetti interessati dalla sperimentazione, al fine di validare i precorsi formativi proposti, diffondere le conoscenze e gli strumenti elaborati nell'attività e favorire il consolidamento della rete delle autonomie funzionali che costituiranno la base su cui sviluppare il nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale prefigurato dalla normativa.

Le diverse attività di aggiornamento/qualificazione delle risorse impiegate potranno altresì fornire un contributo positivo all'attività di implementazione del sistema regionale di accreditamento, in particolare per quanto attiene il requisito B3, e finalizzata alla definizione regolamentativa della materia.

Resta salvo il principio, già affermato nella d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003 e all'art. 3 del Regolamento approvato con d.g.r. del secondo il quale, per la macrotipologia A) - Obbligo Formativo, in attuazione dell'art. 11 del d.m. 166/2001:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale è identificato come normativa contrattuale di riferimento;

- rimane confermato in questa fase il mantenimento di tale Contratto da parte dei soggetti accreditati che lo applicano attualmente, in attesa di definizione del Comparto della Formazione professionale e della relativa normativa contrattuale;

- La Regione Lombardia, al fine di consentire un progressivo adeguamento degli altri regimi contrattuali in essere al

(3) Operatore poligrafico - Addetto ai servizi di impresa - Addetto alla cura estetica - Addetto alle lavorazioni artigianali - Addetto alle vendite - Operatore meccanico (occhialeria) - Operatore dell'abbigliamento - Operatore alberghiero e dell'alimentazione - Operatore edile - Operatore elettrico-elettronico - Operatore meccanico.

Contratto di riferimento, promuove la costituzione di un tavolo negoziale che definirà periodi di adeguamento per la stipula degli accordi di allineamento. Tali accordi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2004.

Come sopra affermato, la sperimentazione che si intende attivare non ha, per sua natura, valenza di risposta strutturale e complessiva alla domanda potenziale di allievi che, al termine della scuola media inferiore, intenderebbero intraprendere un percorso di formazione professionale.

Pur tuttavia è necessario massimizzare il volume dell'offerta, senza inficiarne, al contempo, i necessari livelli qualitativi.

A tal fine, i parametri relativi ai dispositivi regionali previsti dalle Linee di Indirizzo '03-'04, relativamente alla Tipologia 2.D.1 viene modificato come segue:

	A	B	C	D
	Valore atteso allievi	Costo orario	Numero allievi premio	Costo ora/all. premio
Disp. reg. Sperimentazione Obbligo (Tip. 2.D)	15	€ 110,00	-	-

Allo stesso modo, per evitare l'incremento della domanda in funzione di una offerta potenziale, potranno essere ammessi esclusivamente i progetti che già disporranno, in fase di presentazione delle richieste di finanziamento, delle domande di iscrizione alle attività in oggetto da parte delle famiglie dei destinatari.

Al finanziamento dei costi relativi all'A.F. 2003-2004 delle attività formative previste dalla sperimentazione che si intende attivare si provvederà innanzitutto con le risorse che sono state allocate dalle Linee di Indirizzo '03-'04 per il finanziamento del Dispositivo Regionale Obbligo Sperimentazione (€ 10.000.000,00) che saranno integrate come da tabella successiva al fine di ampliare l'offerta in un ottica di massimizzazione della risposta all'utenza rilevata.

	Prosecuzione attività d.d.g. n. 11244 del 16/6/2002 €	Nuovi percorsi €	Totale €
Linee di indirizzo '03-'04 per il finanziamento del Dispositivo Regionale Obbligo Sperimentazione	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
Integrazione alla dotazione prevista		4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE	4.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00

In considerazione della necessità di offrire agli operatori ed agli utenti, una adeguata certezza, anche sostanziale, sulla prosecuzione di tali percorsi nelle prossime annualità (terzi anni dei percorsi iniziati nell'A.F. 2002-2003, secondi e terzi anni dei percorsi di nuova attivazione), la Regione procederà all'impegno finanziario delle risorse relative a favore dei soggetti attuatori.

	Prosecuzione attività d.d.g. n. 11244 del 16/6/2002 €	Percorsi di nuova attivazione €	Totale €
A.F. 2003-2004	4.000.000,00 (II annualità)	10.000.000,00 (I annualità)	14.000.000,00
A.F. 2004-2005	4.000.000,00 (III annualità)	10.000.000,00 (II annualità)	14.000.000,00
A.F. 2005-2006	-	10.000.000,00 (III annualità)	10.000.000,00
TOTALE	8.000.000,00	30.000.000,00	38.000.000,00

Allegato

Proposta di classificazione delle aree professionali e di denominazione iniziale delle figure

	Area professionale	Denominazione iniziale delle figure
1	Agricola e ambientale	Operatore agricolo ed ambientale

	Area professionale	Denominazione iniziale delle figure
2	Alimentazione	Operatore dell'alimentazione
3	Artigianato artistico	Operatore di artigianato artistico
4	Aziendale e amministrativa	Addetto ai servizi di impresa
5	Chimica e biologica	Operatore chimico e biologico
6	Commerciale e delle vendite	Operatore commerciale
7	Edile e del territorio	Operatore edile e del territorio
8	Elettrica e elettronica	Operatore elettrico ed elettronico
9	Estetica	Operatore estetico
10	Grafica e multimediale	Operatore poligrafico
11	Legno ed arredamento	Operatore del legno e dell'arredamento
12	Meccanica	Operatore meccanico
13	Sanitaria	Operatore sanitario
14	Sociale	Operatore sociale
15	Tessile e moda	Operatore dell'abbigliamento
16	Turistica ed alberghiera	Operatore turistico ed alberghiero

(BUR20030111)

(2.2.1)

D.a.r. 23 maggio 2003 - n. 8367

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 34 della d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli» in Comune di Cremona

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2: «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9: «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale 9/99 che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del Sindaco della procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 15 settembre 2000 con la quale il Consiglio Comunale di Cremona, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, individuando tra gli obiettivi prioritari della programmazione comunale la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»;

Vista la nota n. 63784/01 del 13 dicembre 2001 con la quale il Sindaco del comune di Cremona ha promosso l'avvio della procedura di un Accordo di Programma con la Regione Lombardia per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»;

Vista la nota n. 40636 del 19 febbraio 2002 con la quale la Provincia di Cremona ha aderito all'attuazione del Programma integrato di intervento in qualità di soggetto sottoscrittore dell'Accordo di Programma;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8415 del 15 marzo 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 13 del 25 marzo 2002, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di

Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area «ex Feltrinelli»;

Visto il Decreto n. 25377 del 23 ottobre 2001 con il quale la Struttura V.I.A. della Regione Lombardia ha determinato, con prescrizioni, l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto in argomento;

Considerato che la stessa Struttura V.I.A. con nota n. 39466 dell'11 settembre 2002 ha confermato il parere espresso con il Decreto sopra richiamato;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 12479 del 21 marzo 2003 con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area «ex Feltrinelli»;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 113 del 4 marzo 2003 con la quale la Provincia ha approvato la stessa ipotesi di Accordo di Programma;

Rilevato che in data 9 aprile 2003 l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia Alessandro Moneta, l'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia economico popolare, Mobilità e Traffico Daniele Soregaroli con delega del Sindaco del comune di Cremona n. 18393 del 17 aprile 2002, l'Assessore alle Attività economico-produttive, Lavoro e Occupazione, Formazione professionale Giorgio Toscani con delega del Presidente della Provincia n. 72952 del 3 aprile 2003, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»;

Verificato che il Consiglio Comunale di Cremona con deliberazione n. 33/20481 del 16 aprile 2003 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, approvando contestualmente le controdeduzioni alle osservazioni presentate;

Considerato che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento determina le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche in esso previste;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 9/99;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 e del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 aprile 2003 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia Alessandro Moneta, dall'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Economico Popolare, Mobilità e Traffico del comune di Cremona Daniele Soregaroli, dall'Assessore alle Attività economico-produttive, Lavoro e Occupazione, Formazione professionale della Provincia di Cremona Giorgio Toscani, avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli», che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che gli allegati dell'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio tecnico del comune di Cremona;

3. di disporre ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.r. 2/2003, la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente
l'Assessore al Territorio e Urbanistica:
Alessandro Moneta

COMUNE DI CREMONA
PROVINCIA DI CREMONA
REGIONE LOMBARDIA

ACCORDO DI PROGRAMMA Per la riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli»

ACCORDO DI PROGRAMMA
per la riqualificazione dell'ambito territoriale
«ex Feltrinelli»

TRA

- la REGIONE LOMBARDIA, in persona dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica, Alessandro Moneta,

- la PROVINCIA di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, Parchi e valutazione d'impatto ambientale, Trasporti e Mobilità, Protezione Civile, Fiorella Lazzari,
- il comune di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata - Edilizia Economico Popolare - Mobilità e Traffico, Daniele Soregaroli

VISTO

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 34
- la l.r. 14 maggio 1993 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni
- la l.r. 12 aprile 1999 n. 9

premesse, in ordine alla strumentazione urbanistica del comune di Cremona, che

- il comune di Cremona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/20019 del 25 marzo 1999 e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 7/10499 del 30 settembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 9 ottobre 2002;
- il comune di Cremona, con delibera del Consiglio Comunale n. 71/48686 del 3 ottobre 2002 ha adottato la Variante alla strumentazione urbanistica generale al fine di adeguarla alle normative regionali relative al commercio di cui alla R.R. 21 luglio 2000 n. 3, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. 31 febbraio 1998 n. 114;
- il comune di Cremona è dotato del Documento di inquadramento per la programmazione urbanistica ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 (Programmi integrati di Intervento per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio lombardo) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83/45431 del 15 settembre 2000;

premesse, in ordine alla localizzazione dell'ambito territoriale «ex Feltrinelli» oggetto del presente Accordo di Programma, che

- in Comune di Cremona sono ubicati alcuni immobili privati, già destinati ad opificio industriale della ditta Feltrinelli per la lavorazione del legno e suoi derivati, di proprietà della società Lameri Docks s.r.l. e in disponibilità alla Immobiliare Betulla s.r.l. in grande parte dimessi o destinati ad altri utilizzi, collocati tra la via Castelleone, già ex S.S. n. 415, la via Sesto e la tangenziale urbana di Cremona;
- nello stesso ambito sono collocati aree ed immobili di proprietà del comune di Cremona, adibiti alle serre comunali e a parcheggi;
- l'ambito in argomento comprende inoltre la viabilità urbana di contorno e di accesso di valenza interprovinciale da riorganizzare;

premesse, in ordine all'autorizzazione commerciale rilasciata alla Soc. Immobiliare Betulla s.r.l., che

- la società Immobiliare Betulla s.r.l. ha presentato al comune di Cremona, in data 9 febbraio 2001 (protocollo generale A/2001/7964 del 9 febbraio 2001), una domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita del tipo «centro commerciale» - settore misto alimentare/non alimentare, con superficie di vendita di mq. 16.000, in via Castelleone n. 108;
- la domanda presentata prevede l'accorpamento di una grande struttura di vendita con superficie di vendita di mq. 2.512 e di due medie strutture con superfici di vendita di mq. 2.500 e di mq. 252, tutte ubicate in Comune di Cremona;
- il comune di Cremona, ai fini dell'esame della domanda della società Immobiliare Betulla s.r.l., ha indetto la conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- detta conferenza di servizi è stata convocata e si è riunita nelle date del 4 maggio 2001, del 20 luglio 2001 e del 27 luglio 2001 presso la Regione Lombardia;
- la conferenza di servizi si è conclusa riscontrando il parere favorevole degli enti interessati (Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona);
- sulla base dell'esito della succitata conferenza di servizi, il comune di Cremona ha rilasciato l'autorizzazione n. 2033 del 2 agosto 2001, per l'apertura di un centro

commerciale con superficie complessiva di mq. 12.940 di cui non superiore a mq. 5.948 per il settore alimentare e non superiore a mq. 6.997 per il settore non alimentare. L'autorizzazione ricomprende, annullandone la pregressa efficacia autorizzatoria, la grande struttura di vendita attualmente ubicata in Cremona, via della Cooperazione;

premessi, in ordine alle valutazioni sull'impatto viabilistico delle previsioni del progetto di P.I.I., che

- il comune di Cremona, con delibera della Giunta Comunale n. 241/28508 del 24 maggio 2001, ha approvato gli indirizzi per l'affidamento di un incarico professionale finalizzato all'attività di consulenza in merito ad una valutazione conoscitiva del sistema viabilistico del settore ovest del comune ed alla valutazione qualitativa del progetto viabilistico relativo al P.I.I. «ex Feltrinelli»;
- il comune di Cremona, con Determinazione dirigenziale n. 1329/39953 del 18 luglio 2001, ha conferito al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, un incarico di ricerca in merito ad una valutazione conoscitiva del sistema viabilistico nel comparto ovest della città, per un importo totale lordo di € 21.691,19;
- la Provincia di Cremona, per comunanza di interessi col comune e per la valenza delle problematiche in essere, si è fatta carico del 50% del costo complessivo dello studio, cioè per l'importo di € 10.845,59;
- il Politecnico di Milano ha consegnato le proprie valutazioni in data 18 luglio 2001 ed in data 24 ottobre 2001;

premessi, in ordine alla verifica d'impatto ambientale, che

- le società Lameri Docks s.r.l. e Immobiliare Betulla s.r.l. hanno depositato presso il protocollo generale della Giunta Regionale una richiesta di verifica, ex articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, relativa al progetto di Programma Integrato di Intervento «Parco Polifunzionale ex Feltrinelli», successivamente integrata con nota in data 9 ottobre 2001;
- il progetto presentato non ricade all'interno di aree naturali protette ai sensi della l. 394/91 e le opere progettate sono previste al punto 7, lett. b), dell'allegato B al succitato atto di indirizzo così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dal d.p.c.m. 1° settembre 2000, per cui il progetto stesso è soggetto alla procedura di verifica di cui all'articolo 1, comma 6 ed all'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996;
- la Regione Lombardia, con decreto n. 25377 del 23 ottobre 2001 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, ha decretato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale disponendo che le condizioni in esso dettate vengano riportate nella Convenzione da stipularsi e trascritte nei successivi atti autorizzatori di attuazione del Programma Integrato d'Intervento;
- la società Lameri Docks s.r.l. e l'immobiliare Betulla s.r.l. hanno evidenziato in data 1° agosto 2002 alla Struttura V.I.A. della Regione Lombardia alcune modifiche inerenti il sistema viabilistico del P.I.I.;
- la Struttura V.I.A. della Regione Lombardia con nota in data 11 settembre 2002, protocollo Z1.2002.0039466 ha constatato l'apporto migliorativo della nuova sistemazione viabilistica, confermando le prescrizioni del Decreto n. 25377 del 23 ottobre 2001 della Direzione Generale Territorio;

premessi, ancora che

- le società Lameri Docks s.r.l. e Immobiliare Betulla s.r.l. hanno presentato, in data 11 dicembre 2001 (protocollo generale A/2001/63453 del 12 dicembre 2001), ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, un Programma Integrato di Intervento per l'ambito urbano denominato «ex Feltrinelli» in variante alla strumentazione urbanistica del comune di Cremona;
- la proposta di P.I.I. prevede la realizzazione di:
 - un centro commerciale integrato, per una s.l.p. di mq 31.500 e relativi parcheggi pertinenziali (interrati mq 14.485, esterni mq. 4.490), con strutture per il tempo libero di mq 4.000 di s.l.p. con annessi mq. 1350 di spazi all'aperto per attività collaterali;
 - un insediamento artigianale per una s.l.p. complessiva di mq. 6.000 e relativi parcheggi pertinenziali di mq 1.796;
 - un insediamento di edilizia residenziale per una s.l.p.

di mq 21.520, di cui mq 3.000 convenzionata, e per un volume di circa mc 64.560 e relativi parcheggi interrati di pertinenza di mq 6.643;

- un palazzo del ghiaccio con attività multifunzionali, per una s.l.p. massima di mq 16.464;
- attività connesse all'istruzione superiore e alla formazione e ricerca, per una s.l.p. massima di mq 14.841;
- una piazza per una superficie di mq 3.928, ed una strada pedonale pubblica coperta, di collegamento tra la piazza stessa ed il parco urbano, per una superficie di mq 4.679; aree a verde attrezzato per mq 25.812; parcheggi pubblici per mq 44.333, di cui mq 28.569 interrati; un percorso ciclabile lungo la via Sesto per ml 800;
- un parco urbano per mq 20.000, di cui mq 2.100 per ripristino serre;
- la proposta di P.I.I. prevede, inoltre, la realizzazione della viabilità di accesso alle funzioni all'interno dell'ambito, il ridisegno e la messa in sicurezza della viabilità al contorno e della rotatoria di collegamento fra la via Castelleone e la tangenziale urbana di Cremona, mediante la formazione di un tratto in trincea e di uno svincolo a due livelli, riorganizzazione dell'accesso ciclo-pedonale e del trasporto pubblico all'ITIS, nonché dal raccordo viario con la viabilità ordinaria per l'ingresso e l'uscita dalla scuola dei veicoli pubblici e privati;
- il comune di Cremona ha avviato il procedimento di variante alla strumentazione urbanistica dandone informazione ai cittadini, ai sensi del comma 14 dell'articolo 3 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, tramite apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio del comune dal 26 marzo 2001 al 9 aprile 2001, nonché sul quotidiano «La Provincia» di Cremona in data 25 marzo 2001 e nella Rete Civica del comune di Cremona per tutto il periodo dell'avviso;
- il Sindaco di Cremona, con nota in data 13 dicembre 2001 (protocollo generale P/2001/63784) ha chiesto alla Regione Lombardia l'avvio del procedimento relativo al presente Accordo di programma come previsto dall'articolo 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'articolo 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/8415 del 15 marzo 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 25 marzo 2002 (Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Cremona per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione dell'area «ex Feltrinelli») ha deliberato la propria adesione al citato Programma Integrato di Intervento in questione;
- il Sindaco di Cremona, con nota in data 30 gennaio 2002 (protocollo generale P/2002/6639) ha chiesto alla Provincia di Cremona un atto di adesione al presente Accordo di Programma, per quanto di competenza ed in relazione alla collaborazione svolta nella definizione del progetto infrastrutturale;
- il Presidente della Provincia di Cremona, con nota n. 40636 del 19 febbraio 2002, ha comunicato la partecipazione della Provincia all'Accordo di Programma individuando nell'Assessore Fiorella Lazzari il delegato per la partecipazione allo stesso;
- il Sindaco di Cremona, con proprio decreto in data 17 aprile 2002 (protocollo generale A/2002/18393) ha delegato il coordinamento di tutta la attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma all'Assessore Daniele Soregaroli;
- l'Assessore delegato del comune di Cremona, con nota in data 18 aprile 2002 inviata all'Assessore Regionale ed all'Assessore Provinciale delegati, ha convocato per il giorno 6 maggio 2002 la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma (differita al giorno 9 maggio 2002, su richiesta della Regione Lombardia, per cause di forza maggiore);

premessi, inoltre, quanto alle ulteriori attività istruttorie effettuate, che

- la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, nella seduta del 9 maggio 2002, ha proceduto alla nomina della Segreteria Tecnica, composta dai rappresentanti indicati da tutti gli Enti sottoscrittori, la quale ha svolto i propri lavori nelle sedute del 20 maggio 2002, 3 giugno 2002, 17 giugno 2002, 1° luglio 2002, 11 luglio 2002, 23 luglio 2002, 18 novembre 2002, 25 novembre 2002, 10 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003 come da relativi verbali allegati;
 - nell'ambito di detti lavori sono state espletate le verifiche istruttorie di cui in appresso, in riferimento sia al P.R.G. vigente che a quello allora in salvaguardia, dando atto che durante i lavori della Segreteria Tecnica la Giunta Regionale, come già precedentemente ricordato, ha approvato definitivamente la Variante generale, che da qui in avanti verrà chiamata P.R.G. vigente:
- a)** con riferimento alla conformità urbanistica con gli strumenti di pianificazione generale:
- le aree oggetto del presente Accordo di Programma hanno, in base al P.R.G. vigente, le seguenti destinazioni:
- quanto alle aree di proprietà del soggetto proponente:
- zona B/AUR (Ambiti Urbani di Riqualeificazione) = mq 201.455 (dei quali mq. 40.870 quale superficie territoriale per Speciali attrezzature di interesse sovracomunale, mq. 142.665 quale superficie territoriale per gli Insediamenti privati; mq 17.920 destinati a superficie per viabilità in progetto di P.R.G.)
- zona BD1 (zona produttiva industriale esistente) = mq 1.102
- quanto alle aree di proprietà del comune di Cremona
- zona B/AUR (Ambiti urbani di Riqualeificazione) = mq 8.900 circa (Ambito destinato ad interventi di riqualeificazione dello spazio pubblico; utilizzati per le serre comunali)
- zona G4 (sosta automezzi) = mq 1.643
- zona S (strade e relative pertinenze: «aiuole») = mq 70.340
- si dà atto che le funzioni insediabili nel comparto di intervento ai sensi del vigente P.R.G. sono:
- quanto alle aree destinate a speciali attrezzature di interesse sovracomunale: Gf XIVb (istruzione universitaria, pubblica e privata, istruzione terziaria), Gf XIVc (ricerca istituzionalizzata), Gf XIVd (attrezzature per spettacoli, culturali e sportivi, attività congressuali e altre manifestazioni pubbliche di massa - anche a carattere ludico);
- quanto alle aree destinate ad insediamenti privati: Gf IIa (attività industriali e artigiane a carattere industriale o di servizio con Slp fino a 200 mq), Gf IIb (attività industriali e artigiane a carattere industriale o di servizio con Slp superiore a 200 mq compatibili con il contesto urbano ai sensi della legislazione vigente in materia di inquinamento), Gf IId (servizi industriali e agricoltura), Gf IIe (spazi coperti per deposito o lavorazioni all'aperto connesse ad attività artigiane-industriali e industriali), Gf IIf (servizi collettivi destinati agli addetti alle unità produttive locali), Gf IIIa1 (attività di commercio al dettaglio mediante esercizi di vicinato fino a 250 m²), Gf IIIa2 (attività di commercio al dettaglio mediante medie strutture di cui all'art. 4, primo comma, lettera e) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 con superfici di vendita compresa tra 251 e 600 m²), Gf IIIa5 (attività di artigianato di servizio ed attività paracommerciali con Slp. onnicomprensiva non superiore ad 250 m²), Gf IIIa6 (attività di artigianato di servizio ed attività paracommerciali con Slp. onnicomprensiva non superiore ad 600 mq), Gf IIIe1 (uffici, attività professionali), Gf IIIe2 (ritrovi e sedi di associazioni culturali, politiche, ricreative, sindacali, etc.), Gf III f1 (alberghi), Gf III f2 (ristoranti, trattorie, bar, etc.), Gf IIIg (servizi per il tempo libero come teatri, cinematografi e simili), Gf IIIm (agenzie bancarie), Gf III n (altre attività terziario-direzionali), Gf IVa (abitazioni), Gf IVb (attività professionali nell'u.i. destinata all'abitazione occupanti una superficie non superiore al 30% della Slp con un limite massimo di 80 mq), Gf XIVa (commer-

cio al dettaglio mediante grandi strutture e centri commerciali di cui alle lettere f) e g) dell'art. 4 del d.lgs. 31/98 n. 114, integrato da attrezzature per il tempo libero con sup. non inferiore a 1/3 rispetto alla vendita e coperta per metà dell'area stessa)

e che i parametri tipomorfologici sono i seguenti:

Ut (Indice di utilizzazione territoriale) = 0,35 mq/mq
ed ancora per attrezzature speciali

Ufm (Indice di utilizzazione fondiaria massimo) = 1,0 mq/mq

Spm (Superficie permeabile minima) = 30%

e per insediamenti privati

Ufm (Indice di utilizzazione fondiaria massimo) = 1,2 mq/mq

Hm = 16 metri (5 piani)

Rc (Rapporto di copertura) = 30%

Ro (Rapporto di occupazione del sottosuolo) = 50%

Spm (Superficie permeabile minima) = 30%

- si dà atto che ai sensi dell'Adeguamento del P.R.G. (delibera consiliare di adozione n. 71/48686 del 3 ottobre 2002) alle disposizioni di cui al R.R. 21 luglio 2000 n. 3 successive modifiche e integrazioni, per il settore commercio, i gruppi funzionali pur rimanendo invariati risultano così parzialmente rinominati: per quanto riguarda il Gf IIIa2 questi viene sdoppiato in: Gf IIIa2 (attività di commercio al dettaglio mediante medie strutture con superfici di vendita compresa tra 251 e 600 m² - settore alimentare), Gf IIIa3 (attività di commercio al dettaglio mediante medie strutture con superfici di vendita compresa tra 251 e 600 m² - settore non alimentare); il Gf IIIa5 diventa il Gf IIIa8 (attività di artigianato di servizio ed attività paracommerciali con Slp. onnicomprensiva non superiore ad 250 m²); il Gf IIIa6 diventa il Gf IIIa9 (attività di artigianato di servizio ed attività paracommerciali con Slp. onnicomprensiva non superiore a 600 m²);

- il progetto di P.I.I. propone la realizzazione di un intervento di riqualeificazione con insediamento di strutture multifunzionali in variante alla strumentazione urbanistica sopradescritta, per quanto concerne il superamento dei parametri tipomorfologici previsti;

b) con riferimento alla conformità con il Documento di Inquadramento

- si dà atto che il progetto di P.I.I. è coerente con il Documento di inquadramento per la programmazione urbanistica (l.r. 9/99) del comune di Cremona;

c) con riferimento alle procedure conseguenti agli aspetti di variante urbanistica:

- si dà atto che il comune di Cremona ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, al deposito in libera visione al pubblico degli elaborati del Programma Integrato di Intervento in variante, successivamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 58/43249 del 3 settembre 2002 relativa agli indirizzi per la conclusione dell'accordo di programma e presa d'atto delle verifiche svolte dalla Segreteria Tecnica, per un periodo di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 10 settembre 2002 al 9 ottobre 2002, dandone altresì notizia nelle forme previste dall'art. 3 comma 14 e 15 della legge Regionale n. 1/2000 sul quotidiano locale «La Provincia» del 8 settembre 2002 e nella Rete Civica del comune di Cremona per tutto il periodo di pubblicazione;
- si dà atto che nei trenta giorni successivi e pertanto entro l'8 novembre 2002 sono pervenute al comune, n. 5 osservazioni nei termini e nessuna osservazione fuori termine;
- tali osservazioni sono state istruite dai competenti uffici tecnici comunali e sono state rappresentate alla Segreteria Tecnica che ha confermato la proposta di controdeduzione sottoponendo la stessa alla Conferenza dei Rappresentanti;
- si dà altresì atto che il comune di Cremona ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, ad un'ulteriore deposito in libera visione al pubblico degli elaborati del Programma Integrato di Intervento in variante, per un periodo di trenta giorni consecutivi e precisa-

mente dal 18 dicembre 2002 al 16 gennaio 2003, previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51, Serie Inserzioni, del 18 dicembre 2002, nonché dandone notizia sul quotidiano locale «La Provincia» del 15 dicembre 2002;

- si dà relativamente atto che nei trenta giorni successivi, e pertanto entro il 15 febbraio 2003, non sono pervenute al comune osservazioni;

d) in esito ai lavori della Segreteria Tecnica:

- gli elaborati di progetto e lo schema di convenzione, come modificati dalla proposta di controdeduzioni, che fanno parte del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentati nella seduta del 24 febbraio 2003;
- con deliberazione n. 12479 del 21 marzo 2003 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituisce parte integrante;
- con deliberazione n. 113 del 4 marzo 2003 la Giunta Provinciale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituisce parte integrante;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 107 in data 26 febbraio 2003, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;
- il presente Accordo di Programma sottoscritto in data 9 aprile 2003 dalla REGIONE LOMBARDIA, in persona dell'Assessore al Territorio ed Urbanistica, Alessandro Moneta, dalla PROVINCIA di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, Parichi e valutazione d'impatto ambientale, Trasporti e Mobilità, Protezione Civile, Fiorella Lazzari, dal comune di CREMONA, in persona dell'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata - Edilizia Economico Popolare - Mobilità e Traffico, Daniele Soregaroli, verrà ratificato, per gli effetti di variazione al Piano Regolatore di Cremona, dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione;
- per effetto dell'approvazione regionale, tutti gli interventi previsti dall'Accordo di Programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e la documentazione allegata e di seguito elencata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali» e della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9.

Articolo 2 - Elenco elaborati allegati

- | | |
|-----------|--|
| Tav. 0 | Stralcio catastale NCEU Comune di Cremona scala 1:2.000 |
| Tav. 1 | Planimetria di inquadramento territoriale scala 1:10.000 |
| Tav. 2.1 | Planimetria dello stato di fatto scala 1:1.000 |
| Tav. 2.2 | Profili altimetrici dello stato di fatto scala 1:500 |
| Tav. 2.3 | Sottoservizi tecnologici dello stato di fatto scala 1:1.000 |
| Elab. 3 | Strumentazione urbanistica (elaborato modificato) |
| Elab. 3.1 | Variante alla strumentazione urbanistica - Allegato a.3.1.: Scheda B/AUR Ex Feltrinelli (elaborato modificato) |
| Elab. 3.2 | Strumentazione urbanistica in itinere (nuovo elaborato) |
| Tav. 4 | Progetto urbanistico: integrazione con il sistema dei servizi esistenti scala 1:10.000 |
| Tav. 4.1 | Progetto planivolumetrico - planimetria generale scala 1:1.000 |
| Tav. 4.2 | Progetto planivolumetrico - viste assonometriche e prospettiche scale varie |

- | | |
|-----------|---|
| Tav. 4.3 | Progetto planivolumetrico - funzioni insediate scala 1:2.000 |
| Tav. 4.4 | Progetto planivolumetrico - assetto generale della viabilità scala 1:2.000 |
| Tav. 4.5 | Progetto planivolumetrico - sezioni indicative scala 1:500 |
| Tav. 4.6 | Progetto planivolumetrico - aree a standard - aree per funzioni transregionali - superfici fondiarie scala 1:2.000 |
| Tav. 4.7 | Progetto planivolumetrico - parcheggi privati e verde privato scala 1:2.000 |
| Tav. 4.8 | Progetto planivolumetrico - opere di urbanizzazione e standard qualitativo scale varie |
| Tav. 5.1 | Opere di urbanizzazione primaria: servizi tecnologici Rete elettrica e illuminazione pubblica (tavola modificata) scala 1:1.000 |
| Tav. 5.2 | Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici |
| | Rete scarico acque nere e bianche scala 1:1.000 |
| Tav. 5.3 | Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici |
| | Rete gas ed acqua potabile scala 1:1.000 |
| Tav. 5.4 | Opere di urbanizzazione primaria - servizi tecnologici |
| | Reti telecomunicazioni, irrigazione e antincendio scala 1:1.000 |
| Tav. 5.5 | Opere di urbanizzazione primaria - progetto viabilità scala 1:1.000 |
| Tav. 5.6 | Viabilità - sezioni e opere tipo scale varie |
| Elab. 6.1 | Computo estimativo di massima - urbanizzazione primaria - Viabilità |
| Elab. 6.2 | Computo estimativo di massima - urbanizzazione primaria - Reti tecnologiche ed impianti |
| Elab. 6.3 | Computo estimativo di massima - urbanizzazioni secondarie |
| Elab. 6.4 | Computo estimativo di massima - standard qualitativo |
| Tav. 7 | Documentazione fotografica |
| Elab. 8.1 | Relazione urbanistica (elaborato modificato) |
| Elab. 8.2 | Norme di attuazione del PII |
| Elab. 8.3 | Dimostrazione standard urbanistici (elaborato modificato) |
| Elab. 8.4 | Relazione di sintesi ambientale: |
| | allegato A.1 - Indagine geologica e Analisi di impatto sulle risorse acqua e suolo |
| | allegato A.2 - Analisi degli impatti sulle acque - Stima delle portate prelevate dalla falda utilizzate per i processi di telecomfort e riversati in roggia |
| | allegato B.1 - Valutazione dello stato di qualità dell'aria |
| | allegato B.2 - Valutazione delle emissioni atmosferiche nello scenario di progetto |
| | allegato C - Analisi del paesaggio e del sistema insediativo |
| | allegato D - Previsione di impatto acustico |
| | allegato E.1 - Indagine del traffico esistente |
| | allegato E.2 - Verifica modellistica della viabilità di progetto |
| Elab. 9 | Relazione economica e socio-economica |
| Elab. 10 | Bozza di convenzione (elaborato modificato) |
| Elab. 11 | Cronoprogramma |

Articolo 3 - Ambito del Programma Integrato di Intervento

1. Il perimetro del P.I.I. individua un'area di interesse strategico, localizzata nella parte nord occidentale del territorio comunale, a cavaliere del crocevia costituito dall'intersezione tra l'asse viabilistico di via Castelleone (ex S.S. n. 415), principale collegamento con l'area metropolitana milanese e la viabilità tangenziale urbana. Tale ambito si presenta come un cuneo compreso tra la ex S.S. n. 415 (Castelleonese) e il quartiere di edilizia residenziale pubblica sorto negli anni '70 (Cambonino), a nord; gli insediamenti produttivi e artigianali localizzati lungo la via Sesto, a sud; la tangenziale e, più

oltre, l'area industriale dismessa dell'Armaguerra e il quartiere residenziale di via Castelleone, a est; infine, la lottizzazione artigianale di via degli Artigiani, a ovest. L'ambito del P.I.I. risulta occupato per la maggior parte da un complesso industriale per la produzione di compensati, oggi completamente dismesso.

2. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree e gli immobili oggetto del Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.) «ex Feltrinelli», catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2000 costituente la tavola 0, sono nel seguito così descritte:

a) aree di proprietà del soggetto attuatore, della superficie di complessivi mq. 202.557, campite con colore rosso nell'elaborato succitato, catastalmente individuate in Comune di Cremona

- al foglio 20 con i mappali: 11, 16
- al foglio 32 con i mappali: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

b) aree di proprietà del comune di Cremona, della superficie di complessivi mq. 80.883 campite con colore blu nell'elaborato succitato, catastalmente individuate in Comune di Cremona

- al foglio 20 con i mappali: 62, 63
- al foglio 22 con i mappali: 72
- al foglio 32 con i mappali: 11, 12, 20, 21, 37, 42, 67, 68, 71
- al foglio 33 con i mappali: 1, 105, 106
- al foglio 34 con i mappali: 52, 54, 398
- aree stradali.

Articolo 4 - Oggetto, contenuto ed obiettivi

1. Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione urbana dell'area di cui all'articolo precedente, avente una superficie totale di mq. 283.440 dei quali mq. 202.557 di proprietà del soggetto proponente e mq. 80.883 di area di proprietà del comune di Cremona. L'ambito comprende, oltre alla viabilità di contorno da riorganizzare, un'area che la strumentazione urbanistica identifica come sottozona B/AUR e che definisce, all'art. 49.01.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, «parti della zona omogenea B, in parte costituiti da insediamenti industriali o di altro genere dismessi o in dismissione o le cui funzioni non si prevede permangano a medio e lungo termine,..., da utilizzare per perseguire gli obiettivi di riqualificazione urbana mediante organici interventi di ristrutturazione urbanistica». Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione sono definiti nelle schede allegate alle Norme Tecniche «... devono mirare, grazie al coordinamento con altre misure di politica della casa e allo spostamento degli interessi immobiliari e imprenditoriali, al recupero edilizio e alla rigenerazione urbanistica di quelle parti di città fuori dal centro storico e negli insediamenti afflitti da forme di degrado e di carenza, più o meno incipienti, del patrimonio abitativo e delle attrezzature e infrastrutture sociali e tecnologiche. L'ambito urbano di riqualificazione «Ex Feltrinelli» costituisce, allora, l'occasione per riqualificare una parte importante della città, favorendo l'aumento quantitativo e qualitativo dei servizi e riannodando i fili di una trama urbana frantumata, proponendo la ricerca di una maggior qualità residenziale.

Primo obiettivo da raggiungere è il superamento delle barriere fisiche esistenti, soprattutto viabilistiche, con attenuazione dell'inquinamento acustico e ambientale dovuto alla viabilità esistente.

Ciò può essere ottenuto valorizzando la natura di ingresso alla città dell'ambito in oggetto con valenza, oltre che funzionale, paesaggistico-ambientale e riorganizzando la viabilità con la creazione di una connessione tra le strade statali Castelleonese e Codognese al fine di mettere «in sistema» il quartiere residenziale Cambonino, l'ambito in oggetto e il sistema di scali per le merci di Cavatigozzi.

Secondo obiettivo è l'integrazione funzionale tra le attrezzature pubbliche esistenti (Museo, Università, Istituto professionale, attrezzature sportive) e future (erogatori di servizi di interesse sovracomunale) e tra queste e le destinazioni private esistenti ed insediabili (residenza, commercio, artigianato, ecc.). Il P.I.I. prevede pertanto «... interventi mirati a ricostruire un brano del tessuto plurifunzionale, integrato e con diversi gradi di accessibilità.

L'integrazione funzionale è, dunque, una condizione obbliga-

ta: nell'area devono convivere e integrarsi attrezzature pubbliche, terziario, residenza, artigianato e commercio.

L'ipotesi è l'insediamento di una molteplicità di destinazioni, sia a carattere pubblico sia privato, nonché l'esigenza di dotare il territorio di alcuni servizi pregressi, intendendo per tali quelle attività sociali ed economiche, a carattere pubblico e/o privato, atte a consentire e ad incrementare i processi insediativi, produttivi, ricreativi, culturali, ecc. dell'intera comunità cremonese, che attualmente non hanno una loro localizzazione o struttura sul territorio.

Le funzioni consentite sono, dunque: le funzioni speciali di interesse sovracomunale, le attività secondarie, le attività terziarie, la residenza ed il verde pubblico o di uso collettivo secondo quanto specificato nella **scheda normativa**».

2. Il P.I.I. prevede i seguenti interventi:

a) interventi privati

- realizzazione di un **Centro Commerciale**, costituito da una s.l.p. di mq. 31.500 e relativi parcheggi pertinenziali (interrati mq. 14.485, esterni mq. 4.490), e interventi per il tempo libero di mq. 4.000 di s.l.p. con annessi mq. 1350 di spazi all'aperto per attività collaterali;
- realizzazione di **attività artigianali** per una s.l.p. complessiva di mq. 6.000 e relativi parcheggi pertinenziali di mq. 1.796;
- realizzazione di **residenza** per una s.l.p. di mq. 21.520, di cui mq. 3.000 convenzionata, e per un volume di circa mc. 64.560 e relativi parcheggi interrati di pertinenza di mq. 6.643;
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a totale scomputo degli oneri, consistenti in:
Interventi per la viabilità e l'accessibilità.
Opere di mitigazione ambientale.
Impianti Tecnologici.

- Realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo degli oneri relativi alle funzioni insediate, costituite da:

- parcheggi interrati asserviti a uso pubblico, per mq. 28.569;
- parcheggi pubblici esterni lungo la via Castelleonese, per mq. 11.692;
- parcheggi pubblici esterni lungo la via Sesto di mq. 4.072;
- piazza e percorso pedonale di collegamento lungo il lato sud del centro commerciale per complessivi mq. 8.607;
- verde pubblico e asservito a uso pubblico per complessivi mq. 25.812

b) interventi pubblici di interesse transregionale:

- in forza del trasferimento di diritti edificatori all'interno del comparto di cui è prevista l'utilizzazione vengono inoltre individuate aree, per una superficie di mq. 40.870, da cedere:
- per parco urbano con rilocalizzazione delle Serre Comunali, mq. 20.000;
- per interventi per attività connesse con l'istruzione superiore e/o formazione e/o ricerca di circa mq. 9.894;
- per palazzo del ghiaccio con attività multifunzionali di circa mq. 10.976.

c) opere pubbliche per la viabilità:

- realizzazione del by-pass della tangenziale urbana.

d) realizzazione e messa in sicurezza dell'accesso ciclo-pedonale e del mezzo pubblico all'ITIS, nonché dal raccordo viario con la viabilità ordinaria per l'ingresso e l'uscita dalla scuola dei veicoli pubblici e privati.

3. Il progetto rappresenta un approccio innovativo alle tematiche del recupero delle aree dismesse cremonesi perché si propone come traguardo un'azione di decentramento di attività (dal centro alla periferia) ricreando un luogo urbano di qualità urbanistica, architettonica ed ambientale.

Ciò grazie anche alla presenza di importanti funzioni di interesse sovra comunale in grado di consentire a tale area di divenire polo di attrazione non solo per la città.

La soluzione progettuale rappresenta un'offerta per una nuova qualità urbana realizzabile attraverso il disegno dei nuovi assetti morfologici e dei nuovi tracciati ponendo come elemento prioritario lo spazio pubblico al quale si connettono

le attività commerciali ed artigianali, le attività pubbliche, la residenza ed i servizi per il lavoro ed il tempo libero.

Articolo 5 – Verifica delle dotazioni di standard

La dotazione di standard indotto dalle previsioni funzionali del P.I.I. è così calcolata:

- ai sensi della l.r. 14/99 e del R.R. n. 3, del 21 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda gli interventi legati alla grande distribuzione (centro commerciale);
- ai sensi della l.r. 51/75 per quanto riguarda gli interventi legati al tempo libero;
- ai sensi della l.r. 51/75 per quanto riguarda l'artigianale;
- ai sensi della l.r. 51/75, delle NTA del P.R.G. vigente, nonché del Documento di Indirizzo, per quanto riguarda la residenza.

La dotazione di aree standard è pertanto la seguente:

- c. commerciale 31.500 mq di Slp 200% = 63.000 mq di cui almeno 31.500 mq a parcheggi
- tempo libero 4.000 mq di Slp 100% = 4.000 mq di cui almeno 2.000 mq a parcheggi
- artigianale 19.720 mq di St 20% = 3.944 mq
- residenza 64.560 mc/100 mc/ab. 30 mq/ab. = 19.368 mq di cui almeno 1.937 mq a parcheggi

Il fabbisogno totale di aree standard è = 90.312 mq di cui almeno 35.437 mq a parcheggi.

Il P.I.I. assicura una dotazione di aree standard = 78.752 mq di cui 44.333 mq a parcheggi.

La differenza di aree standard non reperite risulta = 11.560 mq.

Tale differenza viene soddisfatta con standard qualitativo ai sensi dell'art. 6 della l.r. 9/99 come specificato nel successivo art. 7 del presente Accordo di Programma.

Articolo 6 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. La convenzione allegata al presente Accordo di Programma prevede che i soggetti attuatori si impegnino, per sé stessi e per aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese le opere di:

a) Urbanizzazione primaria, per un importo di euro 6.760.486,35, previste dal progetto di P.I.I., consistenti in:

• Interventi Viabilistici

- collegamento tra la via Sesto e la ex S.S. 415 Castelleonese mediante nuova strada di attraversamento dell'ambito B/AUR, raccordata con due rotatorie a raso di cui quella a nord svincola il viale Cambonino collegando il quartiere omonimo con la ex S.S. 415 nelle direzioni est e ovest;
- rotatoria a raso e viabilità di accesso da via Sesto ai parcheggi del Centro Commerciale asserviti all'uso pubblico;
- rimodellamento della via Sesto con parziale ampliamento della sede stradale esistente;
- raddoppio del ponte di via Sesto e rimodellamento delle rampe esistenti e realizzazione di nuova rampa di accesso dalla tangenziale;
- rimodellamento, riqualificazione e messa in sicurezza della rotatoria a raso di intersezione tra la S.S. 415 Castelleonese e la tangenziale urbana;
- collegamento ciclo-pedonale tra il quartiere Cambonino e la piazza pubblica antistante il Centro Commerciale;
- realizzazione della pista ciclabile lungo la via Sesto.

• Opere di mitigazione ambientale.

• Impianti Tecnologici.

b) Il soggetto attuatore si impegna a eseguire a proprie spese gli interventi di demolizione e ripristino delle recinzioni e di parte degli edifici delle serre comunali interessate dagli interventi di realizzazione della viabilità interna di accesso ai parcheggi.

c) Urbanizzazione secondaria, per un importo di € 4.443.297,13, previste dal progetto di P.I.I., consistenti in:

• Parcheggi

- Pubblici a raso, sia per la funzione commerciale che per il tempo libero lungo la ex S.S. 415, per mq 11.692;

- Pubblici a raso, lungo la via Sesto per mq. 4.072;
- Interrati, asserviti all'uso pubblico, sia per la funzione commerciale che per il tempo libero, per mq. 28.569;

• Verde

- Verde di decoro e mitigazione ambientale lungo la ex S.S. 415 e la via Sesto, per mq. 6.567;
- Parco Urbano Lineare, per mq. 19.245;

• Spazi Pedonali

- piazza antistante il Centro Commerciale, per mq. 3.928;
- Percorso pedonale di collegamento tra la piazza e il parco urbano, per mq 4.679.

2. I progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere a firma di tecnici abilitati; il soggetto attuatore si impegna a sottoporre all'approvazione dei competenti uffici comunali i progetti definitivi ed esecutivi delle opere. I lavori verranno eseguiti sotto la sorveglianza costante di un assistente di cantiere con funzioni di controllo tecnico nominato dal comune di Cremona.

3. L'agibilità del Centro Commerciale è subordinata al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria (compresi gli impalcati del by-pass tangenziale come descritti nel successivo art. 9), dei parcheggi pubblici e asserviti a uso pubblico; è altresì subordinata alla sottoscrizione dell'atto di asservimento dei parcheggi a uso pubblico e della strada pedonale coperta. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire nei tempi previsti dal cronoprogramma.

Articolo 7 – Opere di standard qualitativo

1. Ai sensi della l.r. 9/99 è previsto l'utilizzo dell'istituto dello standard qualitativo quale modalità aggiuntiva al reperimento degli standard, in alternativa all'istituto ordinario della cessione gratuita al comune e/o asservimento ad uso pubblico di aree libere, consistente nella realizzazione di opere d'interesse generale da parte del soggetto attuatore.

La quantità di aree standard non cedute, così come individuata al precedente art. 4, è compensata da opere quale standard qualitativo per un importo di € 1.566.772,98.

Tramite apposita perizia di stima è stato fissato il valore unitario delle aree standard non cedute, ammontante a 111,04 €/mq, il che comporta per la carenza di standard di 11.560 m² un valore convenzionale complessivo pari a € 1.283.622,40.

Lo standard qualitativo previsto in realizzazione pari a € 1.566.772,98 corrisponde a 14.110 mq di area standard teorica con, pertanto, un incremento di 2.550 mq.

Il controvalore delle opere realizzate dal soggetto attuatore quale standard qualitativo è dunque superiore al valore corrispondente a quello delle aree non cedute.

2. Il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione, di opere quale standard qualitativo come di seguito previste:

a) sulle aree per il parco urbano di mq 20.000 realizzerà l'impianto arboreo e l'allestimento del parco, per il valore complessivo di € 232.256,62, come risultante dal computo metrico estimativo;

b) predisposizione di impalcati per by-pass tangenziale per un valore complessivo di € 619.748,28 (come descritti nel successivo articolo 8);

c) realizzazione di nuovo collegamento ciclo-pedonale in sottopassaggio della tangenziale di servizio per l'Istituto Tecnico Industriale, nonché dal raccordo viario con la viabilità ordinaria per l'ingresso e l'uscita dalla scuola dei veicoli pubblici e privati, per un valore complessivo di € 714.768,09.

Articolo 8 – Realizzazione delle funzioni transregionali

1. I soggetti attuatori, per effetto della perequazione, trasferiscono la S.l.p. relativa alle aree destinate ad attrezzature pubbliche sulle aree per interventi privati, cedendo gratuitamente al comune le aree di mq. 40.870 per speciali attrezzature di interesse transregionale, impegnandosi alla realizzazione di opere quali standard qualitativo sulle aree per il parco urbano di mq. 20.000, realizzazione dell'impianto arboreo e dell'allestimento del parco, per il valore complessivo di € 232.256,62.

2. La Provincia di Cremona si impegna a realizzare, anche mediante soggetti privati, una struttura destinata a funzioni attinenti all'istruzione superiore (istruzione, formazione e ricerca) sull'area individuata dagli elaborati grafici, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

3. Il comune di Cremona si impegna a realizzare, attraverso un soggetto privato da individuare mediante gara di evidenza pubblica, il palazzo del ghiaccio con attività multifunzionali previsto sull'area, individuata negli elaborati grafici, cedute in forza del trasferimento dei diritti edificatori, da parte del soggetto attuatore, nei termini previsti nel cronoprogramma.

Articolo 9 – Rimodellamento e messa in sicurezza della strada di scorrimento urbano

1. Le aree stradali interessate dal P.I.I. sono l'ex S.S. n. 415 a Nord, la tangenziale urbana ad Ovest (strade di scorrimento) e la via Stesto (strada interzonale locale).

2. Per il tratto dell'ex S.S. n. 415 interessato dall'intervento, si prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a raso in corrispondenza dell'attuale uscita di viale Cambonino, e dell'asse viabilistico di accesso al comparto di proprietà del soggetto attuatore.

Il nodo di intersezione stradale fra l'ex S.S. n. 415 e la tangenziale verrà invece riqualificato con una rotatoria a raso di ampiezza maggiore rispetto a quella attuale, in modo da garantire un distanziamento delle traiettorie in uscita ed in ingresso sugli stessi ed un allungamento dei tronchi di scambio.

3. Il livello di servizio della tangenziale urbana verrà invece potenziato tramite la realizzazione di un by-pass interrato al di sotto della nuova rotatoria di intersezione con la ex S.S. 415 per consentire la separazione dei flussi in direzione Nord-Sud da quelli relativi all'interscambio tra tangenziale e l'ex S.S. n. 415. Il by-pass sarà realizzato a tre corsie, due in ingresso ed una in uscita in corrispondenza dei due terminali del by-pass, a carreggiate separate.

4. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova rotatoria a raso con l'esecuzione di due impalcati scatolari in corrispondenza dei sottopassaggi del by-pass.

Nella progettazione di tali interventi viari, il P.I.I. ha previsto inoltre l'integrazione paesaggistica tra il nuovo nodo, l'asse della ex S.S. n. 415 e le opere di mitigazione ambientale a protezione degli edifici residenziali nei pressi della via Castelleone.

5. L'interramento della tangenziale verrà realizzato dall'amministrazione Comunale con proprie risorse e con il contributo dell'amministrazione Provinciale di € 1.446.079,32, mentre il rimodellamento della rotatoria e i due impalcati scatolari verranno realizzati dal soggetto proponente.

Articolo 10 – Prescrizioni per la compatibilità ambientale dell'intervento

1. In considerazione della circostanza che il P.I.I. «ex Feltrinelli» riguarda opere che sono previste al punto 7, lett. b), di cui all'allegato B al d.P.R. 12 aprile 1996, come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dal d.p.c.m. 1° settembre 2000 («progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha»), le società Lameri Docks s.r.l. e Immobiliare Betulla s.r.l. hanno depositato, in data 11 luglio 2001, la richiesta di verifica ex articolo 10 del succitato d.P.R. 12 aprile 1996, successivamente integrata in data 9 ottobre 2001 ed in data 1° agosto 2002.

2. Con decreto n. 25377 del 23 ottobre 2001 e successivamente con nota integrativa a conferma dello stesso, in data 11 settembre 2002 protocollo Z1.2002 0039466, il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del territorio della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale Lombardia ha decretato: «di esprimere, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, determinazione di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto da realizzarsi sul territorio del comune di Cremona (CR) denominato Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Parco Polifunzionale ex Feltrinelli, così come proposto dalle società Lameri Docks s.r.l. e Immobiliare Betulla s.r.l. con le seguenti prescrizioni, che qui si intendono richiamate integralmente e più precisamente:

a) nei cantieri, fermo restando l'esecuzione d'ogni opera a regola d'arte, si dovrà dare attuazione a tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme in materia di qualità delle acque sotterranee e superficiali;

b) nell'eventualità che risulti necessario reperire siti per lo stoccaggio temporaneo di terre di scavo provenienti da terreni sospetti di contaminazione, nell'attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti, questi dovranno essere

individuati in aree non comprese nelle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili (d.P.R. 236/88 e successive modifiche);

c) la progettazione esecutiva/realizzazione dei parcheggi in sottosuolo e delle strade in trincea dovrà risultare congrua con l'identificazione della quota di massima risalita della falda freatica deducibile, oltre che da misurazioni specifiche, anche dal confronto con la serie storica dei dati piezometrici a disposizione. In ogni caso le strutture interrato dovranno garantire un idoneo isolamento nei confronti delle acque sotterranee;

d) al fine di evitare la dispersione delle acque meteoriche provenienti da piazzali e strade nel sottosuolo, queste, per quanto attiene le aree rientranti nella zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile, dovranno essere recapitate in fognatura previa autorizzazione da parte del Gestore della stessa;

e) ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 152/99 le opere da realizzarsi nell'areale interessato dalle fasce di rispetto dei pozzi dovranno essere conformi alle prescrizioni regionali in materia o, se non ancora disciplinate, conformarsi a seguito di nuova normativa emanata antecedentemente il rilascio delle autorizzazioni;

f) occorrerà che il progetto esecutivo ponga attenzione al dimensionamento della rete fognaria onde evitare l'insorgere di fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee a causa di possibili ed eventuali perdite, con particolare riferimento alle aree rientranti nella zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile;

g) in fase di cantierizzazione, il proponente dovrà richiedere specifica autorizzazione in deroga per tutte le fasi o attività o impianti fissi/mobili che comportano emissioni sonore oltre i livelli consentiti e presentare articolato piano di minimizzazione dell'impatto;

h) in merito alla previsione del clima acustico in corrispondenza dei ricettori residenziali e a parco si chiede che la progettazione esecutiva risulti compendiata da specifici studi di settore a seguito del lay-out progettuale definitivo. Si raccomanda di privilegiare quelle soluzioni progettuali che per la localizzazione degli edifici ed orientamento delle facciate minimizzano l'impatto sulle unità abitative;

i) risulti monitorata, al fine di predisporre eventuali correttivi, la situazione acustica in corrispondenza dei ricettori prossimi ai punti di maggiore criticità emersi dallo studio (scuole, università, parchi) anche predisponendo idonee misure di mitigazione qualora necessarie;

j) la circolazione dei mezzi di trasporto da cantiere avvenga negli orari di morbida rispetto ai flussi veicolari giornalieri e, in ogni caso, dovrà essere concordata con i competenti uffici comunali;

k) l'attuazione esecutiva del P.I.I. potrà avvenire solo a seguito del completamento delle procedure di cui al d.m. 471/99 opportunamente collaudate dall'ente competente, con particolare riferimento alle acque di falda;

l) il prelievo dalla falda potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi della l.r. 1/2000;

m) siano messi in atto tutti gli accorgimenti indicati nello studio dello stesso Committente, con particolare riferimento alla verifica della capacità dei collettori di smaltire le acque come proposto nella relazione d'indagine geologica;

n) tutte le prescrizioni sopra richiamate dovranno essere riportate nella Convenzione da stipularsi e trascritte nei successivi atti autorizzatori di attuazione del Programma Integrato d'Intervento».

Articolo 11 – Effetti di variante urbanistica

1. L'approvazione del presente Accordo di Programma costituisce variante al vigente P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 d.lgs. 267/2000, dell'articolo 6 della l.r. 14/93 e dell'articolo 9 della l.r. 9/99, con riguardo al solo ambito oggetto del P.I.I. ed in riferimento ai soli parametri ed indici citati nel dettaglio in premessa.

2. Si dà atto, nello specifico, che è previsto il superamento dei parametri tipomorfologici previsti.

3. Gli indici urbanistici e i parametri tipomorfologici massimi dell'ambito oggetto del P.I.I. sono quindi:

- Superficie complessiva ambito di P.I.I.: **283.440 m²**
- Superficie territoriale privata: **202.557 m²**
- Indice di utilizzazione territoriale: **Ut = 0,35 m²/m²**

1. Superficie territoriale per Speciali attrezzature di interesse sovracomunale: **40.870 m²**

2. Superficie territoriale per Insediamenti privati: **143.087 m²**

3. Superficie per viabilità in progetto di P.R.G.: **18.600 m²**

• Superficie territoriale pubblica: **80.883 m²**

– Superficie per interventi di riqualificazione dello spazio pubblico: **5.085 m²**

– Superficie per viabilità in progetto di P.R.G.: **75.798 m²**

INDICI URBANISTICI E PARAMETRI TIPOMORFOLOGICI

	Ufm m ² /m ²	Hm m	Rc max. %	Ro max. %	Spm min. %
SPECIALI ATTREZZATURE:					
1. Parco urbano sovracomunale	0,05	6	5	0	85
2. Attività istruzione	1,5	18	60	100	0
3. Palazzo del ghiaccio	1,5	24	60	85	0
4. Serre comunali	1,0	12	50	50	30
INSEDIAMENTI PRIVATI:					
5. Commerciale	1,2	18	70	90	5
6. Residenziale	1,2	18	40	50	25
7. Artigianale	1,2	14	35	45	35

4. Si dà atto che l'approvazione del presente Accordo di Programma è stata preceduta, agli effetti di variante urbanistica, dal deposito in libera visione al pubblico degli elaborati del Programma Integrato di Intervento ai sensi di legge e dalla raccolta delle osservazioni citate nelle premesse.

5. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 7-bis della l.r. 14/1993, l'adesione del Sindaco di Cremona al presente Accordo di Programma dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza. Il Consiglio Comunale valuterà altresì le osservazioni presentate.

6. L'approvazione dell'Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, ai sensi del predetto articolo 34 del d.lgs. 267/2000, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui alla medesima norma, dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. In caso di decadenza dell'Accordo di Programma, prevista dal successivo articolo 16, le variazioni urbanistiche connesse al presente Accordo saranno da intendersi automaticamente decadute ad ogni effetto, con conseguente applicabilità delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti di pianificazione generale vigenti.

Articolo 12 – Effetti di dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche e degli interventi di interesse transregionale in esso previste.

2. La strada coperta di collegamento tra il parco e la piazza pubblica, non è computata ai fini della determinazione della s.l.p. poiché ha chiara valenza di uso pubblico avente tutte le caratteristiche di spazio pubblico in cui è garantito il pubblico passaggio. Ciò dovrà risultare ed essere meglio definito con una apposita convezione da stipularsi prima della agibilità del centro commerciale tra il soggetto attuatore e il comune di Cremona.

3. Le nuove strutture e gli impianti relativi alle serre comunali, realizzate dal soggetto attuatore, hanno connotati di pubblica utilità in base alla loro funzione ed utilizzo.

Articolo 13 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori (Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona) si impegnano a rispettare nell'attuazione del P.I.I. integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma e degli elaborati che ne costituiscono parte integrante.

2. La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo entro 15 giorni dalla ricezione della deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale di Cremona di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto;

3. La Provincia di Cremona si impegna:

a) a versare al comune di Cremona la cifra di

€ 1.446.079,32 per realizzazione degli interventi di miglioramento, messa in sicurezza e riqualificazione del nodo viabilistico costituito dall'ex S.S. n. 415 e la tangenziale urbana di Cremona entro il 2007. Tale termine potrà essere slittato per motivate esigenze se approvato dal Collegio di Vigilanza. Il versamento avverrà non prima dell'aggiudicazione dei lavori secondo cronoprogramma e l'erogazione sarà effettuata nei limiti percentuali del concorso di spesa con stati di avanzamento sull'importo complessivo del progetto esecutivo. L'aggiudicazione sarà comunicata alla Provincia per mettere in condizione l'ente di assumere il relativo mutuo.

b) a realizzare, anche mediante soggetti privati, una struttura destinata a funzioni attinenti all'istruzione superiore (istruzione, formazione e ricerca) sull'area, individuata dagli elaborati grafici, entro i termini previsti della vigente normativa.

4. Il comune di Cremona si impegna:

a) a ratificare, valutate le osservazioni pervenute, tramite apposita delibera del Consiglio Comunale, l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, a pena di decadenza;

b) a provvedere alla stipulazione della Convenzione attuativa, allegata al presente Accordo di Programma, nei tempi più contenuti possibili dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto della Regione Lombardia di approvazione dell'Accordo di Programma del P.I.I.;

c) al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini indicati nel cronoprogramma e, comunque, entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

d) ad esercitare la costante sorveglianza delle opere a carico del soggetto attuatore e di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo, nonché ad espletare i relativi collaudi, entro i termini indicati nel cronoprogramma;

e) a mettere a disposizione del soggetto attuatore le aree incluse nell'ambito del P.I.I., necessarie all'esecuzione delle opere inerenti la nuova viabilità, di urbanizzazione primaria, secondaria, nonché delle opere aggiuntive di riqualificazione delle serre comunali e quelle aventi valore di standard qualitativo;

f) a realizzare le opere inerenti gli interventi di miglioramento e riqualificazione e messa in sicurezza del nodo viabilistico costituito dall'ex S.S. n. 415 Castelleonese e la tangenziale urbana di propria competenza entro i termini previsti dal cronoprogramma;

g) a impegnare la cifra corrispondente all'anticipo del costo di costruzione per l'ammontare di € 2.840.512,94 per la realizzazione del by-pass della tangenziale;

h) a garantire il coordinamento della realizzazione degli interventi inerenti la viabilità con il soggetto proponente;

i) a rilasciare, entro i termini indicati nel cronoprogramma, le abitabilità/agibilità per gli insediamenti previsti;

j) a realizzare, attraverso un soggetto privato da individuare mediante gara di evidenza pubblica, il palazzo del ghiaccio con attività multifunzionali previsto sull'area, individuata negli elaborati grafici, cedute in forza del trasferimento dei diritti edificatori da parte del soggetto attuatore nei termini previsti nel cronoprogramma;

k) a cedere le aree destinate a funzioni attinenti all'istruzione superiore (istruzione, formazione e ricerca) alla Provincia.

Articolo 14 – Garanzie finanziarie

A garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di standard qualitativo, i soggetti attuatori presteranno una o più fidejussioni pari al preventivo del computo estimativo delle opere. Nel caso in cui il valore di urbanizzazione primaria e secondaria e di standard qualitativo risultasse a consuntivo inferiore a quanto rispettivamente dovuto in base ai valori tabellari e al controvalore di monetizzazione delle aree a standard non cedute, il comune di Cremona tratterà la differenza per utilizzarla esclusivamente ai fini dell'acquisizione di aree al patrimonio comunale.

Articolo 15 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore al Territorio ed all'Urbanistica

della Regione Lombardia, dal Sindaco del comune di Cremona o da Assessore delegato, dal Presidente della Provincia di Cremona o da Assessore delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo al successivo art. 17;

e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

f) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'articolo 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento;

h) disporre eventuali interventi sostitutivi per le inadempienze attuative dell'Accordo di Programma;

i) valutare ed apportare modifiche alla tempistica prevista nel cronoprogramma fatta salva la durata complessiva della validità del P.I.I. nonché fatte salve le correlazioni temporali previste nella convenzione, parte integrante del Accordo di Programma, che subordinano:

- l'inizio lavori all'avvenuta e certificata eventuale bonifica dell'area;
- l'agibilità del centro commerciale all'avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative alla viabilità.

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato d'Intervento, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, di standard qualitativo, che agli interventi privati, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Cremona, che provvederanno a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza ogni volta se ne dovesse ravvisare la necessità e comunque almeno una volta all'anno.

Il Collegio di Vigilanza si potrà avvalere della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 16 - Varianti al Programma Integrato d'Intervento

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 9/99 e in conformità a quanto disposto dalla circolare illustrativa d.g.r. 9 luglio 1999 n. 6/44161, le varianti al programma integrato di intervento possono:

1) essere determinate ed assunte dal comune di Cremona in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi se conformi ai disposti del art 7 comma 10 della l.r. 23/97.

Agli effetti di quanto sopra si precisa che rientrano in questa fattispecie le modifiche planivolumetriche, la parziale riallocazione e il diverso orientamento degli edifici a condizione che tali modifiche non alterino l'assetto generale dell'intervento e in particolare la distribuzione delle aree pubbliche e l'impianto della maglia viabilistica di urbanizzazione primaria.

Non costituiranno altresì variante essenziale eventuali modifiche in merito alle soluzioni impiantistiche relative ai servizi tecnologici, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare un sistema di teleriscaldamento o di natura più tradizionale in luogo del previsto ricorso al telecomfort, sempre nel caso che vengano rispettate le condizioni di cui sopra.

2) Il collegio di vigilanza potrà valutare ed approvare veri-

ficandone la compatibilità con gli obiettivi primari del P.I.I., tenuto conto di eventuali esigenze sopravvenute o motivata richiesta di soggetti pubblici e privati varianti che riguardino traslazioni dalla funzione residenziale a quella artigianale sino al limite massimo di mq.1200 di S.I.p. avendone fin d'ora verificata la sussistenza della dotazione di standard; sarà inoltre consentito introdurre funzioni terziarie ricettive, amministrative e direzionali (non commerciali) sino ad un massimo di 4.250 mq a discapito della residenza, a condizione che tali modifiche non incrementino il peso insediativo complessivo dell'intervento, non ingenerino nuovi fabbisogni di standard e che non alterino l'assetto generale, con particolare riferimento alla distribuzione delle aree pubbliche ed all'impianto della maglia viabilistica di urbanizzazione primaria. La dotazione di standard nonché di parcheggi pubblici lungo la via Sesto è commisurata al fabbisogno massimo ingenerabile dalle traslazioni funzionali di cui sopra.

3) Qualora la modifica riguardi casi al di fuori di quelli sopraesposti il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo. Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti essenziali del Programma Integrato e sono quindi insuscettibili di formare varianti mediante le procedure indicate nei commi precedenti:

- l'individuazione dell'ambito del P.I.I.;
- la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
- le funzioni insediabili e il mix funzionale;
- i parametri tipo morfologici previsti dal presente Accordo di Programma (come definiti all'art. 11) quali l'altezza (H), il Rapporto di copertura (Rc), il Rapporto di occupazione del sottosuolo (Ro), la superficie permeabile minima (Spm) come definiti dall'art. 11 del presente Accordo di Programma.

Articolo 17 - Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Cremona;
- la mancata stipula della Convenzione di cui al comma 1 art. 10 della l.r. 9/99 da parte del soggetto privato. In caso di inerzia da parte del Soggetto Privato, decorso un anno dalla data di definitiva approvazione dell'Accordo di Programma, il Sindaco diffida i soggetti proponenti a sottoscrivere la Convenzione entro un termine non superiore a novanta giorni;
- il presente Accordo di Programma decade altresì in caso di sua completa inattuazione, e di inutile esperimento delle attività, anche di intimazione e sostituzione, poste in essere dal Collegio di Vigilanza per garantirne l'esecuzione.

Articolo 18 - Verifiche periodiche

Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qual volta lo riterrà necessario.

Articolo 19 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, competente è l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione. Il Foro competente è quello di Cremona.

Articolo 20 - Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Cremona, con gli effetti previsti dal medesimo articolo 34, dall'articolo 9 della l.r. 9/99 e dall'art. 7-bis della l.r. n. 14/1993.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del Consiglio Comunale di Cremona.

Le previsioni di cui all'articolo 11 determinano le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale vigenti ed adottato del comune di Cremona.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati dall'Accordo di programma.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 10 (dieci) dalla data di stipulazione della convenzione attuativa secondo i contenuti dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 9/99.

Milano, 9 aprile 2003

per la Regione Lombardia:

Alessandro Moneta

per la Provincia di Cremona:

Fiorella Lazzari

per il comune di Cremona:

Daniele Soregaroli

(BUR20030112)

(2.2.1)

D.a.r. 23 maggio 2003 - n. 8368

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale dell'area dismessa ex «Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il fiume Lambro localizzato in Comune di Landriano (PV)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione Negoziata Regionale»;

Vista la deliberazione n. 51 del 27 novembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di Landriano (PV) ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

Vista la nota n. 3005 del 22 marzo 2002 con la quale il Sindaco del Comune di Landriano (PV) ha promosso l'avvio della procedura dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale dell'area dismessa ex «Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il fiume Lambro;

Dato atto altresì che la Provincia di Pavia ha rilasciato, in data 21 febbraio 2002 e in data 10 giugno 2002 certificazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/9783 del 12 luglio 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 22 luglio 2002, con la quale la Regione Lombardia ha formalizzato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12778 del 16 aprile 2003, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 16 aprile 2003 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Landriano (PV);

Considerato che il Consiglio Comunale di Landriano (PV), con deliberazione n. 25 del 18 aprile 2003 pervenuta in data 6 maggio 2003 prot. n. Z1.2003.0019621, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale

l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 aprile 2003 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Landriano (PV), avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e alla riqualificazione ambientale dell'area dismessa ex «Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il fiume Lambro, che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del Comune di Landriano (PV);

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alessandro Moneta

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

Finalizzato all'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione ambientale dell'area dismessa ex «Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il fiume Lambro, localizzato in Comune di Landriano, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999, n. 9

TRA

- Comune di Landriano, con sede in Landriano, piazza Garibaldi n. 14, nella persona di BERNARDINI GRAZIELLA, Sindaco;
- Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona di ALESSANDRO MONETA, Assessore all'Urbanistica e Territorio;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 27 novembre 2001, il Comune di Landriano, ha approvato il documento di inquadramento di cui alla l.r. n. 9 del 12 aprile 1999, determinando le linee di indirizzo delle proposte di programma a cura dei soggetti pubblici e privati definendo in particolare gli assi preferenziali di sviluppo, i luoghi e i temi di intervento, le regole per la trasformazione delle aree e per gli insediamenti, la disciplina per le aree a verde e per i servizi;

- l'art. 9 della legge 12 aprile 1999 n. 9 prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

- in data 11 dicembre 2001 è stata presentata, da parte della Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli, 17 a NOALE, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, proposta di Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale dell'area dismessa «Ex Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il Fiume Lambro definendo le funzioni, le quantità, l'assetto planivolumetrico, le opere pubbliche da realizzare e lo schema di convenzione per la disciplina del programma stesso;

- il Sindaco di Landriano con nota n. 3005 in data 22 marzo 2002 ha promosso l'avvio della procedura dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale dell'area dismessa «Ex Stalla Sociale S. Rita» e di aree lungo il Fiume Lambro, chiedendo l'adesione regionale;

- con deliberazione n. 7/9783 del 12 luglio 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 30 del 22 luglio 2002, la Giunta Regionale ha espresso la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma, definendo le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

- in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 14/93, in data 18 settembre 2002 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni al fine di definire l'Accordo di Programma come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e comma 2 dell'art. 7 della citata l.r. n. 14/93, così come sostituito dal comma 12 dell'art. 6 della l.r. n. 2/03

- i suddetti Rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

- gli atti di progetto relativi all'Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dall'11 dicembre 2002 al 9 gennaio 2003, dandone altresì notizia mediante affisso all'Albo pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 in data 11 dicembre 2002 e sulla stampa cittadina «La Provincia Pavese». Nei trenta giorni successivi al suo deposito non sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni;

- ad esito ai lavori della Segreteria Tecnica gli elaborati del PII e lo schema di convenzione che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 31 marzo 2003;

- con deliberazione n. 12778 del 16 aprile 2003 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

- il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Landriano entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

- il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del comune di Landriano;

- per effetto dell'approvazione regionale, tutte le opere pubbliche previste dall'Accordo di Programma sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

Tutto ciò premesso tra i comparanti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali» e della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento».

Articolo 2 - Ambito del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma integrato di intervento (P.I.I.) - rispettivamente contraddistinte sugli elaborati grafici allegati al presente Accordo con «Elab. 01/00» e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2000, costituente l'Elab. 02/02, del Programma Integrato di Intervento, sono nel seguito così descritte:

a) aree di proprietà della Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE, c.f. e P. IVA 02686150273, della superficie di mq. 58.100, bordate con linea tratteggiata in nero, nella planimetria allegata, individuate in catasto terreni di Landriano alla partita 1, foglio 6, map-pale 50;

COERENZE, da Nord in senso orario:

Omissis

b) aree di proprietà del Comune di Landriano, della superficie di mq. 105.393, campite in verde nella planimetria allegata, individuate in catasto di Landriano al foglio 1, mappali 43, 44, 45, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, al foglio 7 mappali 6, 7, 97 e bordate con linea tratteggiata in nero nella planimetria allegata, individuate in catasto terreni di Landriano foglio 7, mappali 26/a ora 1094; foglio 6 mappale 56/a ora 598; foglio 7 mappale 945/b ora 1097; foglio 6 mappale 52/a ora 596;.

COERENZE, da Nord in senso orario:

Omissis

Articolo 3 - Oggetto, contenuto ed obiettivi

3.1 Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e alla

riqualificazione ambientale dell'area dismessa ex Stalla Sociale S. Rita avente una superficie di mq. 58.100 oltre ad interventi di sistemazione e riqualificazione di aree lungo il fiume Lambro, finalizzati alla formazione del parco urbano.

3.2 In termini di destinazione urbanistica delle aree, l'ambito di P.I.I. si configura come una zona con previsioni insediative e modalità di attuazione specifiche, disciplinata da apposite Norme di Attuazione (elaborato 09/02), che comportano variante alle previsioni del vigente P.R.G.

3.3 Il P.I.I., oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

In particolare:

- i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dallo schema di Convenzione (elab. 12/00).

3.4 Gli interventi previsti dal P.I.I. sono principalmente finalizzati a:

A) Realizzare, magazzino logistico, in due lotti, articolato in tre blocchi di cui due laterali a magazzino e uno centrale per il transito delle merci in entrata ed in uscita, con collegati impianti tecnologici a servizio, alloggio per il custode, uffici collegati alla logistica, aree, di transito, di parcheggio e di verde, spazi di outlet aziendale per una superficie coperta complessiva pari a mq. 29.121 ed una superficie lorda di pavimento (slp) pari a 34.946 mq;

B) SPAZI PUBBLICI:

B1) Realizzazione parco urbano per complessivi mq. 102.308, consistenti nella formazione delle opere di imboscamento e delle opere civili (ingresso, percorsi pedonali, verde attrezzato) oltre a strutture sportive e aree a parcheggio (Elab. 14/00)

B2) Realizzare, parcheggi interni all'ambito di PII da asservire ad uso pubblico per una superficie di mq. 6.074 (in giallo in Elab. 04/00);

C) Realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria

- verde alberato lungo le porzioni di perimetro nord e sud, asserviti ad uso pubblico, per una superficie di mq. 1.048 (in verde chiaro in Elab. 04/00);

- parcheggi per circa 95 posti auto, asserviti ad uso pubblico, per una superficie di mq. 1.183 (in arancione in Elab. 04/00);

- collegamenti alle seguenti reti: fognatura acque nere, smaltimento acque bianche, illuminazione pubblica, rete idrica, rete elettrica, rete telefonica, rete gas (Elab. 05/09);

- allargamento e adeguamento dimensionale della strada di collegamento per una lunghezza di circa mt. 380, accesso al magazzino logistico con porzione dello spazio a «cul de sac», fornitura e posa della segnaletica stradale, realizzazione di fascia verde (Elab. 05/03);

Gli interventi edilizi indicati alla lettera A) saranno realizzati dalla Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE.

Gli interventi di urbanizzazione indicati alle precedenti lettere B2) e C) saranno attuati dalla Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE.

L'intervento indicato alla precedente lettera B1) sarà realizzato a cura del comune di Landriano, come da computo metrico (Elab. 14/00).

3.2 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

ELABORATI GRAFICI:

- Planimetria di Inquadrimento Territoriale (tav. 01/00)

- Stato di fatto degli ambiti di Intervento (tav. 02/01)

- Ambiti catastali e rilievo topografico: stato di fatto (tav. 02/02)

- Azzonamento PRG vigente (tav. 03/01)

- Azzonamento PRG in variante e rilevante territoriali (tav. 03/02)

- Progetto planivolumetrico (tav. 04/00)

- Progetto O.U.: planimetria stato di fatto (tav. 05/01)

- Progetto O.U. sezioni stato di fatto (tav. 05/02)

- Progetto O.U.: planimetria stato di progetto (tav. 05/03)

- Progetto O.U.: planimetria stato di progetto (tav. 05/04)
- Progetto O.U.: comparativa (tav. 05/05)
- Progetto O.U.: reti tecnologiche (tav. 05/06)
- Progetto reti tecnologiche d'ingresso (tav. 05/07)
- Progetto delle canalizzazioni degli scolli delle acque (tav. 05/08)
- Sistema delle reti di smaltimento acque (tav. 05/09)
- Piano particellare: accesso al magazzino (tav. 06/01)
- Libretto delle misure relative al lotto (elab. 06/02)
- Piano particellare: progetto del parco Lambro (tav. 06/03)

COMPUTO METRICO (elab. 7/00)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elab. 08/00)

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (elab. 09/01)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (elab. 09/02)

RELAZIONE ECONOMICA DI FATTIBILITÀ (elab. 10/00)

CRONOPROGRAMMA DEL PII (elab. 11/00)

SCHEMA DI CONVENZIONE (elab. 12/00)

RELAZIONE GEOLOGICA (elab. 13/00)

PROGETTO PARCO LAMBRO (elab. 14/00)

PARERI E RELAZIONI DI COMPATIBILITÀ (elab. 15/00)

Articolo 4 - Verifica della dotazione di standard

Sotto il profilo della dotazione di standard il PII è dimensionato come segue:

Destinazione d'uso	Standard dovuto	Standard reperito (parcheggi)	Standard monetizzato
PRODUTTIVO	0.20 x 58.243 = 11.649	5824	
COMM./DIREZ	100% di 500 = 500	250	
TOTALE	12.149	6074	6074 x 50.65 = 307.648,10

Si dà atto che la dotazione di standard assolve altresì ai parametri stabiliti dalla l.r. n. 9/99, che disciplina i programmi integrati di intervento, e dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali approvato in data 27 novembre 2001 con deliberazione consiliare n. 51, in attuazione dell'art. 5 della citata l.r. n. 9/99.

L'importo afferente alla monetizzazione pari a € 307.648,10 (trecentosettemilaseicentoquarantotto/dieci) verrà utilizzato dall'amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della l.r. 9/99, per acquisire aree lungo il fiume Lambro per realizzazione il parco urbano attrezzato.

Articolo 5 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

5.1. L'Accordo di Programma prevede l'impegno, formalizzato con la convenzione attuativa, della Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE, e del comune di Landriano - ciascuno in relazione alle funzioni di competenza - di realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre alla riorganizzazione della viabilità esistente, esterna al lotto, e al Parco lungo il Lambro.

Opere di urbanizzazione primaria

(realizzate a scomputo oneri):

- a) sistemazioni viabilistiche (elab. 05/01 - 05/02 - 05/03 - 05/04 - 05/05 - 05/06 - 05/08 - 05/09)
- b) rete fognaria (elab. 05/06 - 05/07);
- c) rete acquedotto (elab. 05/06 - 05/07);
- d) rete gas (elab. 05/06 - 05/07);
- e) rete elettrica (elab. 05/06 - 05/07);
- f) formazione parcheggi e verde di standard previsti dall'art. 21 e 22 delle N.T.A. del P.R.G. (elab. 04/00 - 14/00).

Dette opere, il cui costo complessivo presunto, come risulta dal computo metrico estimativo (elab. 07/00) è pari ad € 566.792,37 (cinquecentosessantaseimilasettecentonovantadue/trentasette) dovranno essere complete di tutti i servizi e dell'impianto di pubblica illuminazione e dovranno altresì riguardare tutti gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Landriano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio delle concessioni edilizie.

Opere di urbanizzazione secondaria:

a) opere a standard relative ai parcheggi previsti dall'art. 6 della l.r. 9/99 e relativa illuminazione per un importo preventivo pari ad € 320.390,56 (trecentoventimilatrecentonovanta/cinquantasei), dovranno essere complete di tutti i servizi e dovranno altresì riguardare tutti gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Landriano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio delle concessioni edilizie.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere eseguite in modo coordinato e funzionale con il complesso degli interventi definiti dal Programma Integrato di Intervento, secondo i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori allegato sotto «Elab. 11/00».

L'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma, come individuati nella documentazione di cui al precedente art. 3, è disciplinata dallo schema di convenzione attuativa (elab. 12/00) parte integrante al presente Accordo che regola le obbligazioni tra il comune di Landriano e la Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE in ordine alle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, allo scomputo dei costi relativi a queste ultime dall'ammontare degli oneri dovuti, nonché alle relative garanzie finanziarie prestate per la loro realizzazione e corretta esecuzione.

Formazione parco urbano attrezzato da parte del comune di Landriano:

L'intervento si articola prevedendo una zona di verde attrezzato con arredo urbano per la sosta e giochi, proseguendo poi con il verde naturale di bosco autoctono di carpini, farnie e salici, infine la zona attrezzata a verde sportivo confinante con i centri sportivi, comunale e oratoriale (alleg. 14/00).

Nella zona a verde attrezzato è previsto:

- un accesso al parco attraverso un portico d'ingresso, punto d'appoggio del percorso didattico;
- un percorso a valenza didattica, al fine di sollecitare le scuole ad attivare momenti educativi in ambito ecologico - ambientale;
- un'area a parcheggio;
- una piazzetta quale punto di ritrovo del percorso lungo tutta l'area;
- una zona di osservazione, traguardo del percorso e luogo di studio della natura da parte degli alunni delle scuole e di chi vorrà appassionarsi alla natura e al fiume.

Articolo 6 - Onere aggiuntivo

L'Accordo di Programma prevede, altresì, l'impegno da parte della Società CAB LOG s.r.l. con sede legale in via Torricelli n. 17 - 30033 NOALE, a corrispondere al comune di Landriano l'ammontare di € 361.868,63 (trecentosessantunmilaottocentosessantotto/sessantatre) attualmente garantiti dalla fidejussione n. 0223464433 e dall'Appendice n. 238800040 «a prima richiesta», somma utilizzata dall'amministrazione comunale per l'acquisizione di aree lungo il fiume Lambro a completamento del parco urbano attrezzato, oltre all'area necessaria per l'allargamento ed adeguamento della sede stradale.

Articolo 7 - Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nelle aree identificate all'art. 2.

Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione.

8.1 Il comune di Landriano si impegna:

a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza;

b) a stipulare entro 90 giorni dalla definitiva approvazione del presente Accordo la convenzione attuativa richiamata al precedente art. 3;

c) a rilasciare le concessioni edilizie ed ogni altro eventuale

atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento entro i termini indicati nel cronoprogramma e, comunque, entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

d) verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo;

e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti.

8.2 La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Landriano di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Articolo 9 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

9.1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio, da insediarsi entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, costituito dall'Assessore al Territorio ed all'Urbanistica e dal Sindaco del comune di Landriano o dall'Assessore ai LL.PP., se delegato.

9.2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;

e) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche e di urbanizzazione, nonché agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento;

f) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

g) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

h) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione dei singoli interventi previsti dal P.I.I., fissato nel cronoprogramma (elab. 11/00) e che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 anni.

9.3 Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, di standard quantitativo aggiuntivo, che alle opere private, verrà svolta dall'ufficio Tecnico del comune di Landriano, che provvederanno a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si avvarrà della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 10 – Verifiche periodiche

Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario.

Articolo 11 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

11.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le varianti

del Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97, possono essere determinate ed assunte dal comune di Landriano in sede di rilascio di concessione edilizia. In tali casi il comune di Landriano comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, nella prima seduta utile.

11.2 Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico ed il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni – con esclusione di quelle interne ad ogni singola unità – e delle opere pubbliche ed urbanizzate ed incida sui sotto indicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

Articolo 12 – Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Landriano, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99.

Articolo 13 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 14 – Sottoscrizione, effetti e durata

14.1 Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Landriano, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 e dall'art. 9 della l.r. 9/99.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del Consiglio Comunale di Landriano.

14.2 Il presente Accordo di Programma determina, ai sensi della legge, le variazioni del Piano Regolatore del comune di Landriano per le aree comprese nel perimetro del programma integrato di intervento.

14.3 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno a realizzarle nei tempi indicati dal Programma Integrato di Intervento.

14.4 La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni dieci dalla data di stipulazione della convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10, 1 comma, l.r. 9/99.

Milano, 16 aprile 2003

REGIONE LOMBARDIA

Assessore: *Alessandro Moneta*

COMUNE DI LANDRIANO

Sindaco: *Graziella Bernardini*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Presidenza

(BUR20030113)

Com.r. 22 maggio 2003 - n. 73

Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di aprile 2003

Si comunica che nel mese di aprile 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

APRILE 2003

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
14	01.04.03	I S.S.	75
	02.04.03	Se.I.	76
	02.04.03	Se.I.C.	77
	03.04.03	II S.S.	78
	04.04.03	III S.S.	79
15	07.04.03	Se.O.	80
	07.04.03	I S.O.	81
	08.04.03	I S.S.	82
	09.04.03	Se.I.	83
	09.04.03	Se.I.C.	84
	10.04.04	II S.S.	85
	11.04.03	III S.S.	86
16	14.04.03	Se.O.	87
	15.04.03	I S.S.	88
	16.04.03	Se.I.	89
	16.04.03	Se.I.C.	90
	17.04.03	II S.S.	91
	18.04.03	I S.O.	92
17	22.04.03	Se.O.	93
	23.04.03	Se.I.	94
	23.04.03	Se.I.C.	95
	24.04.03	I S.S.	96
	24.04.03	II S.S.	96
	26.04.03	III S.S.	97
18	28.04.03	Se.O.	98
	29.04.03	I S.S.	99
	29.04.03	II S.S.	99
	30.04.03	Se.I.	100
	30.04.03	Se.I.C.	101

D.G. Risorse bilancio

(BUR20030114)

(2.1.0)

D.d.s. 15 maggio 2003 - n. 7933**Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni**IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'art. 39 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la l.r. n. 34 del 23 dicembre 2002, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 e la d.g.r. n. 7/11810 del 30 dicembre 2002 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005;

Vista la comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi, ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, inviata da ESATRI s.p.a., conces-

sionario per la riscossione dei tributi, dalla quale emerge un debito per la Regione Lombardia di € 13.377,87, riferito ad imposte di registro e ritenute alla fonte non versate all'erario;

Verificato, inoltre, che nella comunicazione inviata da ESATRI s.p.a., è prevista la possibilità di avvalersi del condono di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che permette di estinguere l'intero debito sopra indicato, attraverso il pagamento ridotto pari ad € 2.807,94;

Considerato che la somma da pagare trova imputazione al capitolo di spesa 347 «Spese contrattuali ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione e spese per la contrazione di mutui e per le operazioni riferite all'emissione di prestiti obbligazionari nonché per atti di concessione di garanzie fidejussorie», iscritto alla U.P.B. 5.0.2.0.1.191, del bilancio 2003, il quale non presenta disponibilità finanziaria, per cui si rende necessario l'incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa;

Vista la nota della Direzione Generale Affari Generali e Personale (prot. n. C1.2003.0027258 del 9 maggio 2003) con la quale si richiede l'incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 5.0.2.1.182 capitolo 345 «Spese per acquisto di stampati, modulistica e materiale di cancelleria, per pubblicazioni e riproduzioni grafiche, per rilegatura e per materiale audiovisivo e per altre varie d'ufficio» per l'importo di € 456.000,00 e dell'U.P.B. 5.0.2.1.184 capitolo 178 «Spese diverse di funzionamento degli uffici decentrati» per l'importo di € 56.045,58;

Accertato che le U.P.B. indicate nei precedenti punti sono classificate nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005, tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'elenco «D»: spese obbligatorie allegato allo stesso Bilancio e, pertanto, i capitoli appartenenti a tali U.P.B. possono essere integrati con prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

Verificato, inoltre, che è necessario incrementare le dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 3.7.2.0.4.176 capitolo 569 «Contributi trentacinquennali a enti per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera - Limite di impegno e decorrenza 1973» per l'importo di € 231.990,09 al fine di far fronte alle obbligazioni assunte per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui precedentemente contratti a favore di enti diversi per la costruzione e il completamento di opere di edilizia sanitaria e ospedaliera;

Accertanto, che il capitolo di spesa indicato nel punto precedente rientra tra le fattispecie delle spese obbligatorie indicate dal terzo comma dell'art. 39, della l.r. 34/78, quali oneri per ammortamento di mutui e prestiti, posto che le somme che si andranno a pagare si riferiscono a quote di ammortamento a carico della Regione relative a mutui contratti, in forza di specifiche disposizioni di legge, con istituti di credito diversi;

Verificata la sufficiente disponibilità del capitolo di spesa 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2003, in termini di competenza e di cassa;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giarretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio;

Decreta

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

- prelievo della somma di € 746.843,61 dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2003;
- integrazione:
 - della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.2.0.1.191 capitolo 347 «Spese contrattuali ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione e spese per la contrazione di mutui e per le operazioni riferite all'emissione di prestiti obbligazionari nonché per atti di concessione di garanzie fidejussorie» per € 2.807,94;
 - della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.2.1.182 capitolo 345 «Spese per acquisto di stam-

pati, modulistica e materiale di cancelleria, per pubblicazioni e riproduzioni grafiche, per rilegatura e per materiale audiovisivo e per altre varie d'ufficio» per € 456.000,00;

- della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 5.0.2.0.1.184 capitolo 178 «Spese diverse di funzionamento degli uffici decentrati» per € 56.045,58;
- della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.7.2.0.4.176 capitolo 569 «Contributi trentacinquennali a enti per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera - Limite di impegno e decorrenza 1973» per € 231.990,09;

2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Ragioneria e Credito: Manuela Giaretta

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030115)

(3.3.0)

D.d.g. 26 maggio 2003 - n. 8521

Approvazione dell'elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento - Ob. 3, anno 2003-2004 - Progetti con carattere di emergenza. I provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

- il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

- il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che:

- il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) - obiettivo 3 per l'Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;

- il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;

- il Complemento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;

Vista la d.g.r. del 7 febbraio 2003 n. 7/12008 di approvazione delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei documenti attuativi delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004»;

Visti i propri decreti:

- n. 5647 del 2 aprile 2003 recante: «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Orientamento anno 2003/2004»;

- n. 8215 del 21 maggio 2003: «Costituzione di un Nucleo di valutazione per la definizione delle graduatorie dei progetti F.S.E. - Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3, anno 2003-2004»;

Dato atto che per i progetti con carattere di emergenza, presentati con le modalità di sportello aperto, ad oggi pervenuti, i componenti del Nucleo di valutazione hanno svolto l'attività istruttoria accertando l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento, la sussistenza delle condizioni di emergenza e di specifico accordo tra le parti;

Considerato che i suddetti progetti sono risultati ammissibili così come definito nelle singole schede progetto, conservate agli atti presso le strutture competenti della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente l'elenco dei progetti ammessi e finanziati (all. 1);

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 5647 del 2 aprile 2003 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività orientativa, che è stabilita entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro il 31 agosto 2004;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore, visto l'esiguo numero di progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni

Decreta

1. Di approvare l'allegato 1) «Dispositivo Orientamento - Progetti con carattere d'emergenza - Progetti ammessi e finanziati» - anno 2003-2004, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il direttore generale:
Renzo Ruffini

_____ • _____

ALLEGATO 1

Dispositivo Orientamento – Progetti con carattere d'emergenza – Progetti ammessi e finanziati

Id Progetto	Titolo Progetto	Identificativo	Denominazione Operatore	Quota Pubblica (Euro)	Data e ora arrivo	Stato del progetto
162371	Bilancio di competenze dei lavoratori Eurolat Spa	2013300	CB&A Management Consultants S.r.l.	104.500,00	6/5/03 11.25	Ammesso
162957	Progetto di Outplacement per Marzotto s.p.a. – Sede di Manerbio (BS)	2004825	Provincia di Brescia	168.480,00	8/5/03 11.42	Ammesso
TOTALE QUOTA PUBBLICA				272.980,00		

(BUR20030116)

(3.3.0)

ALLEGATO 1

D.d.g. 28 maggio 2003 - n. 8657**Approvazione del dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003 con la relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali»****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Vista inoltre la d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003 di approvazione della «Integrazione alle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004»;

Dato atto che con le sopracitate deliberazioni si rinviava a successivi atti della DG Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nei citati documenti «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004» e «Integrazione alle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004»;

Vista in particolare la Direttiva Obbligo Formativo Area 2;

Ritenuto di dare attuazione alle Direttive di cui sopra approvando il sottoindicato Dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2003/2004;

• Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali» (allegato 1);

Richiamato il d.d.g. n. 13063 del 4 giugno 2001 con il quale è stata approvata la «Scheda di Registrazione dell'Operatore» e ritenuto di adottare tale documento per i dispositivi sopra indicati (allegato 2);

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di approvare, in attuazione della 7/12008 7 febbraio 2003 e della d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003 citate in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il sottoindicato dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo www.monitortweb.it per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2003/2004.

• Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali» (allegato 1).

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della documentazione di cui al punto 1 e della Scheda di Registrazione dell'Operatore» (all. 2).

Il direttore: Renzo Ruffini

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA COFINANZIARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 3 – ANNO 2003**DISPOSITIVO MULTIMISURA OBBLIGO FORMATIVO PERCORSI TRIENNALI SPERIMENTALI****Direttiva e riferimenti normativi**

Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003 – 2004 per l'attuazione delle azioni previste dal programma triennale della formazione 2002-2005 – d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003.

Linee guida per l'emanazione dei dispositivi provinciali e regionali cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 anno 2003 relativi alla definizione dell'offerta di percorsi di qualifica in Obbligo Formativo – d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003.

Integrazione alle Linee di Indirizzo per la Formazione Professionale relative all'attivazione di Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo – d.g.r. n. 13084 del 23 maggio 2003.

L.r. 1/1999; l.r. 1/2000; l.r. 18/2000; d.lgs 112/98; d.lgs 166/01; reg. CE 1681/1994; reg. CE 1260/1999; reg. CE 1784/1999; reg. CE 1159/2000; reg. CE 1685/2000; legge n. 144/99; d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

Legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)

Protocollo d'intesa con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione» del 3 giugno 2002.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Quadro Comunitario di Sostegno Ob.3 FSE (dec. CE 1120/2000); Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (dec. CE 2070 /2000); Complemento di Programmazione Ob.3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 7 maggio 2002 n. 8980); Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL – Roma Ottobre 2002.

Risorse

Al finanziamento dell'annualità 2003-2004 delle attività formative attivate nell'ambito del presente dispositivo sono assegnati € 14.000.000 a valere sulle misure A2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo e C2 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia.

Tali risorse saranno così suddivise:

• 4.000.000,00 € per il prioritario finanziamento delle seconde e terze annualità dei percorsi intrapresi nell'ambito del Dispositivo «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione – Obbligo Formativo» emanato con d.d.g. n. 11244 del 16 giugno 2002;

• 10.000.000,00 € per il finanziamento di progetti relativi a nuovi percorsi.

Il finanziamento è così ripartito:

• 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;

• 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;

- 11% a carico del Bilancio regionale.

La d.g. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni.

Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio

Macrotipologia di azione: Azioni rivolte alle persone

Tipologia di azione: Formazione

Tipologia di progetto: Formazione all'interno dell'obbligo formativo

Tipologie di progetto

Con riferimento alle tipologie formative indicate nell'ambito delle Linee di Indirizzo '02-'03 - Direttiva 2 Obbligo Formativo, il Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo - Percorsi Triennali Sperimentali intende promuovere percorsi di qualifica triennali elaborati in funzione della risposta al compito assegnato alla formazione iniziale di favorire la «crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi».

L'attivazione, in una forma sperimentale, di tali percorsi dovrà avvenire nell'ambito di iniziative progettuali fortemente caratterizzate dai seguenti obiettivi:

- valorizzare appieno il valore sperimentale, e quindi di acquisizione ed elaborazione di conoscenza, da parte dell'intero sistema dell'istruzione e formazione professionale, di tali iniziative;

- garantire l'attività di controllo e monitoraggio da parte della Regione Lombardia necessaria per il conseguimento di livelli qualitativi adeguati al servizio formativo erogato;

- favorire il conseguimento del massimo valore aggiunto in termini di consolidamento del sistema ed in particolare della rete di autonomie funzionali che lo compongono, tanto in termini di competenze tecniche e professionali quanto in termini di relazioni e interazioni tra i diversi soggetti;

- consentire la piena attuazione del dettato normativo per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di qualifica riconosciuto a livello nazionale ed europeo e che consenta, al contempo, l'immediato inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione del percorso formativo;

- promuovere la presenza femminile nelle aree professionali dove essa è sottorappresentata.

In quest'ottica, un valido apporto potrà essere rappresentato dalla eventuale connessione, nelle diverse fasi dell'attività, con le istituzioni scolastiche (partecipazione alla progettazione dei percorsi, utilizzo di personale docente, utilizzo di strutture, etc.).

Dal punto di vista organizzativo-gestionale la natura di sperimentazione sistemica dell'iniziativa che si intende promuovere presuppone un impianto di obiettivi e vincoli altrettanto articolato.

Innanzitutto i percorsi dovranno prevedere una attività di approfondita valutazione della sperimentazione, con particolare attenzione alla definizione del modello di definizione degli standard formativi, di certificazione/riconoscimento dei crediti formativi e di riconoscimento dei titoli.

Tale azione di accompagnamento, monitoraggio e valutazione della sperimentazione è finalizzata a rilevare il raggiungimento degli obiettivi indicati e di valorizzare le prassi adottate al fine di giungere all'elaborazione di un modello formativo validato, nell'ottica di contribuire alla costruzione del sistema di istruzione e formazione e sarà realizzata congiuntamente tra l'organo di coordinamento regionale sopracitato e gli operatori incaricati della realizzazione.

A tal fine, la realizzazione delle attività dovrà essere assegnata a raggruppamenti di soggetti accreditati per l'obbligo formativo e caratterizzati dal comune riferimento allo stesso profilo e da una adeguata diffusione territoriale. In tal modo si favorirà anche una positiva interazione tra i soggetti, utile ad un miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori, all'ottimizzazione delle risorse ed ad un affronto uniforme, seppur non identico, delle attività.

Per favorire il massimo impatto geografico, ma soprattutto sistemico, della sperimentazione che si intende attivare, ciascuna sede formativa accreditata potrà partecipare alla realizzazione di un solo corso.

Al fine di garantire un iniziale livello di garanzia sulla soli-

dità e qualità dei soggetti coinvolti, potranno realizzare gli interventi esclusivamente le sedi accreditate che rispondono ai requisiti selettivi definiti nelle Linee Guida per l'Obbligo formativo (d.g.r. n. 12838 del 28 aprile 2003) così come definiti nella sezione «Soggetti ammissibili».

Dal momento che la particolare valenza educativa e formativa di questi percorsi rende indispensabile l'utilizzo di personale che presenti requisiti di motivazione, preparazione ed esperienza coerenti con le necessità richieste dalla modalità formativa individuata, nell'ambito di questa sperimentazione particolare attenzione verrà posta al tema degli operatori implicati nella progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi previsti attraverso la promozione ed alla realizzazione di interventi di qualificazione e formazione dei formatori secondo modalità che valorizzino l'esperienza intrapresa.

In particolare, i raggruppamenti di soggetti incaricati della realizzazione degli interventi dovranno prevedere in fase di progettazione degli interventi formativi (e redazione delle relative domande di finanziamento) una proposta di piano dettagliato di sviluppo delle risorse professionali incaricate della erogazione delle attività, da realizzare anche nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tale piano dovrà essere realizzato con riferimento ai processi di riforma dei sistemi educativi al fine di consentire una graduale crescita, ed opportuna valorizzazione, delle competenze degli operatori della formazione in un'ottica di costruzione di un unico sistema della formazione ed istruzione professionale: tali iniziative dovranno riguardare tanto gli ambiti funzionali più direttamente connessi all'area didattica (direttori, docenti e tutor) quanto quelli «più collaterali», ma non meno significativi, connessi all'area amministrativo-gestionale e al supporto organizzativo dell'attività formativa.

La regione Lombardia provvederà altresì alla promozione di momenti seminariali e di lavoro comune, rivolti a tutti i soggetti interessati dalla sperimentazione, al fine di valicare i percorsi formativi proposti, diffondere le conoscenze e gli strumenti elaborati nell'attività e favorire il consolidamento della rete delle autonomie funzionali che costituiranno la base su cui sviluppare il nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale prefigurato dalla normativa.

I percorsi di qualifica dovranno essere articolati nell'ambito di progetti quadro che, riferendosi ad uno solo dei profili formativi di cui alla sezione seguente e dovranno garantire una adeguata diffusione dei corsi su tutto il territorio regionale.

Ciascun progetto quadro deve prevedere l'attivazione di un numero di classi, presso altrettante differenti sedi formative, non inferiore a 5 e non superiore a 10. Progetti che prevedano l'attivazione di un numero minore di classi (comunque non inferiore a 3), saranno considerati ammissibili solo se relativi a figure/aree professionali particolari e non altrimenti presiedute nell'ambito della presente sperimentazione.

La Regione Lombardia, attraverso il Comitato paritetico di coordinamento costituito ai sensi dell'Art.7 del Protocollo di intesa Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione» del 3 giugno 2002 e le sue strutture di supporto tecnico, parteciperà direttamente alle fasi di declinazione operativa, realizzazione e monitoraggio dei percorsi sperimentali e delle attività di sviluppo delle risorse umane impiegate, anche con il coinvolgimento delle parti sociali e delle autonomie locali.

Al fine di garantire un'offerta formativa rispondente ai fabbisogni espressi dal territorio in termini di utenza, al presente dispositivo potranno essere presentate esclusivamente proposte di percorsi formativi corredate delle lettere di iscrizione degli allievi compilate dalle loro famiglie e redatte secondo lo schema allegato.

Tipologie formative

Nell'ambito del presente dispositivo potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alla tipologia formativa 2.D prevista dalla Direttiva 2 Obbligo Formativo del citato Atto d'indirizzo 2002-2003 così come modificata dalla d.g.r. 13084 del 23 maggio 2003.

Destinatari delle prime annualità di tali percorsi potranno essere esclusivamente giovani che nel corso dell'A.S. 2002-2003 abbiano conseguito la licenza media inferiore.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'iniziativa speri-

mentale che si intende attivare non pretende di giungere alla codifica completa degli standard regionali ed al fine di impostare il lavoro su una base metodologica e contenutistica già consolidata, i percorsi triennali di nuova attivazione privilegiare un profilo formativo di «area professionale» entro cui progressivamente delineare i percorsi di indirizzo: ciò comporta l'adozione iniziale di denominazioni «a banda larga» come quelle proposte in allegato, mentre l'indirizzo verrà specificato nel corso dell'attività formativa e comunque prima della prova di accertamento finale, facendo anche riferimento ai modelli di profilo formativo elaborati nell'ambito del citato dispositivo «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione - Obbligo Formativo» (d.d.g. n. 11244 del 16 giugno 2002). Tali profili potranno essere integrati, in maniera limitata e per le sole «famiglie professionali» non presenti, da ulteriori proposte di elaborazione che ne dovranno comunque conservare l'impostazione metodologica e, soprattutto, gli obiettivi didattici relativi all'area delle conoscenze, delle capacità personali e delle competenze comuni.

I percorsi, che dovranno comunque essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e prevedere modalità di prosecuzione in percorsi di istruzione e/o formazione superiore, dovranno fornire agli allievi un adeguato orientamento e supporto all'inserimento lavorativo.

Allo stesso modo, in ingresso ed in itinere dovranno essere poste in essere azioni di riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti, in via formale, informale e non formale.

L'attività formativa dovrà essere improntata ad una metodologia basata su compiti reali, didattica attiva, apprendimento dall'esperienza anche tramite tirocinio/stage formativo in stretta collaborazione con le imprese del settore di riferimento e dovrà avere anche natura orientativa al fine di sviluppare nella persona la consapevolezza circa le proprie prerogative, il progetto personale, il percorso intrapreso.

In particolare, dovrà essere prevista per ogni percorso formativo la figura del tutor-coordinatore didattico.

La definizione dei percorsi formativi dovrà altresì prevedere una componente di personalizzazione tramite le quali consentire un adattamento al destinatario ed un accompagnamento ai cammini di ogni singola persona.

Infine, nell'ambito dei percorsi dovrà essere obbligatoriamente adottato un modello di portfolio/libretto formativo tramite il quale documentare la progressione dell'allievo in ogni fase del percorso, consentendogli di svolgere un ruolo di corresponsabilità nella conduzione del percorso formativo che lo riguarda. Ciò sarà altresì funzionale all'elaborazione del modello di Portfolio/Libretto formativo che la Regione Lombardia adotterà per tutte le attività formative da lei promosse.

L'applicazione e l'osservanza di tali indicazioni sarà monitorata e agevolata dalla Regione Lombardia attraverso la messa a disposizione degli operatori, in fase realizzativa, di una struttura di sostegno e coordinamento tecnico specifica.

La domanda di finanziamento dovrà illustrare altresì le modalità di valutazione dei crediti in ingresso e di selezione di eventuali candidati alle annualità successive alla prima al fine del reintegro del numero minimo di allievi previsti (tale reintegro non potrà comunque riguardare un numero di allievi superiore al 50% degli allievi iscritti all'avvio del percorso).

Per quanto riguarda le seconde annualità, la domanda di finanziamento dovrà indicare l'eventuale indirizzo di qualifiche polivalenti e i nominativi degli allievi iscritti, evidenziando eventuali inserimenti rispetto alla classe originaria.

Soggetti ammissibili

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente raggruppamenti temporanei di Operatori titolari di sedi operative accreditate con almeno 3 aule, per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto la sede operativa accreditata presso cui verrà attuato ciascun corso; tale sede non potrà essere variata in fase di erogazione, se non a seguito di espressa autorizzazione della Regione Lombardia.

Ciascuna sede accreditata potrà essere titolare di una sola prima annualità di corso e dovrà comunque attestare una adeguata capacità realizzativa attraverso i seguenti requisiti:

a) disponibilità, presso la sede operativa di svolgimento, di

un'aula dedicata al corso in oggetto (e certificata in fase di accreditamento per l'obbligo formativo),

b) presenza, presso la stessa sede, di almeno una risorsa umana inserita (per una durata non inferiore al percorso formativo complessivo) in qualità di docente/coordinatore/tutor e specificatamente dedicata al corso in oggetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del d.m. 166/01 e del percorso previsto per la sua attuazione;

c) disponibilità, esclusiva o condivisa con altri corsi finanziati presso la stessa sede, di un laboratorio adeguato alle caratteristiche tematiche e didattiche del corso.

La sussistenza e l'adeguatezza di tali requisiti potrà essere verificata dalla Regione, la quale opererà l'applicazione dei vincoli sopraesposti in fase di valutazione dell'ammissibilità delle domande di finanziamento.

Per quanto riguarda le domande di finanziamento delle seconde annualità dei percorsi attivati nell'A.F. 2002-2003 nell'ambito del Dispositivo «Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione - Obbligo Formativo» emanato con D.D.G. n. 11244 del 16 giugno 2002, il soggetto titolare della domanda dovrà attestare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Data scadenza

Al fine di garantire la massima flessibilità realizzativa delle azioni promosse ed ottimizzare le capacità di risposta alle esigenze dei destinatari finali, il presente dispositivo sarà attuato attraverso l'apertura di finestre settimanali per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili (corredati delle lettere di iscrizioni degli allievi).

Le domande di finanziamento potranno pervenire, corredate dai documenti richiesti, presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia indicate nella sezione «Modalità di presentazione», per la prima finestra di presentazione a partire dal 9 giugno 2003 sino alle ore 12.00 del 13 giugno 2003.

La Regione Lombardia provvederà settimanalmente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alla valutazione ed all'approvazione dei progetti quadro necessari alla generazione di un'offerta caratterizzata da una adeguata copertura di tutto il territorio regionale ed una sufficiente differenziazione tra comparti e settori merceologici.

Con decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Lombardia, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, potranno essere disposte chiusure e riaperture dei termini di presentazione.

Durata attività

Le attività formative relative all'annualità 2003-2004 dovranno terminare entro il 31 agosto 2004.

Calcolo del preventivo

L'Operatore, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali qui indicati:

A	B
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO
15	Euro 110,00

Per il calcolo del costo della formazione il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

COSTO ATTESO FORMAZIONE = COSTO ORARIO × NUMERO ORE ANNO FORMATIVO (1° ANNO) +
COSTO ORARIO × NUMERO ORE ANNO FORMATIVO (2° ANNO)

Dove:

VALORE ATTESO ALLIEVI è il numero minimo obbligatorio per attivare la classe (col. A) **(1)**

COSTO ORARIO è il parametro massimale di costo orario (col. B),

NUMERO ORE è il numero di ore previste dal Richiedente.

Il valore così calcolato (**COSTO ATTESO FORMAZIONE**) costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dall'Operatore in sede di preventivo delle spese.

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del fi-

(1) È facoltà del Richiedente attivare una classe formata da un numero di allievi superiore a 15, fermo restando che non sarà ammissibile nessuna quota di finanziamento aggiuntivo per gli allievi eccedenti tale numero.

nanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero degli allievi, numero ore) proposti dal Richiedente: nel caso in cui tali valori/obiettivo all'avvio dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, la Regione Lombardia provvederà alla riparametrazione del finanziamento secondo il criterio sotto indicato; nel caso in cui tali valori/obiettivo al termine dell'attività siano inferiori a quelli indicati a progetto, il Revisore dei conti nominato provvederà, all'atto della certificazione finale della spesa, alla riparametrazione del finanziamento secondo il criterio sottoindicato.

Criterio di riparametrazione:

Nel caso di diminuzione del **VALORE ATTESO ALLIEVI** rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe (col. A):

FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO =
COSTO ORARIO – [(VALORE ATTESO ALLIEVI – NUM. ALLIEVI EFFETTIVI)
× COSTO ORARIO/VALORE ATTESO ALLIEVI × 0,25] ×
NUM. ORE EFFETTIVO

Si ricorda inoltre che l'osservanza dei valori obiettivo proposti dal Richiedente e approvati dalla Provincia o dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accreditamento delle sedi operative ai sensi del d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, Decreto attuativo sull'accreditamento e loro modifiche ed integrazioni.

Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi si intende rispettato per il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso.

Si evidenzia che il finanziamento approvato inizialmente o riparametrato costituisce il limite massimo di spesa e che l'importo finale del finanziamento riconoscibile all'Operatore, verrà determinato in fase di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico, per ciascuna annualità di corso, verrà effettuata come segue:

- d) 50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- e) 40% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno il 40% dell'anticipo già ricevuto,
- f) saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

Al fine di migliorare e semplificare le procedure relative ai flussi finanziari, la Regione Lombardia potrà introdurre, per i dispositivi di propria competenza, modifiche o integrazioni a tali indicazioni.

Obblighi dei Soggetti Gestori – Delega – Monitoraggio e controllo

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, la delega, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 di Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002-2003, sezione «Indicazioni procedurali e gestionali generali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore e successive modifiche ed integrazioni.

Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della

rendicontazione finale si fa riferimento ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di presentazione

Per la redazione della domanda di finanziamento e della modulistica dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://www.monitorweb.it>.

I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto quadro presentato e trasmesso per via informatica attraverso il formulario on line;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per gli operatori che si presentano per la prima volta o che hanno modificato lo statuto dopo l'ultima presentazione dello stesso alla Regione Lombardia);
- lettera di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, nella quale si riporta il numero di identificativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento
- copia delle lettere di iscrizioni degli allievi compilate dalle loro famiglie redatta secondo lo schema di cui all'all. 2.
- copia del piano di sviluppo delle risorse professionali di cui alla sezione «Tipologie di Progetto».

Tutte le domande di finanziamento dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano, 10 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO – via Papa Giovanni XXIII, 106 – 24100 BG – Telefono 035.273.111
- BRESCIA – via Dalmazia, 92.94 C – 25100 BS – Telefono 030.346.21
- COMO – viale Varese angolo via Benzi – 22100 CO – Telefono 031.3201
- CREMONA – via Dante, 136 – 26100 CR – Telefono 0372.4851
- LECCO – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 LC – Telefono 0341.358.911
- LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 – 21100 MI – Telefono 0331. 440.903
- LODI – via Haussman, 11 – 26900 LO – Telefono 0371.4581
- MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 MN – Telefono 0376.2321
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150 – 27100 PV – Telefono 0382.5941
- SONDRIO – via Del Gesù, 17 – 23100 SO – Telefono 0342.530.111
- VARESE – viale Belforte, 22 – 21100 VA – Telefono 0332.807.111

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2003-2004 Obiettivo 3 Dispositivo Percorsi Triennali Sperimentali

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo FSE di via Cardano, 10 20124 Milano, numero verde 800.447.110

Criteri di valutazione

Qualità della progettazione	70 p.ti
• Completezza dell'elaborazione dei percorsi (pluriennali)	0-15
• Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti dei percorsi	0-15
• Congruenza tra profilo professionale proposto e strumentazione tecnica e metodologica	0-15
• Metodologie di accompagnamento, di alternanza e di garanzia di successo formativo	0-15
• Strumenti e metodologie di controllo, monitoraggio e valutazione interni alla sperim.	0-10

Priorità	60 p.ti
• Diffusione territoriale (copertura dei diversi ambiti territoriali lombardi)	0-40
• Rispondenza agli obiettivi trasversali previsti nel POR 2000/06	0-10
• Rispondenza alle priorità regionali	0-10
TOTALE	130 p.ti

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 80 punti di cui non meno di 40 da ottenersi alla voce A.

Iter procedurale

L'operatore compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica.

L'operatore presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini previsti alla voce «Data Scadenza»;

La Regione Lombardia verifica l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento e valuta i progetti presentati generando le graduatorie degli stessi.

La Regione Lombardia approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario.

L'operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro il 30 settembre 2003 procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario ed all'erogazione dell'anticipo del finanziamento all'atto dell'inizio attività (atto di adesione) previa accensione di garanzia fidejussoria da parte del soggetto proponente.

L'operatore proponente procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 31 agosto 2004 (in caso contrario il contributo viene riparametrato sulle ore effettuate).

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione delle spese ed all'erogazione del saldo.

Allegato 1

Proposta di classificazione delle aree professionali e di denominazione iniziale delle figure

	Area professionale	Denominazione iniziale delle figure
1	Agricola e ambientale	Operatore/trice agricolo/a ed ambientale
2	Alimentazione	Operatore/trice dell'alimentazione
3	Artigianato artistico	Operatore/trice dell'artigianato artistico
4	Aziendale e amministrativa	Operatore/trice di servizi di impresa
5	Chimica e biologica	Operatore/trice chimico/a e biologico/a
6	Commerciale e delle vendite	Operatore/trice commerciale
7	Edile	Operatore/trice edile
8	Elettrica e elettronica	Operatore/trice elettrico/a ed elettronico/a
9	Estetica	Operatore/trice per le cure estetiche
10	Grafica e multimediale	Operatore/trice grafico/a
11	Legno ed arredamento	Operatore/trice del legno e dell'arredamento
12	Meccanica	Operatore/trice meccanico/a
13	Tessile e moda	Operatore/trice dell'abbigliamento
14	Turistica ed alberghiera	Operatore/trice turistico/a ed alberghiero/a
15	Spettacolo	Operatore/trice dello spettacolo

Allegato 2

Spett.le
Ente di Formazione Professionale
.....
via
città
c.a. sig. Direttore

Oggetto: domanda di iscrizione al percorso triennale di qualifica a decorrere dall'anno formativo 2003/2004

Il sottoscritto/a in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di nato/a a il e residente a via n. cod. fisc., chiede che quest'ultimo/a sia iscritto/a per l'a.f. 2003-2004 al corso triennale di qualifica denominato:

da realizzarsi nell'ambito del dispositivo Regione Lombardia pubblicato con D.D.G. 8657del 28 maggio 2003.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che l'attivazione di tale corso è subordinata all'approvazione della relativa richiesta di finanziamento.

Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali dell'allievo/a, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 «Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali».

Luogo e data:

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci):

Firma dell'allievo/a:

Timbro dell'ente di Formazione Professionale e firma del Direttore

Progetto	Registrazione			
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento		Indicare la linea di finanziamento del progetto
			Dispositivo multimisura obbligo formativo - Percorsi triennali sperimentali	
		Anno di bando	2003	Indicare l'anno del bando del progetto
		Titolo		Indicare un titolo sintetico del progetto
		Tipologia attuatore		
			☐ Ats	
		Provincia di competenza		
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
			☐ Azioni rivolte alle persone	
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
			☐ Formazione	
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol
			☐ Formazione all'interno dell'obbligo formativo	
		Obiettivi del progetto		
		Note		
		Responsabile progetto		
		Responsabile del progetto		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
		Dati generali		
		Tipologia formativa		
			☐ 2.D Percorsi triennali sperimentali	
		Settore		Indicare il settore principale del progetto
		Tipologia destinatari		
			☐ Adolescenti con età < 15 anni	
		Modalità di selezione		
			☐ Attitudini e motivazione	
			☐ Competenze/skills	
			☐ Ordine di arrivo delle domande di iscrizione	
			☐ Nessuna selezione	
		Strumenti di monitoraggio/valutazione (descrivere in campo "Note")		
			☐ Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi	
			☐ Valutazione dell'apprendimento degli allievi	
		Obiettivi		
		Attrezzature/strumenti		
		Fad		
			☐ Sì	(specificare l'utilizzo nel campo "Note")
			☐ No	
		Note		Indicare la diffusione territoriale (copertura dei diversi ambiti territoriali lombardi) del progetto Specificare gli elementi relativi alla struttura didattica/innovazione metodologica del percorso formativo
		Priorità		
		Pari opportunità		
			☐ Moduli specifici che colgono la dimensione di genere	
		Sviluppo locale		
			☐ Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata e/o nuovi bacini di impiego	
		Società dell'informazione		
			☐ Presenza di moduli formativi per il conseguimento di certificazioni esterne di competenze informatiche - es.ECDL, etc. - (nel caso di corsi coerenti con il conseguimento)	
Azione	Registrazione			
		ID azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Titolo		
		Obiettivi dell'azione		
		Descrizione		
		Note		
		Figura professionale		
		Certificazione rilasciata		
			☐ Frequenza	
			☐ Frequenza con profitto	
			☐ Qualifica	

	Requisiti ingresso		
		☐	Obbligo scolastico assolto
	Requisiti preferenziali (competenze settoriali)		
	Moduli formativi		
	Titolo		
	Annualità a cui afferisce il modulo		
		☐	1a annualità
		☐	2a annualità
		☐	3a annualità
	Contenuti		
	Durata ore totali		
	Ore formazione teoria		
	Ore formazione pratica		
	Ore tirocinio/work-experience		
	Modulo di gruppo/individuale		
		☐	di gruppo
		☐	individuale
	Tipologia competenze		
		☐	Di base
		☐	Trasversali
		☐	Tecnico specialistiche
		☐	Stage
	Dati procedurali		
	Data avvio		
	Data conclusione		
	Annualità di riferimento della domanda		
	Numero allievi		
	di cui allievi premio		
	di cui donne		
	di cui disabili		
	di cui extracomunitari		
	Ore		
	Di base		
	Trasversali		
	Tecnico specialistiche		
	Stage		
	Totale ore (pluriannuale)		
	Totale ore stage (pluriennale)		
	Numero anni complessivi		
	Costi		
	Costo orario		
	Costo totale formazione		
	Quota pubblica		
	Costo totale formazione 1 ^a annualità		
	Costo totale formazione 2 ^a annualità		
	Costo totale formazione 3 ^a annualità		
	Costo Totale		
	Quota pubblica 1 ^a annualità		
	Quota pubblica 2 ^a annualità		
	Quota pubblica 3 ^a annualità		
	Quota privata		
	Sede		
	Tipologia sede		
		☐	Sede principale
	Indirizzo		
	Comune		
	CAP		
	Provincia		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
	Sito internet		
	ID Sede		
	Delegati/membri		
	ID Operatore		
	Operatore		

		Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
			☐	Delegato	
		Funzioni delegate			Indicare le eventuali attività delegate
		Allegati alla domanda cartacea			
			☐	Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda	
			☐	Procura del potere di firma	
			☐	copia delle lettere di iscrizione degli allievi compilate dalle loro famiglie redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del dispositivo	
			☐	Dichiarazione di Disponibilità di una risorsa umana dedicata al progetto.	
			☐	Dichiarazione riguardante la disponibilità di laboratori dedicati al progetto	
			☐	copia del piano di sviluppo delle risorse professionali di cui alla sezione <i>Tipologie di Progetto</i> del dispositivo.	

Scheda di registrazione dell'Operatore

Dati identificativi			
	Denominazione Operatore		Indicare la denominazione completa dell'Operatore
	Persona di riferimento		
	Telefono		
	E-mail		
	Partita i.v.a.		
	Codice fiscale		
	Username		
	Con la presente registrazione, si potrà accedere a servizi ad alto contenuto innovativo, che in particolare consistono nella possibilità di compilare e trasmettere direttamente on line le domande di finanziamento e la modulistica del Fondo Sociale Europeo		
	Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", La informiamo che i dati personali, ivi compresi quelli cosiddetti "sensibili", da Lei forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di riservatezza.		
	Letta l'informativa di cui sopra		
		☐ do il consenso	
		☐ nego il consenso	
	al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa.		
	In relazione alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali a società, enti o consorzi che forniscono alla Regione Lombardia servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a quella della stessa Regione, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai miei dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dei miei dati personali risulti necessaria e comunque funzionale alla gestione del mio futuro rapporto con la nostra Società,		
		☐ do il consenso	
		☐ nego il consenso	
	consapevole che un eventuale "rifiuto di rispondere", al momento dell'acquisizione delle informazioni, può comportare per la stessa Regione Lombardia l'impossibilità di osservare obblighi di legge ovvero di effettuare operazioni connesse con l'eventuale conclusione, con Lei, di un rapporto contrattuale.		
	Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati di cui sopra è la Regione Lombardia, nella persona del Direttore generale della Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro. Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto direttamente presso la Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Via Cardano, 10 - Milano - Tel. 02/67651.		
Dati generali			
	ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
	N° Registro imprese		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
	N° iscrizione C.C.I.A.A.		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
	Provincia iscrizione C.C.I.A.A.		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
	Anno costituzione		
	Codice ISTAT del settore di attività		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
	Tipologia 1 (finalità di lucro)		
		☐ Senza fini di lucro	
		☐ Con fini di lucro	
		☐ Con fini di lucro, ma per statuto non distribuisce gli utili	
	Tipologia 2 (pubblico/privato)		
		☐ Pubblico	
		☐ Privato	
		☐ Pubblico/Privato	
	Tipologia 3 (formazione)		
		☐ Ente di formazione	
		☐ Altro	
	Tipologia 4 (finalità formative)		Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statutari la formazione professionale
		☐ Sì	
		☐ No	
	Tipologia 5 (natura giuridica)		
		☐ Agenzia o società di servizi delle associazioni di categoria	
		☐ Agenzia o società di servizi delle associazioni sindacali	
		☐ Associazione	
		☐ Associazione di categoria	
		☐ Associazione di categoria delle fasce deboli	
		☐ Associazione di Enti locali	

	☐	Associazione imprenditoriale	
	☐	Associazione riconosciuta	
	☐	Associazione riconosciuta che opera nel volontariato	
	☐	Associazione sindacale	
	☐	Associazione temporanea di imprese	
	☐	Associazione temporanea di scopo	
	☐	Azienda municipalizzata	
	☐	Azienda ospedaliera	
	☐	Azienda sanitaria locale	
	☐	Azienda speciale	
	☐	Centro di formazione professionale	
	☐	Centro di formazione professionale a gestione delegata	
	☐	Centro di formazione professionale a gestione diretta regionale	
	☐	Centro di formazione professionale degli enti locali	
	☐	Centro di ricerca riconosciuto con decreto ministeriale	
	☐	Centro Operativo Regionale	
	☐	Comune	
	☐	Comunità montana	
	☐	Consorzio di Enti locali	
	☐	Consorzio di imprese	
	☐	Consorzio pubblico	
	☐	Consorzio pubblico s.p.a.	
	☐	Consorzio pubblico-privato	
	☐	Cooperativa di solidarietà sociale	
	☐	Ditta individuale	
	☐	Ente bilaterale	
	☐	Ente convenzionato presente nel piano di attività della formazione professionale	
	☐	Ente morale	
	☐	Ente pubblico economico	
	☐	Ente pubblico di altro tipo	
	☐	Federazione	
	☐	Fondazione	
	☐	Gruppo economico di interesse economico	
	☐	Impresa	
	☐	Istituto di emanazione universitaria	
	☐	Istituto di ricerca	
	☐	Istituto scolastico	
	☐	Onlus	
	☐	Ordine professionale	
	☐	Provincia	
	☐	Regione	
	☐	Società a responsabilità limitata (s.r.l.)	
	☐	Società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)	
	☐	Società cooperativa	
	☐	Società di fatto	
	☐	Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)	
	☐	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	
	☐	Società in nome collettivo (s.n.c.)	
	☐	Società per azioni (s.p.a.)	
	☐	Società semplice	
	☐	Università	
	☐	Altro	
	Finalità formative		Indicare se l'Operatore ha finalità di orientamento/politiche del lavoro

		☐ Sì	
		☐ No	
	Dimensioni dell'impresa		Compilare solo se l'Operatore è un'impresa
		☐ Grande impresa	
		☐ Media impresa	
		☐ Piccola impresa	
		☐ Micro impresa	
	Attività dell'Operatore		Descrivere sinteticamente le principali attività dell'Operatore
	Numero addetti (personale interno)		
	Numero addetti (personale esterno)		
	Patrimonio netto		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Fatturato		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Totale attività		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Costo del personale		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Contributi ricevuti per attività di formazione		Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato
	Anno di bilancio		Indicare l'anno di bilancio cui sono riferiti i dati economici indicati
	Precedente esperienza dell'Ente		Indicare se l'Ente ha precedente esperienza come attuatore nello svolgimento in Lombardia di corsi destinati alle risorse umane della P.A. e delle parti sociali negli ultimi tre anni
	Risorse finanziarie		Indicare le risorse finanziarie spese dagli enti di appartenenza dei beneficiari per la formazione dei propri dipendenti negli ultimi tre anni (Non obbligatorio per operatori che presentano progetti solo sulla misura D1 e sulla L.236)
Rappresentante legale			
	Nominativo		
	Codice fiscale		
	Data di nascita		Indicare la data di nascita (GGMMAAAA)
	Luogo di nascita		
	Indirizzo di residenza		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
Coordinate bancarie			Si fa presente che la modifica successiva di tale dato dovrà essere notificata all'ufficio pagamenti della DG Formazione tramite documento controfirmato dal legale rappresentante per autorizzare il pagamento di TUTTI i progetti finanziati dell'operatore
	Banca		
	Agenzia		
	Indirizzo		
	CAP		
	Città		
	CC		
	ABI		
	CAB		
Sede			
	Tipologia sede		
		☐ Sede legale	
		☐ Sede operativa	
		☐ Recapito postale (se diverso dalla sede legale)	
		☐ Altra sede	
	Indirizzo		
	Comune		

	CAP		
	Provincia		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
	Sito internet		
	ID Sede		Campo attribuito automaticamente dal sistema

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030117) (3.1.0)
D.d.g. 22 maggio 2003 - n. 8287
Bando per la selezione di un progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti agli anziani (d.g.r. 11824/02): approvazione graduatoria, nomina vincitore ed assegnazione cofinanziamento

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 30 dicembre 2002, n. 11824, «Bando per la selezione di un progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti agli anziani, ai sensi del d.m. 28 febbraio 2002, n. 70 da cofinanziare con le risorse di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Territorio interessato: Provincia di Milano»;

Richiamati il decreto n. 5257 del 27 marzo 2003 ed il decreto n. 5687 del 3 aprile 2003 con i quali questa Direzione Generale ha provveduto alla costituzione della Commissione per la selezione di un progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti agli anziani di cui al bando approvato con la sopra citata delibera;

Vista la nota del 9 maggio 2003 con la quale il Presidente della Commissione Avv. Caterina Perazzo ha trasmesso gli atti al Direttore Generale – Dott. Umberto Fazzone;

Visti, esaminati e fatti propri gli atti della Commissione;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo» (4° provvedimento 2002) con la quale il Dott. Umberto Fazzone è stato riconfermato nell'incarico

di Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Decreta

1. di approvare la graduatoria del «Bando per la selezione di un progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti agli anziani, ai sensi del d.m. 28 febbraio 2002, n. 70 da cofinanziare con le risorse di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Territorio interessato: Provincia di Milano» come da tabella allegata parte integrante e sostanziale di questo decreto;

2. di dichiarare vincitrice del bando la Ditta Auser Lombardia con sede in via dei Transiti, 21 – 20127 Milano;

3. di assegnare alla ditta vincitrice un cofinanziamento a fondo perduto di € 338.982,96 a fronte di un costo del progetto di € 418.499,68 da erogarsi secondo le modalità previste dalla d.g.r 30 dicembre 2002, n. 11824 ed a valere sulla U.P.B. 3.6.5.1.2.97 cap. 5924;

4. di disporre che apposito atto di convenzione, predisposto da questa Direzione Generale, regolerà i rapporti con la ditta aggiudicatrice del bando;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Direttore Generale:
Umberto Fazzone

ALLEGATO

Progetto in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane
GRADUATORIA FINALE

ENTE	Tipologia Ente	Quadro economico dell'intervento		CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DEL PROGETTO DA FINANZIARE							Punteggio TOTALE	NOTE
		Costo totale €	Contributo richiesto €	Offerta economica (max 20 p.)	Contenuti tecnico operativi (max 20 p.)	Modello organizzativo (max 20 p.)	Sinergie con altri progetti (max 10 p.)	Sinergie con altri operatori (max 10 p.)	Ampl./impl. progetto su tutto terr. Lomb. (max 10 p.)	Esperienza prof.le operatori (max 10 p.)		
Auser Lombardia - Milano	C	418.499,68	338.982,96 80%	7,34	14	18	8	8	8	7	70,34	1ª class.
Lepanto consorzio nazionale per le imprese sociali - Milano	B	848.640,00	678.912,00 80%	3,63	16	18	6	6	10	7	66,63	2ª class.
Fondazione f.lli di S. Francesco d'Assisi - Milano	A	398.034,00	318.587,20 80%	9,71	4	5	4	4	4	6	36,71	3ª class.
Linea anni più - Milano	A	255.900,00	204.720,00 80%	12	8	4	3	0	0	2	29,00	4ª class.
Croce Bianca Milano On-lus - Milano	A	458.771,19	367.016,95 80%	6,69	5	5	3	3	3	3	28,69	5ª class.
Cooperativa Sociale «Orizzonti» s.r.l - Guidizzolo	B	910.000,00	728.000,00 80%	DOMANDA PERVENUTA DOPO IL TERMINE PREVISTO DAL BANDO								Non ammesso
Iris - Gallarate	B	324.000,00	259.200,00 80%	DOMANDA PERVENUTA DOPO IL TERMINE PREVISTO DAL BANDO								Non ammesso

D.G. Sanità

(BUR20030118) (3.2.0)
D.d.u.o. 28 aprile 2003 - n. 6934
Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all'estero dal dott. Richard – Fabian Schumacher

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE

Omissis
Decreta

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735 il servizio prestato quale medico di ruolo a tempo pieno dal dott. Richard – Fabian Schumacher (nato a Roma il 20 aprile 1959) presso le Sezioni della Clinica Universitaria Albert – Ludwig di Friburgo nei periodi di seguito specificati:

- dall'1 dicembre 1989 a tutto il 31 maggio 1990, presso la Sezione di Microbiologia ed Igiene;
- dall'1 ottobre 1990 a tutto il 28 febbraio 1990 e dall'1

marzo 1995 a tutto il 26 luglio 1998, presso la Sezione di Pediatria;

2. di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1. è equiparato a servizio prestato dal personale di ruolo sanitario ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e rientra nelle valutazioni di cui agli artt. 28 e 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, ai fini concorsuali e per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

3. di prendere atto che al servizio prestato quale medico di ruolo a tempo pieno presso la Clinica Universitaria Albert – Ludwig di Friburgo dall'1 marzo 1991 al 28 febbraio 1995 e riferibile al periodo di attività utile al conseguimento della specializzazione in pediatria – riconosciuto a norma della legge 22 maggio 1978, n. 217 – è attribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 legge finanziaria 2003 del 27 dicembre 2002, n. 289, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Maurizio Amigoni

D.G. Agricoltura

(BUR200301119)

D.d.g. 9 maggio 2003 - n. 7574

(4.3.0)

Intesa Regione Lazio - Regione Lombardia - Riconoscimento della società Confederazione Produttori Agricoli s.r.l. - CAA Copagri - con sede legale in Roma, via Isonzo n. 34, quale soggetto idoneo a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'allegato 1 alla d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che, avendo introdotto i Centri d'Assistenza Agricola (CAA), ha pure attribuito alle Regioni il compito di verificare i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e di esercitare la vigilanza;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Vista la d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402 «Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia»;

Viste le note 27 settembre 2002, prot. 2991/II/DIR e 7 marzo 2003, prot. 23170/02 della Regione Lazio con cui veniva avanzata la richiesta di intesa per la verifica ed abilitazione a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola della Società Confederazione Produttori Agricoli s.r.l., CAA Copagri s.r.l., con sede legale a Roma, via Isonzo, 34, P. IVA / c.f. 06972611005;

Vista la procedura attivata dai competenti Uffici regionali per l'effettuazione dell'intesa con la Regione Lazio, di cui all'art. 9 dell'indicato d.m. 27 marzo 2001;

Vista la determina 17 aprile 2003, n. 256, del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - della Regione Lazio con cui si abilita la società CAA Copagri s.r.l. ad operare anche nel territorio della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno recepire l'atto autorizzativo, di cui sopra, del Direttore della Regione Lazio ai fini della semplificazione delle procedure attivabili su istanza della società interessata o per iniziativa d'ufficio del D.G. OPR;

Dato atto che l'acquisita abilitazione da parte della Regione Lazio consente alla società CAA Copagri s.r.l. di richiedere all'Organismo Pagatore Lombardia di sottoscrivere la convenzione per svolgere le attività per le linee di finanziamento in agricoltura di cui detto Organismo è titolare;

Viste le risultanze positive delle verifiche effettuate per l'intesa con la Regione Lazio di cui alla determinazione n. C0256 del 17 aprile 2003;

Acquisito il parere della Commissione CAA istituita con d.d.g. n. 951 del 28 gennaio 2002 e successive modifiche;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore generale al dr. Paolo Baccolo;

Decreta

1) le motivazioni e le conseguenti valutazioni di cui alle premesse si intendono integralmente recepite e approvate;

2) la società Confederazione Produttori Agricoli s.r.l. - CAA Copagri s.r.l. - con sede legale a Roma, via Isonzo 34, P. IVA / c.f. 06972611005, è abilitata a svolgere le funzioni di CAA nella Regione Lombardia e a richiedere all'Organismo Pagatore Lombardia l'affidamento delle attività per le linee di finanziamento in agricoltura di cui è lo stesso Organismo è titolare;

3) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Paolo Baccolo

(BUR20030120)

D.d.g. 23 maggio 2003 - n. 8366

(4.3.0)

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura F - Modifica del riparto delle risorse finanziarie relative alla campagna 2003 di cui al d.d.g. n. 6970 del 28 aprile 2003, ed asse-

gnazione dei fabbisogni per le aziende colpite dalla *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte

IL DIRETTORE GENERALE**DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

Visto il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9634 del 28 giugno 2002 ed approvato con Decisione Comunitaria n. C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/10070 del 6 agosto 2002 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla Misura f (2.6) «Misure agroambientali», per l'annata agraria 2002-2003» e successive modifiche;

Richiamato il decreto n. 1795 del 12 febbraio 2003, «Misure urgenti per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nell'annata agraria 2003», in base al quale è vietato il divieto di ristoppio del mais nei comuni individuati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/12153 del 14 febbraio 2003 «Parziale modifica alla d.g.r. n. 7/10070 del 6 agosto 2002 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla Misura f (2.6) «Misure agroambientali», per l'annata agraria 2002-2003», che introduce una procedura specifica di adesione alla Misura f per le aziende soggette al d.d.g. n. 1795 del 12 febbraio 2003, sopracitato;

Richiamato altresì il decreto n. 6970 del 28 aprile 2003 «Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 - Misura f (2.6) «Misure Agroambientali» - Riparto delle risorse finanziarie relative alla campagna 2003» con il quale, in via provvisoria, veniva approvata la suddivisione delle risorse finanziarie per il 2003, nelle more della trasmissione da parte delle Province delle graduatorie definitive con l'indicazione degli importi richiesti, dove al punto 2 del decretato si rimandava ad un successivo provvedimento l'eventuale suddivisione delle risorse che si sarebbero potute liberare;

Viste le graduatorie definitive con l'indicazione degli importi richiesti trasmesse dalle Province e dei fabbisogni relativi al finanziamento delle aziende colpite da diabrotica del mais, tenute agli atti della U.O. Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese;

Preso atto che le assegnazioni determinate dal citato decreto n. 6970 del 28 aprile 2003 superano per alcune Province l'ammontare complessivo delle richieste;

Preso atto che, a causa del passaggio alla Misura f dei beneficiari in corso d'impegno col Reg. (CEE) 2078/92 presenti nelle graduatorie definitive, si è di fatto verificato un aumento della disponibilità finanziaria complessiva prevista dal P.S.R. per la Misura f per la campagna 2003;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica del riparto di cui al d.d.g. n. 6970 del 28 aprile 2003, per un totale di € 17.550.788,59 e all'assegnazione delle risorse necessarie per le aziende colpite da *Diabrotica virgifera virgifera* così come indicato nella citata d.g.r. n. 7/12153 del 14 febbraio 2003, per un totale di € 49.710,75, come da allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'articolo 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e dei Direttori Generali»

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente recepite:

1. di approvare la suddivisione delle risorse finanziarie del Piano di Sviluppo Rurale relative all'attuazione della misura f, così come riportato nell'allegato n. 1 di 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale Agricoltura:
Paolo Baccolo

PSR 2000-2006

Misura f campagna 2003

Riparto delle risorse alle province e assegnazione fabbisogni per aziende colpite da *diabrotica del mais*

	Risorse assegnate con modifica riparto 2003	Assegnazione per aziende colpite da <i>diabrotica del mais</i>	TOTALE risorse assegnate
BG	1.286.115,65	-	1.286.115,65
BS	2.539.060,85	-	2.539.060,85
CO	615.401,75	49.710,75	665.112,50
CR	1.597.302,95	-	1.597.302,95
LC	344.080,05	-	344.080,05
LO	915.433,06	-	915.433,06
MN	2.992.976,16	-	2.992.976,16
MI	947.625,99	-	947.625,99
PV	4.314.011,93	-	4.314.011,93
SO	1.880.863,45	-	1.880.863,45
VA	117.916,75	-	117.916,75
TOTALE	17.550.788,59	49.710,75	17.600.499,34

(BUR20030121)

(4.3.0)

D.d.g. 23 maggio 2003 - n. 8393

Apertura dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2003 per programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici ai sensi del punto 7 della circolare approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 9470 del 21 giugno 2002 (già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28, Serie Ordinaria dell'8 luglio 2002)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 9470 del 21 giugno 2002 «Approvazione delle disposizioni attuative per la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici effettuati da imprese agricole, ai sensi della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 - Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»;

Visto il punto 7 della circolare attuativa approvata con la sopracitata deliberazione n. 9470/02 che dispone testualmente «Annualmente sulla base della disponibilità finanziaria, la D.G. Agricoltura provvederà con proprio decreto a stabilire i termini entro cui presentare le domande»;

Accertato che nel bilancio regionale per l'anno 2003 è disponibile la somma di € 3.654.048,72 al capitolo 2.3.4.1.3.30.3690 «Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame»;

Ritenuto, in attuazione della deliberazione n. 9470/02 di disporre:

- l'apertura dei termini di presentazione delle domande per la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici effettuati da imprese agricole, ai sensi della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- le domande dovranno essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 14 luglio 2003;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII Legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepite le premesse:

1. di riaprire i termini di presentazione delle domande per

la realizzazione dei programmi di investimento per la gestione dei reflui zootecnici effettuati da imprese agricole, ai sensi del punto 7 della circolare allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 9470 del 21 giugno 2002, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2. le domande, conformi alle disposizioni attuative contenute nella circolare allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 9470 del 21 giugno 2002, dovranno essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il giorno 14 luglio 2003;

3. le Amministrazioni provinciali provvederanno alla ricezione ed alla istruttoria delle domande di competenza secondo le disposizioni contenute nella sopra richiamata circolare;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il direttore generale:
Paolo Baccolo

(BUR20030122)

(4.3.0)

D.d.g. 29 maggio 2003 - n. 8768

Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative al Piano di Sviluppo Rurale misura u (3.21) ai sensi del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003 n. 11711

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 11711 di approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative delle misure: a, b, h, j, l, n, r, u del Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla decisione c(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 che accoglie la proposta di revisione del piano approvata con d.g.r. 9634 del 28 giugno 2002;

Preso atto che le Organizzazioni professionali agricole hanno proposto una proroga alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse, disposta al 31 maggio 2003, causa la sovrapposizione delle scadenze di altre misure del Piano di Sviluppo Rurale;

Considerato che:

- alla data di presentazione delle domande di contributo non devono essere avviate nessuna delle iniziative previste e ammissibili a contributo;
- il calendario dei trattamenti obbligatori, emesso in data 29 maggio 2003 dal servizio fitosanitario regionale dispone, tra l'altro, l'avvio dei trattamenti in date differenziate in funzione dei principi attivi utilizzabili;

Visto il punto 2) della d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 11711 di autorizzazione al Direttore generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche e integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, all'allegato alla deliberazione stessa;

Ritenuto di poter concedere una proroga al termine di presentazione delle domande di contributo fino al giorno 11 giugno 2003;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepite le premesse:

1. Il termine di presentazione delle domande di contributo relative al Piano di Sviluppo Rurale misura u (3.21), ai sensi del punto 2) della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2002 n. 11711, è prorogato fino al giorno 11 giugno 2003;

2. Di confermare l'obbligo per i beneficiari della presentazione delle domande di contributo anteriormente alla data di attuazione dei trattamenti obbligatori previsti e ammissibili a contributo, nonché il rispetto degli impegni essenziali ed accessori, di cui al punto 9, 9.1 e 9.2 delle disposizioni relative alla misura u (3.21) allegate alla d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 11711, per la campagna 2003;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in quanto atto di particolare rilievo.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

(BUR20030123)

(4.3.0)

Com.r. 29 maggio 2003 - n. 76

Servizio fitosanitario regionale - Trattamenti obbligatori

contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000 n. 7/904, di recepimento da parte della Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 inerente «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite», su tutto il territorio vitato regionale con la sola esclusione della provincia di Sondrio **sono resi obbligatori due trattamenti insetticidi** contro il vettore *Scaphoideus titanus*, utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline della vite. I trattamenti dovranno essere effettuati su tutte le piante di vite, *Vitis L.*, situate in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all'interno di collezioni e orti botanici.

PRIMO INTERVENTO

Il trattamento è rivolto alle forme giovani dell'insetto che si trovano nella parte bassa della vegetazione; si consiglia di adottare adeguati volumi d'acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.

Effettuare il trattamento contro l'insetto vettore nelle seguenti date:

- **dal 5 al 12 giugno 2003** con prodotti regolatori di crescita contenenti il principio attivo Flufenoxuron;
- **dal 5 al 15 giugno 2003** con prodotti regolatori di crescita contenenti il principio attivo Buprofezin;
- **dal 12 al 20 giugno 2003** con prodotti contenenti il principio attivo Indoxacarb;
- **dal 15 al 25 giugno 2003** con gli altri prodotti fitosanitari registrati per la lotta alle cicaline della vite.

Le aziende aderenti alle misure agroambientali, Azione 1 Reg. CEE 2078/92, misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i seguenti principi attivi: Flufenoxuron (non utilizzabile in strategie che prevedono un solo trattamento), Buprofezin, Clorpirifos-etile, Etofenprox, Fenitrothion, Indoxacarb (non utilizzabile in strategie che prevedono un solo trattamento).

Le aziende aderenti all'impegno supplementare 1.1 «Salvaguardia degli antagonisti delle avversità delle colture arboree» della misura f Reg CE 1257/99, possono utilizzare esclusivamente i regolatori di crescita Flufenoxuron (non utilizzabile in strategie che prevedono un solo trattamento) e Buprofezin.

Le aziende aderenti al Reg. CEE 2092/91 (agricoltura biologica) dovranno utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari ammessi dal regolamento. Si consiglia di intervenire con prodotti a base di piretro stabilizzato con piperonilbutossido a partire dal 5 giugno, di trattare nelle prime ore della giornata o in tarda serata e di controllare il pH dell'acqua che dovrebbe essere preferibilmente subacido, non utilizzare acque torbide. È consigliabile far seguire altri interventi a distanza di 7-10 giorni in funzione della scarsa persistenza del principio attivo e della scalarità della schiusura delle uova di scafoideo.

In deroga a quanto sopra stabilito **è consentito effettuare un solo intervento insetticida** nel caso in cui, a seguito di specifici monitoraggi, comprovati da un'attestazione del tecnico aziendale, non venga rilevata la presenza di scafoideo.

Per salvaguardare i pronubi si raccomanda di rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalcata.

Gli elenchi dei prodotti fitosanitari utilizzabili saranno disponibili sul sito internet www.agricoltura.regione.lombardia.it nella rubrica «primo piano».

Per informazioni: tel. 02-67658006/07, 0382-304460, 335-5814387 oppure presso le sedi territoriali.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

(BUR20030124)

(4.3.0)

D.d.u.o. 23 maggio 2003 - n. 8370

Approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili della misura Q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per l'anno 2004

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO E TUTELA
DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione

Europea del 17 maggio del 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

Visto il Regolamento CE 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizione di applicazione del Regolamento CE 1257/99;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 con la quale vengono approvate le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, con particolare riferimento ai contenuti della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura»;

Visto il d.d.g. n. 4348 del 27 febbraio 2001 di modifica delle disposizioni attuative della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura»;

Visto il d.d.g. n. 15324 del 9 agosto 2002 con la quale vengono sostituite le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, con particolare riferimento ai contenuti della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» precedentemente stabiliti con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000;

Vista la d.g.r. n. 7/9737 del 12 luglio 2002, riguardante modifiche ed integrazioni del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 a seguito della decisione della Commissione n. 2282 del 19 giugno 2002;

Visto il d.d.g. n. 20006 del 10 agosto 2000 di adozione della modulistica integrativa per la presentazione delle domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Visto il d.d.g. n. 582 del 17 gennaio 2002 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto il d.d.g. n. 4557 del 13 marzo 2002 di parziale modifica del decreto di cui sopra per quanto riguarda le Sezioni prima e seconda del manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che le domande di contributo per la misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» per il triennio 2002-2004 sono state presentate entro il 15 febbraio 2001 come da disposizioni attuative della misura, i due successivi aggiornamenti entro il 15 gennaio 2002 e entro il 30 novembre 2002 e che pertanto si può procedere alla formazione della graduatoria per i progetti dell'anno 2004;

Visti la relazione generale e i verbali di istruttoria redatti dai funzionari della Struttura Bonifica e Irrigazione e agli atti della stessa Struttura, nei quali si definiscono i criteri di valutazione delle domande sulla base delle priorità specificate nelle disposizioni attuative della misura, si attribuiscono i punteggi ai singoli progetti presentati e si individuano, motivandone l'esclusione, i progetti inammissibili per mancanza dei requisiti richiesti;

Visto l'elenco dei progetti inammissibili e quello dei progetti ammissibili in ordine di punteggio ottenuto, compreso tra 61,5 e 34;

Verificata da parte del dirigente della Struttura Bonifica e irrigazione la regolarità dell'istruttoria e della congruenza dei criteri di valutazione adottati con le priorità stabilite nelle disposizioni attuative della misura;

Considerato che, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per la misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura», per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio di almeno 45 punti possono iniziarsi le procedure dell'iter tecnico-amministrativo consistenti in primo luogo nella presentazione dei progetti esecutivi alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, secondo quanto stabilito nelle disposizioni attuative della misura;

Considerato altresì che, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie derivanti da rinunce, economie di spesa e altro, potrà iniziarsi l'iter amministrativo per i progetti con punteggio inferiore a 45 secondo l'ordine di priorità stabilito nella stessa graduatoria;

Valutata la necessità che l'esito dell'istruttoria sia comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda per l'anno 2003 sulla misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni attuative della misura;

Valutato altresì che per la significatività del provvedimento, il presente decreto debba essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 3 e 18, l.r. 16/1996, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il d.d.g. del 20 dicembre 2002, n. 25679, «Individuazione delle strutture organizzative e delle competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale»;

Vista la d.g.r. del 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

1. di approvare l'allegato A) «Elenco dei progetti, anno 2004, inammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti» con relativa motivazione di esclusione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato B) «Graduatoria degli interventi finanziabili 2004 della misura q (3.17) – Gestione delle risorse idriche in agricoltura», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per la misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura», per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio di almeno 45 punti possono iniziarsi le procedure dell'iter tecnico-amministrativo consistenti in primo luogo nella presentazione dei progetti esecutivi alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, secondo quanto stabilito nelle disposizioni attuative della misura;

4. di stabilire altresì che, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie derivanti da rinunce, economie di spesa e altro, potrà iniziarsi l'iter amministrativo per i progetti con

punteggio inferiore a 45, secondo l'ordine di priorità stabilito nella stessa graduatoria;

5. di disporre che il presente decreto venga comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda per l'anno 2003 sulla misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

6. di assegnare alla Struttura Bonifica e Irrigazione la cura degli adempimenti connessi all'esecuzione dell'iter amministrativo secondo quanto contenuto nelle disposizioni attuative della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

7. di stabilire che avverso il presente decreto sono esperibili alternativamente ricorso alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della amministrazione che dovranno essere comunicate all'interessato. La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale. Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso alla Regione;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Paolo Lassini

_____ • _____

ALLEGATO A

Elenco dei progetti, anno 2004, inammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti Misura q (3.17)
Gestione delle risorse idriche in agricoltura

Beneficiario	Denominazione progetto	Importo progetto (Euro)	Motivazione di esclusione
Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca	Ristrutturazione e adeguamento delle opere di presa a servizio delle rogge Sale, Donna e Antegnata nel rispetto del contesto ambientale e dei manufatti storici	653.318,00	Esecuzione dei lavori su opere di proprietà di associazioni irrigue a carattere privatistico
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana	Ripristino dei deflussi minimi a Cassano d'Adda	30.987,42	Importo finanziabile inferiore all'importo minimo ammissibile, stabilito in € 50.000 dalle disposizioni attuative

_____ • _____

ALLEGATO B

Graduatoria degli interventi finanziabili 2004 della misura q (3.17)

N.	Ente	Descrizione	Importo	Aliquota contributo (%)	Contributo	Punti TOTALE
1	Sud Ovest Mantova	Progetto per la realizzazione di una rete di monitoraggio, III lotto.	125.000,00	80	100.000,00	61,5
2	Associazione Irrigazione Est Sesia	Realizzazione di una rete di monitoraggio e telecontrollo del sistema idrico del comprensorio.	134.950,00	80	107.960,00	55
3	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ripristino dei fontanili e del sistema idrico e territoriale ad essi collegato all'interno delle aree protette Monumento Naturale Garzaia della Verminesca e Riserva Naturale del Bosco Basso nei Comuni di Castelnovetto, Cozzo Lomellina, S. Angelo Lomellina	238.000,00	90	214.200,00	55
4	Est Ticino Villoresi	Manutenzione straordinaria rivestimento C.A.P. Villoresi zona Monza dalla prog. km. 67+500 alla prog. km. 68+510	725.000,00	80	580.000,00	54,5
5	Est Ticino Villoresi	M.S. canale derivatore acque alte – pulizia e risezionamento fondo e sponde compreso il taglio delle piante sulle banchine nei comuni di S. Cristina e Bissone, Miradolo Terme.	679.543,66	80	543.634,93	54,5
6	Medio Chiese	Opere di riqualificazione ambientale per l'utilizzo delle aree lungo il corso del canale Naviglio Grande bresciano.	206.582,76	90	185.924,48	54,5
7	Fra Mella e Chiese	Lavori di recupero di fontanili in Comune di Ghedi	453.903,64	90	408.513,28	53
8	Muzza Bassa Lodigiana	Impianti irrigui del territorio basso: adeguamento funzionale e alla sicurezza.	186.006,28	80	148.805,02	51,5
9	Muzza Bassa Lodigiana	Bacino irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda.	103.291,38	80	82.633,10	51,5
10	Muzza Bassa Lodigiana	Adeguamento funzionale e alla sicurezza dei fabbricati del nodo idraulico di Paullo.	800.000,00	80	640.000,00	51,5

<i>N.</i>	<i>Ente</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Aliquota contributo (%)</i>	<i>Contributo</i>	<i>Punti TOTALE</i>
11	Sud Ovest Mantova	Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria ed automazione degli impianti idrovori Ponte Arlotto e Angeli in Comune di Mantova.	180.000,00	80	144.000,00	51,5
12	Consorzio del Chiese	Realizzazione di un impianto di telerilevamento e di monitoraggio in continuo della qualità dell'acqua del bacino del lago d'Ildro e dell'asta del fiume Chiese – 2° lotto.	134.278,79	80	107.423,03	50,5
13	Media Pianura Bergamasca	Completamento ed estensione del sistema di monitoraggio per il telecomando telecontrollo dei corsi d'acqua naturali e della rete artificiale del comprensorio di bonifica.	685.854,76	80	548.683,81	50,5
14	Associazione Irrigazione Est Sesia	Manutenzione straordinaria della rete irrigua dei distretti «Ceretto», «Cascina Nuova» e «Utenti roggia di Valle». (Importo complessivo € 459,647,00). I lotto distretto Ceretto.	65.945,00	80	52.756,00	50
15	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo Malaspina	424.125,00	80	339.300,00	50
16	Associazione Irrigazione Est Sesia	Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Cavo di Velezzo.	990.000,00	80	792.000,00	50
17	Dugali	Riordino rete irrigua distributrice anche ai fini del recupero della risorsa idrica e della sistemazione del territorio – Diramatore di Sospiro.	413.165,00	80	330.532,00	50
18	Dugali	Riordino della rete irrigua distributrice – Diramatore Cicognolo.	516.456,90	80	413.165,52	50
19	Navarolo	Adeguamento funzionale della sezione Viadanese-Casalasco dello stabilimento idrovoro di san Matteo delle Chiaviche – Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura.	989.015,00	80	791.212,00	50
20	Agro Mantovano Reggiano	Completamento della sistemazione idraulica della zona a nord dell'abitato di Moglia (MN) – vasca di accumulo delle piene e creazione di area umida.	560.355,74	80	448.284,59	49,5
21	Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di sistemazione idraulica del Vaso Pratola e della rete di scolo dell'abitato di Castel Goffredo.	524.000,00	80	419.200,00	49,5
22	Alta e Media Pianura Mantovana	Interventi di potenziamento delle derivazioni irrigue per i territori in sponda destra del fiume Chiese.	162.000,00	80	129.600,00	49,5
23	Est Ticino Villorosi	M.S. Naviglio martesana. Diaframma muro di sponda sx in comune di Trezzo d'Adda e Vaprio d'Adda – Il lotto.	631.957,32	80	505.565,86	49,5
24	Est Ticino Villorosi	Manutenzione straordinaria delle tombature del C.A.P. Villorosi in Comune di Garbagnate Milanese alla prog. km. 47+000, in Paderno Dugnano alla prog. km. 61+638.	180.700,00	80	144.560,00	49,5
25	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Lonata, sono previste opere di rivestimento mediante manufatti prefabbricati ed in opera e ripiantumazioni.	103.291,38	80	82.633,10	49,5
26	Medio Chiese	Opere di sistemazione straordinaria del canale Naviglio grande nei comuni di Mazzano, Rezzato e Prevalle nel distretto Naviglio Grande, sono previste opere di rivestimento mediante manufatti prefabbricati ed in opera e ripiantumazioni.	206.582,76	80	165.266,21	49,5
27	Medio Chiese	Esecuzione di due pozzi per integrazione della dotazione irrigua consortile da realizzarsi in comune di Montichiari nei distretti Montichiara, Calcinata e Lonata.	361.519,83	80	289.215,86	49,5
28	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consortile nel distretto Naviglio grande – sezione Castenedolo-Brescia-Borgosatolo, sono previste opere di rivestimento mediante manufatti prefabbricati ed in opera e ripiantumazioni.	206.582,76	80	165.266,21	49,5
29	Burana Leo Scoltenna Panaro	Lavori di consolidamento da realizzarsi sul Ponte Canale Sabbioncello (Comune di Quistello MN):	620.000,00	80	496.000,00	49
30	Revere	Lavori di manutenzione straordinaria canaletta di Santa Lucia e conseguente adeguamento della rete irrigua secondaria per il riordino irriguo in comune di Quistello.	450.000,00	80	360.000,00	49
31	Sinistra Oglio	Manutenzione straordinaria canale principale Travagliata – Trenzana in Comune di Chiari.	165.266,20	80	132.212,96	49
32	Fossa di Pozzolo	Ricostruzione tratti ammalorati di canali dispensatori secondari – 3° stralcio	250.000,00	80	200.000,00	48
33	Valle del Ticino	Sviluppo dei sistemi e applicazioni per l'informatizzazione territoriale del catasto.	57.000,00	80	45.600,00	48
34	Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di ristrutturazione delle reti irrigue a scorrimento nei comprensori Alto Mantovano e destra Mincio.	139.000,00	80	111.200,00	47,5
35	Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di rifacimento del tratto a sezione retta del canale Quaglia – I° lotto	403.000,00	80	322.400,00	47,5
36	Paludi Biscia Chiodo Prandona	Manutenzione canali di bonifica, Vaso Manerbia e Cento Piò.	77.468,43	80	61.974,74	47
37	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Calcinata, sono previste opere di rivestimento mediante manufatti prefabbricati ed in opera e ripiantumazioni..	206.582,76	80	165.266,21	46,5
38	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Montichiara, sono previste opere di rivestimento mediante manufatti prefabbricati ed in opera e ripiantumazioni.	206.582,76	80	165.266,21	46,5

N.	Ente	Descrizione	Importo	Aliquota contributo (%)	Contributo	Punti TOTALE
39	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Bedizzole.	129.114,22	80	103.291,38	46,5
40	Medio Chiese	Esecuzione di due pozzi per integrazione della dotazione irrigua consortile da realizzarsi nei comuni di Castenedolo e Rezzato nel distretto Naviglio Grande.	361.519,83	80	289.215,86	46,5
41	Muzza Bassa Lodigiana	Canale Codogna: spostamento del nodo idraulico terminale.	900.000,00	80	720.000,00	46,5
42	Sud Ovest Mantova	Progetto per i lavori di rifacimento ed automazione dell'impianto idrovoro di Cesole in comune di Marcaria.	700.000,00	80	560.000,00	46,5
43	Colli Morenici del Garda	Applicazione tecnologiche pilota per l'incentivazione del risparmio energetico consorziale II° lotto..	675.000,00	80	540.000,00	46
44	Fossa di Pozzolo	Impermeabilizzazione e ristrutturazione dell'alveo della Seriola di Salionze – 3° lotto	300.000,00	80	240.000,00	46
45	Fossa di Pozzolo	Ristrutturazione ultimo tratto destro del canale Gemelle.	450.000,00	80	360.000,00	46
46	Media Pianura Bergamasca	Adeguamento dell'impianto pluvirriguo del centro operativo di Telgate.	761.773,93	80	609.419,14	45,5
47	Associazione Irrigazione Est Sesia	Adeguamento funzionale e ristrutturazione del subdramatore Pavia.	970.000,00	80	776.000,00	45
48	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Naviglio Langosco.	512.973,00	80	410.378,40	45
49	Dugali	Monitoraggio rete idrografica consorziale.	335.696,98	80	268.557,59	45
50	Navarolo	Adeguamento funzionale dello stabilimento idrovoro di Roncole di Gazzuolo – Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura e ripristino delle tubazioni di mandata delle elettropompe.	232.406,00	80	185.924,80	45
51	Sinistra Oglio	Manutenzione straordinaria canale principale Chizzola e Baioncello in Comune di Maclodio (BS).	103.291,38	80	82.633,10	45
52	Sinistra Oglio	Manutenzione straordinaria canale principale Seriola Nuova in Comune di Chiari (BS) località due porte.	170.000,00	80	136.000,00	45
53	Valle del Ticino	Manutenzione straordinaria opere consortili.	184.700,00	80	147.760,00	45
54	Medio Chiese	Opere di riqualificazione ambientale lungo il corso del canale Roggia Lonata promiscua in comune di Bedizzole.	206.582,76	90	185.924,48	44,5
55	Medio Chiese	Opere di riqualificazione ambientale legate ai temi «Le acque, i percorsi culturali ed agrituristici lungo i canali del distretto naviglio Grande bresciano.	206.582,76	90	185.924,48	44,5
56	Medio Chiese	Opere di riqualificazione ambientale con percorsi ciclabili in Comune di Calcinato.	206.582,76	90	185.924,48	44,5
57	Burana Leo Scoltenna Panaro	Potenziamento e implementazione della rete consortile di telerilevamento dati idrometrici e pluviometrici.	143.745,44	80	114.996,35	44
58	Naviglio Vacchelli	Riordino Irriguo delle Rogge: Ca' Polli, San Benedetto, Zenerolo, Prevosta, Anguissola, Croppella, Agosta, Marnia Conta Sommasca.	1.000.000,00	80	800.000,00	42
59	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Lonata.	180.759,91	80	144.607,93	41,5
60	Medio Chiese	Esecuzione del rizezionamento di un tratto del canale Schiannini nei distretti Calcinata e Montichiara.	309.874,14	80	247.899,31	41,5
61	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consortile nel distretto Naviglio grande – sezione Prevalle-Castenedolo.	206.582,76	80	165.266,21	41,5
62	Medio Chiese	Opere di sistemazione straordinaria del canale Roggia Lonata dalla località Ponte Zocco di Bedizzole (BS), alla località Bettola di Lonato (BS).	232.405,60	80	185.924,48	41,5
63	Medio Chiese	Esecuzione di interventi nel settore della bonifica. Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale distretto di Bedizzole.	77.468,53	80	61.974,82	41,5
64	Muzza Bassa Lodigiana	Bacino irriguo di S. Rocco al Porto – Guardamiglio.	206.582,76	80	165.266,21	41,5
65	Muzza Bassa Lodigiana	Canale Ancona	357.000,00	80	285.600,00	41,5
66	Sud Ovest Mantova	Progetto dei lavori di rinforzo argini e sistemazioni sponde canali di bonifica, rifacimento rivestimenti di canali irrigui in Comune di Curtatone.	160.000,00	80	128.000,00	41,5
67	Media Pianura Bergamasca	Canalizzazione del ramo superiore della roggia Patera.	384.760,40	80	307.808,32	40,5
68	Dugali	Estensione rete irrigua dominata dall'impianto di sollevamento a Foce Morbasco sul fiume Po. I° lotto.	929.622,42	80	743.697,93	40
69	Dugali	Siccità idrica periodo autunno – inverno – primavera interventi ai fini ambientali – ecologici a salvaguardia flora e fauna.	774.685,35	90	697.216,81	40
70	Navarolo	Adeguamento funzionale della sezione Navarolo dello stabilimento idrovoro di san Matteo delle Chiaviche – Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura.	335.697,00	80	268.557,60	40
71	Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di realizzazione dell'impianto di sollevamento dello scolo Loiola in Comune di Marcaria	204.000,00	80	163.200,00	39,5
72	Est Ticino Villorosi	Rete Villorosi – zona di Monza. Manutenzione straordinaria canali derivatori e diramatori nei comuni di Pessano con Bornago e Gesate – III° lotto.	291.152,58	80	232.922,06	39,5

N.	Ente	Descrizione	Importo	Aliquota contributo (%)	Contributo	Punti TOTALE
73	Est Ticino Villoresi	Rete Villoresi – zona di Magenta. Manutenzione straordinaria canali derivatori e diramatori nei comuni di Sedriano e Vanzago – IV° lotto.	978.918,23	80	783.134,58	39,5
74	Est Ticino Villoresi	Rete Villoresi – zona di Magenta. Manutenzione straordinaria derivatore di Arluno Vittuone. Bareggio 5° lotto nei comuni di Parabiago e Nerviano.	455.473,67	80	364.378,93	39,5
75	Medio Chiese	Adeguamento e rinnovamento delle stazioni e monitoraggio degli impianti di pompaggio consortili nei distretti Montichiara, Calcinata e Bedizzole.	239.636,00	80	191.708,80	39,5
76	Burana Leo Scoltenna Panaro	Lavori di consolidamento delle arginature sul Canale Sabbioncello. Comuni di Quistello e Quingentole.	350.000,00	80	280.000,00	39
77	Burana Leo Scoltenna Panaro	Lavori di arginatura sui canali Pandaina, Sermide e Fossalta.	422.000,00	80	337.600,00	39
78	Burana Leo Scoltenna Panaro	Consolidamento della porta viniciana Chiavica mozza.	170.000,00	80	136.000,00	39
79	Sinistra Oglio	Manutenzione straordinaria del canale principale Castrina nel Comune di Coccaglio loc. Valenca (BS).	110.000,00	80	88.000,00	39
80	Sinistra Oglio	Manutenzione straordinaria della rete dell'impianto pluvirriguo Balduzza Franciacorta in Passirano (BS).	118.875,09	80	95.100,07	39
81	Fossa di Pozzolo	Costruzione condotto impinguatore Seriola Emily	187.600,00	80	150.080,00	38
82	Fra Mella e Chiese	Lavori di sistemazione del Vaso Milzanella Pavona in Comune di Leno	279.403,18	80	223.522,54	38
83	Fra Mella e Chiese	Lavori di sistemazione del Vaso Fola in Comune di Leno	584.629,21	80	467.703,37	38
84	Paludi Biscia Chiodo Prandona	Manutenzione straordinaria strutture edili dei pozzi	77.468,43	80	61.974,74	37
85	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale sezione Prevalle nel distretto Naviglio Grande.	206.582,76	80	165.266,21	36,5
86	Medio Chiese	Esecuzione di interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione nel distretto Lonata del Consorzio di bonifica Medio Chiese. Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale.	103.291,38	80	82.633,10	36,5
87	Medio Chiese	Opere di manutenzione straordinaria sulla rete consorziale nel distretto Naviglio Grande. In località Mazzano, Rezzato Prevalle con muratura di sponda.	206.582,76	80	165.266,21	36,5
88	Medio Chiese	Sperimentazione di nuove tecniche irrigue 1° lotto.	237.570,17	80	190.056,14	36,5
89	Muzza Bassa Lodigiana	Bacino Irriguo di Caselle Landi	144.689,73	80	115.751,78	36,5
90	Media Pianura Bergamasca	Realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque del fiume Serio per l'alimentazione di emergenza della roggia Borgogna.	278.886,72	80	223.109,38	35,5
91	Associazione Irrigazione Est Sesia	Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Cavo Abbondanza.	236.000,00	80	188.800,00	35
92	Associazione Irrigazione Est Sesia	Adeguamento funzionale e ristrutturazione della Roggia Castellana.	842.000,00	80	673.600,00	35
93	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo Sentieri.	562.862,00	80	450.289,60	35
94	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo Plezza ramo destro.	282.436,00	80	225.948,80	35
95	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione e adeguamento funzionale del cavo San Rocchetto.	352.675,00	80	282.140,00	35
96	Medio Chiese	Sperimentazione di nuove tecniche irrigue II° lotto.	237.570,17	80	190.056,14	34,5
97	Burana Leo Scoltenna Panaro	Razionalizzazione dei deflussi superficiali: rifacimento tombinatura Fossa Cini.	74.886,25	80	59.909,00	34
98	Burana Leo Scoltenna Panaro	Consolidamento manufatto Botte Spino in corrispondenza dell'attraversamento del canale di Fossalta sul canale di Sermide.	59.392,54	80	47.514,03	34

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20030125)

(4.5.0)

D.d.g. 28 maggio 2003 - n. 8626

Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 2000-2006 «Minerva». Approvazione Elenco soggetti beneficiari ammessi alla Fase I del bando relativo all'Azione 7.4 intervento b) – «Nuove prassi di sostegno all'innovazione d'impresa»

IL DIRETTORE GENERALE
ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare l'art. 22, paragrafo 1 relativo alle Azioni Innovative;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- la d.g.r. n. 4797 del 24 maggio 2001 con la quale è stato approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del FESR «Minerva»;

- la decisione 27 febbraio 2002 C(2002) 872 con la quale la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del FESR «Minerva»;

Considerato che in attuazione del Programma «Minerva» sopra citato devono essere attivati interventi cofinanziabili col FESR a valere sull'Azione Pilota 7.4 intervento b) – «Nuove prassi di sostegno all'innovazione d'impresa»;

Visto il d.d.g. n. 3768 del 4 marzo 2003 della D.G. Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica,

con il quale è stato approvato il bando per la presentazione di domande di finanziamento relative ai progetti cofinanziabili col FESR a valere sull’Azione Pilota 7.4 intervento b) – «Nuove prassi di sostegno all’innovazione d’impresa»;

Preso atto dell’istruttoria effettuata dalla competente Struttura regionale;

Preso atto, inoltre, che nell’elenco predisposto dalla suindicata Struttura risultano non ammesse le domande presentate da: Comerio Ercole s.p.a. – Busto Arsizio (VA), A-TEK s.r.l. – Busto Arsizio (VA), BJ Consulting s.r.l. – Ivrea (TO), Storti s.p.a. – Motta Baluffi (CR), S.E.C.A.M. s.p.a. – Sondrio, Zapnet s.r.l. – Milano, in quanto carenti dei requisiti previsti dall’art. 5 del citato bando;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;
Vista la d.g.r. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» con la quale all’ing. Paolo Alli è stato confermato l’incarico «ad interim» di Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione tecnologica;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato Elenco dei soggetti beneficiari ammessi all’intervento di cui alle Fase I del succitato bando come parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Alli

_____ • _____

Elenco soggetti beneficiari
ammessi alla Fase I del bando 7.4.b PRAI «Minerva»

N. per ord. cron.	Impresa	Sede legale / operativa	Prov.
1	Space s.r.l.	Busto Arsizio	VA
2	Vibalm s.n.c.	Premana	LC
3	Plastinord	Solbiate O.	VA
4	Fantinelli s.r.l.	Solbiate O.	VA
5	Sintak s.r.l.	Busto Arsizio	VA
6	Delsa	Grantola	VA
7	ARS Rifiuti	Busto Arsizio	VA
8	Technosprings Italia	Besnate	VA
9	Redco Infomobility	Busto Arsizio	VA
10	Allix	Magnago	MI
11	Gasparoli s.r.l. Restauri e Manutenzioni	Gallarate	VA
12	Optigen s.r.l.	Legnano	MI
13	Moviestar	Legnano	MI
14	Moviestar	Legnano	MI
15	R Progetti di Rigamonti Paola	Nova Milanese	MI
16	EO-IPSO s.r.l.	Legnano	MI
17	Nemo s.n.c.	Legnano	MI
18	R Progetti di Rigamonti Paola	Nova Milanese	MI

(BUR20030126)

(4.5.0)

D.d.g. 28 maggio 2003 - n. 8629

Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 2000-2006 «Minerva». Approvazione elenco soggetti beneficiari

ammessi alla Fase I del bando relativo all’Azione 7.4 intervento a) – «Nuove prassi di sostegno a start-up e spin off»

IL DIRETTORE GENERALE
ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare l’art. 22, paragrafo 1 relativo alle Azioni Innovative;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- la d.g.r. n. 4797 del 24 maggio 2001 con la quale è stato approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del FESR «Minerva»;
- la decisione 27 febbraio 2002 C(2002) 872 con la quale la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del FESR «Minerva»;

Considerato che in attuazione del Programma «Minerva» sopra citato devono essere attivati interventi cofinanziabili col FESR a valere sull’Azione Pilota 7.4 intervento a) – «Nuove prassi di sostegno a start-up e spin off»;

Visto il d.d.g. n. 3767 del 6 marzo 2003 della D.G. Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione di domande di finanziamento relative ai progetti cofinanziabili col FESR a valere sull’Azione Pilota 7.4 intervento a) – «Nuove prassi di sostegno a start-up e spin off»;

Preso atto dell’istruttoria effettuata dalla competente Struttura regionale;;

Preso atto, inoltre, che nell’elenco predisposto dalla Struttura suindicata risultano non ammesse le domande presentate da: Baffigi Alessandro e Muran Mirko, in quanto presentate oltre i termini previsti dal citato bando;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Vista la d.g.r. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» con la quale all’ing. Paolo Alli è stato confermato l’incarico «ad interim» di Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione tecnologica;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato Elenco dei soggetti beneficiari ammessi all’intervento di cui alle Fase I del succitato bando, come parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Alli

_____ • _____

Elenco soggetti beneficiari ammessi alla Fase I del bando 7.4.a del PRAI «Minerva»

N. per ordine cronologico	Cognome/impresa	Nome	Residenza	Prov.	Persona fisica / impresa
1	D’ALOIA	GAETANO	CINISELLO B.	MI	PF
2	SARDELLA	PAOLA SIMONA	MILANO	MI	PF
3	PULSE S.R.L.		SESTO S.G.	MI	IMPRESA
4	BUTINAR	ROBERTO	MILANO	MI	PF
5	MAGNOLO	ALESSANDRO	CARVICO	BG	PF
6	PAUZE	EMMANUEL	MILANO	MI	PF
7	CASTIGLIONI	BIANCA MARIA	MILANO	MI	PF
8	RICCHINA	LAURA	MILANO	MI	PF

N. per ordine cronologico	Cognome/impresa	Nome	Residenza	Prov.	Persona fisica / impresa
9	BAMONTI	FABRIZIA	MILANO	MI	PF
10	DI DONATO	DAVIDE	MONZA	MI	PF
11	DI DONATO	DAVIDE	MONZA	MI	PF
12	BARONI	ROBERTO	MONZA	MI	PF
13	VITTORI	GABRIELLA	PREMANA	LC	PF
14	MERENDA	ANDREA	BRESSO	MI	PF
15	GILIOLI	LAURENCE	SEGRATE	MI	PF
16	GILIOLI	LAURENCE	SEGRATE	MI	PF
17	GILIOLI	LAURENCE	SEGRATE	MI	PF
18	GILIOLI	LAURENCE	SEGRATE	MI	PF
19	TEMPO S.R.L.		SESTO S.G.	MI	IMPRESA
20	TROBIA	STEFANO	MONTANO LUC.	CO	PF
21	DRAGONETTI	VINCENZO	SESTO S.G.	MI	PF
22	CASALIGGI	ROBERTA	CUSANO MIL.	MI	PF
23	MISSORA	CRISTIANO	MILANO	MI	PF
24	MARLIA	MARCO	LISSONE	MI	PF
25	TURATTO	CARLO	LECCO	LC	PF
26	BUONAMICO	CARLO MARIA	MILANO	MI	PF
27	BRAMBILLA	GIANLUCA	CONCOREZZO	MI	PF
28	CANZIANI	PAOLO	LONATE POZZ.	VA	PF
29	GUSMARA	CLAUDIA	GALLARATE	VA	PF
30	FIorentini	FABIO	GALLARATE	VA	PF
31	TOLETTI	MAURIZIO	SESTO S.G.	MI	PF
32	PASTORELLO	FABRIZIO	FINO MORN.	CO	PF
33	ORLANDINI	ASCANIO	CREMA	CR	PF
34	MARANO	FABIO	MILANO	MI	PF
35	MEME DIFFUSIONE		SESTO S.G.	MI	IMPRESA
36	MININI	ROSSELLA	RESCALDINA	MI	PF
37	CARAMANNA	BENEDETTO	MILANO	MI	PF
38	CASTIGLIONI	ELENA	CARNAGO	VA	PF
39	VOCE & DATI S.R.L.		SESTO S.G.	MI	IMPRESA
40	DI FRANCESCO	ROBERTO	BREBBIA	VA	PF
41	VOLPE	EUGENIO	SESTO S.G.	MI	PF
42	CLEANMIST S.R.L.		LEGNANO	MI	IMPRESA
43	TROTTA	ANGELO	BUSTO ARSIZIO	VA	PF
44	TERRAZZI	ROBERTO	SESTO S.G.	MI	PF
45	LOCALGOV S.R.L.		LEGNANO	MI	IMPRESA
46	IWS DI CRISTIAN ORTO		CERRO MAGG.	MI	IMPRESA
47	PESSINA	ALESSANDRO	LEGNANO	MI	PF
48	FORESIGHT S.R.L.		LEGNANO	MI	IMPRESA
49	RUDELLO	MATTEO	MONZA	MI	PF
50	BOSSI	DANIELE	LENTATE S.S.	MI	PF
51	SIGNORINI	ASDRUBALE	CISLIANO	MI	PF
52	VACCHI	ARIBERTO	CREMA	CR	PF
53	ARRIGONI	PATRIZIA	MOZZO	BG	PF
54	GIBELLI	LUCA	SEGRATE	MI	PF
55	PENTALAB S.R.L.		MILANO	MI	IMPRESA
56	FERRO	LORENZO	GARBAGNATE	MI	PF

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità
(BUR20030127)
D.d.u.o. 17 aprile 2003 - n. 6684
Approvazione del progetto preliminare dell'area industriale ubicata nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi in provincia di Como, presentato dalla Società COGNIS s.p.a. con sede legale in comune di Fino Mornasco (CO), via Scalabrini 34, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471
IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI
Preso atto del:

(5.3.5)

- d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio»;
- d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;
- Richiamata la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e s.m.i., recante «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;
- Preso atto del principio di trasparenza dell'azione ammini-

strativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

Richiamati i decreti regionali:

– n. 735 del 22 gennaio 2002 avente per oggetto «Approvazione del Piano di caratterizzazione dell'area industriale ubicata nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi, in provincia di Como, presentato dalla Società COGNIS s.p.a. con sede legale in comune di Fino Mornasco (CO), via Scalabrini 34, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471»;

– n. 13377 del 15 luglio 2002 avente per oggetto «Approvazione e contestuale autorizzazione alla Società COGNIS s.p.a. per la realizzazione delle indagini integrative al Piano di caratterizzazione dell'area industriale ubicata nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi (provincia di Como), già approvato con decreto n. 735 del 22 gennaio 2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.m. 471/99 e dell'art. 17 del d.lgs. 22/97»;

Preso atto che:

– con nota del 30 ottobre 2002, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 35101 del 31 ottobre 2002, la Società COGNIS s.p.a., con sede legale in comune di Fino Mornasco (CO), via Scalabrini 34, proprietaria dello stabilimento ubicato nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi (provincia di Como), ha trasmesso il progetto preliminare di bonifica del sito in argomento, redatto secondo le linee guida dell'allegato 4 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471;

– in data 10 marzo 2003 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, così come modificata dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'esame del suddetto progetto preliminare;

– nella seduta della Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2003, gli Enti hanno espresso parere favorevole al progetto preliminare di bonifica dello stabilimento di proprietà della Società COGNIS s.p.a., condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate a verbale;

Considerato che con nota n. 8541 dell'11 marzo 2003 il verbale della Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2003 è stato trasmesso alla provincia di Como ed all'ASL di Como, risultati assenti, ai fini dell'espressione del relativo parere;

Considerato che entro la data indicata nella nota n. 8541 dell'11 marzo 2003 non sono pervenuti i pareri della provincia e dell'ASL di Como, e che, pertanto, il verbale del 10 marzo 2003 è da ritenersi conclusivo;

Ritenuto che il verbale della Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2003, comprensivo dei pareri espressi dagli Enti, costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di approvare il progetto preliminare di bonifica dell'area di proprietà della Società COGNIS s.p.a., ubicata nei comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi (provincia di Como), con le prescrizioni espresse dai vari Enti durante la conferenza dei servizi del 10 marzo 2003, di cui all'allegato A del presente atto;

Ritenuto, conseguentemente, di autorizzare gli interventi previsti dal progetto preliminare in argomento, con le prescrizioni sopra menzionate, e di fissare la scadenza del mese di novembre 2003 per la presentazione del progetto definitivo,

Ritenuto altresì di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte della Società COGNIS s.p.a., di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

Richiamati i disposti del 3° comma dell'art. 5 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, il quale prevede che le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti, o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed essere comunicati all'ufficio tecnico erariale competente;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 25679 del 20 ottobre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale»

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, il progetto preliminare dell'area ubicata nei co-

muni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi in provincia di Como, agli atti regionali con protocollo n. 35101 del 31 ottobre 2002, con le prescrizioni espresse nella conferenza dei servizi del 10 marzo 2003, così come indicate nell'allegato A del presente decreto;

2. di autorizzare gli interventi previsti nel suddetto progetto preliminare;

3. di dare atto che entro il mese di novembre 2003, la Società COGNIS s.p.a. dovrà produrre e depositare presso tutte le amministrazioni interessate, copia del progetto definitivo di bonifica, da redigere sulla base dei criteri generali e delle linee guida previsti nell'allegato 4 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471;

4. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento, previa presentazione da parte della Società COGNIS s.p.a. di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

5. di dare atto che spetta alla provincia di Como l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 12 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471;

6. di dare atto che l'allegato A costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

7. di notificare il presente decreto alla Società COGNIS s.p.a., alla provincia di Como, ai comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi, all'ARPA Lombardia – Servizio Territoriale di Como, all'ASL di Como;

8. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società COGNIS s.p.a.;

9. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale;

10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'u.o.: Adriano Vignali

(BUR20030128)

(5.3.5)

D.d.u.o. 7 maggio 2003 - n. 7320

Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Piano di caratterizzazione, presentato dalla Società Fornileghe s.p.a. con sede in Breno (BS) via Leonardo da Vinci, 3, dell'area industriale dismessa ex Fucinati ora Fornileghe sita nei comuni di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) – via Nazionale, 5 e autorizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante disposizioni sui criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Atteso che nei territori comunali di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) è presente un'area industriale dismessa, utilizzata dalla Società Fucinati e successivamente dalla Società Fornileghe s.p.a., attuale proprietaria, per l'attività di produzione e raffinazione di leghe in ferro ed in particolare ferro cromo e ferro manganese, a seguito della quale si sono originati scarti di lavorazione costituiti principalmente da scorie di fusione e da polveri di abbattimento fumi, depositate nell'area medesima;

Vista la comunicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del d.m. 471/1999, trasmessa dalla Società Fornileghe s.p.a. che relazione sull'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza presso l'ex stabilimento di Sellero e Cedegolo;

Visto il decreto del dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti 10

aprile 2003, n. 6117, di diniego del Piano della caratterizzazione, presentato dalla Società Fornileghe s.p.a. ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, dell'area industriale dismessa ex Fucinati, ora Fornileghe, sita nei comuni di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) - via Nazionale, 5;

Dato atto che ai fini della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area industriale in argomento, la Conferenza di Servizi, all'uopo convocata per l'esame congiunto del documento di cui sopra, nella seduta del 13 marzo 2003, in riferimento al comma 1 dell'art. 12 della legge 340/2000, ha invitato la Società Fornileghe s.p.a. alla presentazione, secondo i disposti di legge, di un nuovo Piano della caratterizzazione da redigersi secondo le prescrizioni e osservazioni già impartite dagli Enti durante la Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2001 e con la previsione del trattamento delle scorie, della messa in sicurezza dei cumuli presenti sul terreno e/o della loro locazione in locali idonei all'interno dell'ex area industriale;

Vista la nota agli atti regionali con protocollo 11429 dell'1 aprile 2003, con la quale la Società Fornileghe s.p.a. con sede in Breno (BS) via Leonardo da Vinci, 3, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione dell'area industriale dismessa ex Fucinati, ora Fornileghe, sita nei comuni di Sellero e Cedegolo, in ottemperanza ai disposti dell'art. 10 del d.m. 471/1999;

Rilevato che l'elaborato progettuale di cui sopra evidenzia:

- la descrizione dettagliata del sito e delle attività che si sono svolte e che ancora si svolgono sul sito;
- l'individuazione delle correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione;
- la descrizione delle caratteristiche delle componenti ambientali potenzialmente interessate;
- la presentazione di un Piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
- la formulazione del modello concettuale del sito in versione definitiva;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del capo III, legge 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo, ed in particolare delle norme in materia di Conferenza di Servizi di cui al capo II della legge 340/2000;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 14 aprile 2003, presso la sede del comune di Sellero, una Conferenza di Servizi art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 per l'acquisizione dei pareri sul Piano di caratterizzazione di cui in oggetto presentato dalla Società Fornileghe s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della provincia di Brescia, dei comuni di Sellero e Cedegolo, dell'ARPA Lombardia - Dipartimento Brescia, dell'ASL Valle Camonica - Sebino e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di caratterizzazione, con le prescrizioni riportate nelle considerazioni finali di cui al relativo verbale di conferenza;

Ritenuto di approvare il Piano della caratterizzazione dell'area industriale dismessa ex Fucinati, ora Fornileghe, sita nei comuni di Sellero e Cedegolo - via Nazionale, 5, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 14 aprile 2003, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto altresì opportuno autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi la Società Fornileghe s.p.a., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione dell'area di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Perso-

nale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, il Piano della caratterizzazione dell'area industriale dismessa ex Fucinati, ora Fornileghe, sita nei comuni di Sellero e Cedegolo - via Nazionale, 5, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 14 aprile 2003 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

3. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Fornileghe s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione dell'area di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

4. di trasmettere il presente atto alla provincia di Brescia, ai comuni di Sellero e Cedegolo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ASL Valle Camonica-Sebino e alla Società Fornileghe s.p.a.;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'u.o.: Adriano Vignali

(BUR20030129)

D.d.u.o. 14 maggio 2003 - n. 7866

(5.3.5)

Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Piano di caratterizzazione dell'area industriale dell'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a. sito nei comuni di Bollate e Milano, con sede in via G.B. Grassi, 98 - Milano, presentato dalla Società Omegna s.p.a. con sede in Milano - via Arona 15 e autorizzazione per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante disposizioni sui criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Atteso che nei territori comunali di Bollate e Milano è presente un'area industriale utilizzata in passato dall'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a., per la produzione di apparecchi televisivi a colori, mediante cablaggio, il cui processo produttivo prevedeva prevalentemente l'attività di assemblaggio, con la lavorazione in loco, di circuiti stampati;

Vista la comunicazione, presentata il 28 marzo 2001 ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del d.m. 471/1999, agli atti regionali con protocollo n. 16637 del 6 giugno 2001, dal presidente della Società Unitecno s.p.a., con sede in Milano, via Vincenzo Monti, 56, ex proprietaria dell'area in argomento, che evidenzia una situazione di inquinamento del suolo e del sottosuolo del sito, con il superamento dei limiti di concentrazione accettabili (come definiti nell'allegato 1 al d.m. 471/1999) in relazione alla destinazione d'uso del sito interessato;

Vista la nota regionale n. 8842 del 7 marzo 2002, con la quale la Regione Lombardia ha iscritto il sito in oggetto nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al comma 12 dell'art. 17 del d.lgs 22/1997;

Vista la nota del 31 gennaio 2002, agli atti regionali con protocollo n. 4693 del 5 febbraio 2002, con la quale la Società Omegna s.p.a. con sede in Milano, via Arona, 15, attuale proprietaria dell'area, trasmette il Piano della caratterizzazione dell'area industriale dell'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a. sita nei comuni di Bollate e Milano, con ingresso in via G.B. Grassi, 98 - Milano;

Rilevato che l'elaborato progettuale di cui sopra espone in particolare le informazioni raccolte sullo stato ambientale del sito, con particolare riferimento all'individuazione di eventuali fenomeni di contaminazione del sottosuolo, in relazione al ciclo produttivo svolto ed alla presenza di strutture interrate;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del capo III, legge 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 5 aprile 2002, presso la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, una Conferenza di Servizi art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 per l'acquisizione dei pareri sul Piano di caratterizzazione di cui in oggetto presentata dalla Società Omegna s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della provincia di Milano, dei comuni di Bollate e di Milano, dell'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano e Dipartimento di Parabiago e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, a seguito dell'esposizione del Piano presentato, ha ritenuto opportuno rinviare ad un successivo collegio la disamina del documento presentato, a seguito della presentazione da parte del soggetto istante delle integrazioni prescritte di cui alle considerazioni finali del relativo verbale di conferenza;

Preso atto della nota del 19 aprile 2002, con la quale la Società Omegna s.p.a., in ottemperanza alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 5 aprile 2002, trasmette l'integrazione al Piano di caratterizzazione a suo tempo trasmesso;

Dato atto che il documento integrativo di cui sopra costituisce parte integrante al Piano di caratterizzazione trasmesso;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 12 marzo 2003, presso la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, una Conferenza di Servizi art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 per l'acquisizione dei pareri sull'integrazione al Piano di caratterizzazione in argomento, ovvero dell'espressione definitiva del parere congiunto per l'approvazione dello stesso, presentato dalla Società Omegna s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della provincia di Milano, dei comuni di Bollate e di Milano, dell'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano e Dipartimento di Parabiago e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di caratterizzazione, con le prescrizioni riportate nelle considerazioni finali di cui al relativo verbale di conferenza che costituisce allegato al presente atto;

Visto la nota dell'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano n. 15717 del 7 maggio 2003 con la quale a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 12 marzo 2003 esprime le proprie considerazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società Omegna, oggetto di approvazione e autorizzazione del presente atto;

Ritenuto di approvare il Piano di caratterizzazione e la successiva documentazione integrativa, dell'area industriale dell'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a. sito nei comuni di Bollate e Milano, con sede in via G.B. Grassi, 98 - Milano, presentato dalla Società Omegna s.p.a. con sede in Milano - via Arona 15 con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 12 marzo 2003 che costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), e con le prescrizioni indicate dall'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano con nota n. 15717/2003;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi la Società Omegna s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni docu-

mento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione dell'area di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, il Piano di caratterizzazione e la successiva documentazione integrativa, dell'area industriale dell'ex Stabilimento Imperial Electronics s.p.a. sito nei comuni di Bollate e Milano, con sede in via G.B. Grassi, 98 - Milano, presentato dalla Società Omegna s.p.a. con sede in Milano - via Arona 15 con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 12 marzo 2003 che costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*); e con le prescrizioni indicate dall'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano con nota n. 15717/2003;

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

3. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi la Società Omegna s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione dell'area di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

4. di trasmettere il presente atto alla provincia di Milano, ai comuni di Bollate e di Milano, all'ARPA Lombardia - Dipartimento sub-provinciale città di Milano e Melegnano e Dipartimento di Parabiago e alla Società Omegna s.p.a.;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'u.o.: Adriano Vignali

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030130)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7696

(4.7.0)

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Ledinamicittà Cooperativa Sociale a-vente sede in Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Ledinamicittà Cooperativa Sociale, con sede in Lecco - via Gaetana Agnesi 7, codice fiscale e partita IVA n. 02676160134 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 368, numero progressivo 735;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Ledinamicità Cooperativa Sociale con sede in Lecco di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Ledinamicità Cooperativa Sociale - via Gaetana Agnesi, 7 - 23900 Lecco, alla Prefettura di Lecco, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030131)

(4.7.0)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7702

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Berzo Inferiore (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Berzo Inferiore (BS) - via XXIV Maggio 66, codice fiscale e partita IVA n. 02319900987 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 368, numero progressivo 736;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Berzo Inferiore (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Berzo Inferiore (BS) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di settembre 2003 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro e la modifica dello Statuto;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Il Tralcio P.S.C. Cooperativa Sociale - via XXIV Maggio, 66 - 25040 Berzo Inferiore (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030132)

(4.7.0)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7704

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Yabboq Due Cooperativa Sociale avente sede in San Donato M.se (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Yabboq Due Cooperativa Sociale con sede in San Donato M.se (MI), codice fiscale e partita IVA n. 12774380153 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 222 numero progressivo 443;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Yabboq Due Cooperativa Sociale con sede a San Donato M.se (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Yabboq Due Cooperativa Sociale, via Europa, 3 - 20097 San Donato M.se (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030133)

(4.7.0)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7709

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Fenice Cooperativa Sociale avente sede in Mantova

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale La Fenice Cooperativa Sociale con sede in Mantova, codice fiscale e partita IVA n. 01982640201 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 223 numero progressivo 445;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione

della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale La Fenice Cooperativa Sociale con sede a Mantova di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale La Fenice Cooperativa Sociale, via Circonvallazione Sud, 20 - 46100 Mantova, alla Prefettura di Mantova, alla Direzione Generale del Lavoro di Mantova ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030134)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7710

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale avente sede in Lodi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale con sede in Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 03599640962 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 223 numero progressivo 446;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale con sede a Lodi di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale con sede in Lodi di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di agosto 2003;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Le Pleiadi Cooperativa Sociale, via Vistarini, 13 -

26900 Lodi, alla Prefettura di Lodi, alla Direzione Generale del Lavoro di Lodi ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030135)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7711

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge 1° giugno 1993, n. 16 del Consorzio Unison avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) il Consorzio Unison con sede in via M. Gioia, 41/a - 20124 Milano - codice fiscale e partita IVA n. 13333300153, è iscritto nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «C» al foglio 23 numero progressivo 45;

2) è fatto obbligo al Consorzio di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo al Consorzio Unison di Milano di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto,
- la composizione della compagine sociale qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;

4) il presente provvedimento è notificato al Consorzio Unison - via M. Gioia, 41/a - 20124 Milano, alla Prefettura di Milano e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030136)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7713

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Gammabi avente sede in Cremona

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Gammabi Cooperativa Sociale con sede in Cremona, codice fiscale e partita IVA n. 01252680192 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 224 numero progressivo 447;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Gamma-

bi Cooperativa Sociale con sede a Cremona di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione, della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Gammabi Cooperativa Sociale, via Gerolamo da Cremona, 39 - 26100 Cremona, alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Generale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030137)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7714

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Fraternità Edile P.S.C. avente sede in Ospitaletto (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Fraternità Edile P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Ospitaletto (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02338970987 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 224 numero progressivo 448;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Fraternità Edile P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Ospitaletto (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Fraternità Edile P.S.C. Cooperativa Sociale, via Trepola, 195 - 25035 Ospitaletto (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030138)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7716

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nuvola Rossa avente sede in Orzinuovi (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Nuvola Rossa Cooperativa Sociale con sede in Orzinuovi (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02354810984 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 225 numero progressivo 449;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Nuvola Rossa Cooperativa Sociale con sede a Orzinuovi (BS) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Nuvola Rossa Cooperativa Sociale con sede in Orzinuovi (BS) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di luglio 2003;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Nuvola Rossa Cooperativa Sociale, via Gambarà, 27 - 25034 Orzinuovi (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

(BUR20030139)

D.d.s. 13 maggio 2003 - n. 7718

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nevi Bait avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Nevi Bait Cooperativa Sociale con sede in Milano, codice fiscale e partita IVA n. 13353820155 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 225 numero progressivo 450;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione

della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Nevi Bait Cooperativa Sociale con sede a Milano di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Nevi Bait Cooperativa Sociale, via Chiesa Rossa, 351 - 20100 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20030140)

(5.2.1)

D.d.u.o. 16 maggio 2003 - n. 8053

Realizzazione nuove Sottostazioni Elettriche (SSE) in comune di Lambrugo (CO) a servizio della linea Milano-Asso e Camerlata (CO) a servizio della linea Saronno-Como. Accordo di Programma Quadro per l'accessibilità a Malpensa del 3 marzo 1999. Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001)

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto l'art. 22, comma 1, della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» che assegna alla Regione compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

Visto l'art. 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della Navigazione e da Regione Lombardia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 422/97, che assegna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME s.p.a.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. del 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che, all'art. 1, stabilisce che l'Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» sottoscritto in data 12 novembre 2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lombardia;

Considerato che FNME, con nota n. 10258 del 29 ottobre 2002:

- ha presentato istanza di approvazione del progetto per la realizzazione di nuove Sottostazioni Elettriche (SSE) in comune di Lambrugo (CO) a servizio della linea Milano-Asso e Camerlata (CO) a servizio della linea Saronno-Como;

- ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto e il quadro economico di riferimento per il progetto in oggetto;

Preso atto che:

- gli interventi previsti comportano:

- in comune di Lambrugo:

1. costruzione, fornitura e realizzazione degli equipaggia-

menti elettromeccanici e degli impianti elettrici di potenza, ausiliari e servizi per la SSE di conversione da media tensione 15 kV alla tensione di 3.600 Vcc;

2. costruzione di un edificio ad un piano fuori terra destinato ad accogliere le apparecchiature elettromeccaniche;

3. realizzazione di un parcheggio comunale (realizzato su aree FNME cedute in concessione al comune) a servizio della stazione;

- in comune di Camerlata:

1. costruzione, fornitura e realizzazione degli equipaggiamenti elettromeccanici e degli impianti elettrici di potenza, ausiliari e servizi per la SSE di conversione da media tensione 15 kV alla tensione di 3.600 Vcc;

2. costruzione di un edificio ad un piano fuori terra destinato ad accogliere le apparecchiature elettromeccaniche;

- le scelte progettuali sono volte ad assicurare l'aumento della potenza installata della rete di alimentazione e trazione;

- gli elaborati progettuali delle due Sottostazioni Elettriche presentati da FNME, a livello esecutivo - sostanzialmente identici - sono completi di documentazione grafica e descrittiva per la parte elettromeccanica e la parte civile. Sono compresi i piani di sicurezza e coordinamento, il programma lavori, i computi metrici stimativi e i piani di manutenzione;

Considerato che nell'Allegato 3 - Scheda 9 «Ammodernamento tecnologico» dell'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» è previsto un finanziamento di € 28.405.129,45 ed è compreso l'intervento «realizzazione nuove sottostazioni elettriche a Camerlata e Lambrugo»;

Preso atto che i costi delle opere, così come presentato nel quadro economico, ammontano complessivamente a € 3.914.619,13, comprensivi delle spese generali, dell'IVA al 20% sulle spese generali e della quota prevista per le somme a disposizione;

Considerato che:

- si è proceduto all'esame degli elaborati progettuali depositati da FNME s.p.a. al fine di determinare la congruità delle opere dal punto di vista tecnico valutando le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti, nonché i tempi e i vincoli di realizzazione, e dal punto di vista economico-finanziario verificando i costi di realizzazione degli interventi nonché le disponibilità e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie;

- con la predisposizione del rapporto istruttorio allegato come parte integrante del presente decreto (Allegato 1) la fase istruttoriale si è conclusa con esito favorevole;

Visto il nulla osta di competenza per l'esecuzione degli interventi rilasciato dall'USTIF ai sensi del d.P.R. 753/80 con nota n. 3184/FB dell'11 dicembre 2002;

Visto l'art. 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000)» di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo per la realizzazione di nuove Sottostazioni Elettriche (SSE) in comune di Lambrugo (CO) a servizio della linea Milano-Asso e Camerlata (CO) a servizio della linea Saronno-Como - presentato dalla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a., depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie (il cui Elenco elaborati - Allegato 2 - parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1) per un importo totale di € 3.914.619,13 comprensivo di lavori, spese tecniche, spese generali e IVA sulle sole spese generali come risultanti dal quadro economico allegato (Allegato 3 - parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo totale di € 3.914.619,13 - è al netto dell'I-Va sui lavori sostenuta dalla società appaltante e dalla stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 633/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a valere sui fondi trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lombardia in base all'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» sottoscritto in data 12 novembre 2002, Allegato 3 - Scheda Intervento 9 «Ammodernamento tecnologico»;

4. le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23 comma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1;

5. ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i tempi per l'inizio ed il completamento dei lavori sono fissati nel modo seguente:

a) entro 12 mesi dalla data del presente decreto dovranno essere iniziati i lavori;

b) entro 3 anni dalla data del presente decreto dovranno essere completate le opere;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente dell'u.o. infrastrutture ferroviarie: Mario Piana

(1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferroviarie - via Taramelli 20 - 20124 Milano.

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030141)

D.d.u.o. 18 aprile 2003 - n. 6838

(5.1.0)

Progetti di interventi di riassetto idrogeologico nel comune di Sonico (BS), in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 [Schede VR/02/04 e VR/02/01/a]. Autorità proponente: Provincia di Brescia. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, pronuncia positiva circa la compatibilità ambientale dei progetti delle opere di riassetto idrogeologico denominati:

- «conoide torrente Rabbia a confluenza Oglio (VR/02/04)»,
- «frana in località Pal (VR/02/01/a)»,

entrambi nel comune di Sonico, in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» previsto dall'art. 3 della l. 102/1990, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla Provincia di Brescia, a condizione che prima dell'inizio dei lavori siano definiti, in accordo tra l'Autorità proponente, il Comune e la Comunità Montana / Ente gestore del Parco Regionale dell'Adamello:

- un piano dei lavori che definisca in dettaglio la gestione delle aree di cantiere e delle piste di accesso, nonché la regolamentazione del transito dei mezzi d'opera attraverso il centro abitato di Rino;
- un piano di manutenzione delle opere strutturali e degli interventi di ingegneria naturalistica.

2. Di dare atto che i progetti degli altri interventi - previsti nelle schede VR/02/04 e VR/02/01/a allegate al d.p.c.m. 24 maggio 2001 e non compresi tra le opere oggetto della presente pronuncia - relativi al consolidamento della «frana di Pal» e più in generale al bacino a monte dell'apice della conoide del torrente Rabbia, nonché allo svaso degli inerti dall'alveo alla confluenza con il fiume Oglio, dovranno essere successivamente sottoposti alle procedure di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, secondo quanto evidenziato nelle premesse del presente decreto.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Provincia di Brescia, autorità proponente;
- al comune di Sonico, ed alla Comunità Montana Valle

Camonica / Ente gestore del Parco Regionale dell'Adamello;

- alla U.O. Difesa del territorio della D.G. Territorio e Urbanistica della Giunta regionale, per lo svolgimento dei successivi atti di competenza.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. pianificazione
e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20030142)

Prov. altri Enti n. 23/1-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del Comitato di Indirizzo - Nomina del componente del Comitato Tecnico in sostituzione dell'ing. Luigi Mille (deliberazione n. 14 del 7 maggio 2003)

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Visto l'art. 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO che dispone che il Comitato Tecnico sia composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'Art. 1 dell'Accordo stesso;

Visto la deliberazione n. 4/2002 con cui il Comitato di Indirizzo ha nominato i membri del Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO;

Visto la determinazione n. 22 del 13 marzo 2003 con cui l'ing. Luigi Mille, membro del Comitato Tecnico per la Regione Lombardia e Dirigente della Regione stessa, viene trasferito nei ruoli dell'Agenzia quale Dirigente a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 1° aprile 2003;

Considerato la necessità di nominare un componente del Comitato Tecnico in sostituzione dell'ing. Luigi Mille;

Visto la nota prot. 1.2003.0016269 del 7 aprile 2003, con cui il Direttore Generale del Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia designa l'ing. Iginio Geradini, Dirigente dell'Unità Operativa Difesa del Territorio della stessa Regione Lombardia, quale componente regionale in seno al Comitato Tecnico, in sostituzione dell'ing. Mille;

Per quanto innanzi esposto

Delibera

1. Di nominare, su designazione del Direttore Generale del Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, l'ing. Iginio Geradini quale componente regionale per la Regione Lombardia in seno al Comitato Tecnico dell'AIPO, in sostituzione dell'ing. Luigi Mille.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali

(BUR20030143)

Prov. altri Enti n. 23/2-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del Comitato di Indirizzo - Nomina del Segretario verbalizzante del Comitato di Indirizzo (deliberazione n. 15 del 7 maggio 2003)

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Visto l'art. 4 della deliberazione n. 1/2002 che assegna le funzioni di Segretario del Comitato di Indirizzo alla dott.ssa Silvia Riva, funzionario della Regione Piemonte, fino alla scadenza della fase transitoria e precisamente fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo del 20 gennaio 2003, così come risulta dal relativo verbale n. 1/2003, la dott.ssa Silvia Riva ha dichiarato di aver concluso il proprio incarico di Segretario del Comitato di Indirizzo e di aver provveduto alla consegna ed al deposito presso la Segreteria di Direzione degli atti originali e dei verbali delle sedute dell'anno 2002;

Considerato la necessità di formalizzare l'assegnazione delle funzioni di Segretario verbalizzante del Comitato di Indirizzo ad un nuovo soggetto;

Ritenuto di poter affidare l'incarico alla sig.ra Paola Montali - già Funzionario Amministrativo del soppresso Magistrato per il Po - che ne garantisce i requisiti;

Per quanto innanzi esposto

Delibera

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante del Comitato di Indirizzo sono assegnate alla sig.ra Paola Montali, già Funzionario Amministrativo del soppresso Magistrato per il Po.

Il presidente: Marioluigi Bruschini

Il segretario verbalizzante: Paola Montali

(BUR20030144)

Prov. altri Enti n. 23/3-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del Comitato di Indirizzo - Programma delle infrastrutture strategiche sulla rete idrografica del bacino del Po, delta compreso. Proposta al governo di inserimento nel documento di programmazione economico-finanziaria (deliberazione n. 16 del 7 maggio 2003)

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) è subentrata, in attuazione dell'art. 92 d.lgs. 112/98, nelle competenze del soppresso Magistrato per il Po ed essa è pienamente operativa per l'esercizio delle funzioni, essendo stati nominati gli Organi di governo della nuova struttura;

Considerato che L'Agenzia è Ente strumentale delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e pertanto soggetto attuatore degli interventi di difesa del suolo sulla rete idrografica del bacino del fiume Po, dichiarato dalla l. 183/89 di interesse nazionale;

Considerato che quale soggetto attuatore essa deve esercitare le proprie funzioni nell'ambito delle linee di pianificazione dettate dal vigente Piano per l'assetto idrogeologico del fiume Po approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;

Tenuto conto che le risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo sono a carico dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Considerato che il Piano per l'assetto idrogeologico prevede una programmazione finanziaria pluriennale della spesa individuando altresì gli interventi prioritari e quelli a regime;

Considerato che ad oggi le risorse messe a disposizione dalla legge 183/89, da leggi speciali conseguenti ad eventi calamitosi o da provvedimenti CIPE sono sempre risultate insufficienti rispetto alle effettive necessità, così come rimarcato anche dal suddetto Piano per l'assetto idrogeologico;

Condivisa la necessità di sottoporre all'attenzione del Governo un piano - programma di interventi assolutamente prioritari per la messa in sicurezza dei maggiori centri abitati e delle infrastrutture primarie di comunicazione internazionali gravanti sul bacino del Po;

Ritenuto che sotto questo profilo la legge 21 dicembre 2001 n. 443 sia lo strumento idoneo per accedere ad una pianificazione finanziaria congruente con le esigenze innanzi citate e soprattutto con gli obiettivi fissati dal Piano per l'assetto idrogeologico, al cui raggiungimento è chiamato in primo luogo il Governo centrale;

Ritenuto che l'allegato piano - programma pluriennale degli interventi prioritari, predisposto dagli uffici dell'Agenzia, sia meritevole di approvazione e di proposta per l'inserimento nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria del Governo;

Considerato che detto piano, fino al 2007 e oltre, stima ad oggi in € 1.107.500.000,00 il fabbisogno finanziario pluriennale che, sostanzialmente, in molti casi, si somma ad interventi pubblici già coperti da finanziamenti derivanti dalla legge 183/89, dalla legge 267/98, da leggi speciali od ordinanze conseguenti ad eventi calamitosi e da provvedimenti CIPE;

Vista la l. n. 443 del 21 dicembre 2001;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

Per quanto innanzi esposto

Delibera

1. è approvato il piano - programma pluriennale degli interventi prioritari sul bacino del Po allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

2. di trasmettere il predetto piano - programma al signor Ministro dell'Ambiente e al signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché ne tengano conto nella formulazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria del Governo;

3. di confermare che la proposta allegata è dedotta dagli

interventi dichiarati prioritari dal vigente Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali